Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLIII - N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 11 gennaio 2006 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 5

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste:

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2005, n. 0434/Pres.

L.R. 14/2002, articolo 23, D.P.Reg. 0165/2003, articolo 67 - Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 23 della legge e 67 del regolamento, che demandano a ciascuna stazione appaltante l'individuazione, in apposito regolamento, dei lavori eseguibili in economia, tramite amministrazione diretta e cottimo fiduciario;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base delle specifiche esigenze delle strutture della Direzione operanti nel settore dei lavori in economia;

RITENUTO che l'articolato proposto, teso a coniugare il rispetto dei vincoli e limiti posti dalla normativa sui lavori pubblici con le esigenze di snellezza e celerità dei procedimenti, costituisca un valido strumento nella gestione dei lavori in economia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2804 del 28 ottobre 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed all'articolo 67 del relativo Regolamento di attuazione, per l'esecuzione dei lavori in economia di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 dicembre 2005

ILLY

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in applicazione dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 67 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Art. 1

(Scopi e contenuti del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia da parte dei Servizi e degli Ispettorati della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e di economicità, in applicazione dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 67 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono effettuate in economia le seguenti tipologie di lavori e le forniture ed i servizi ad essi connesse:

a) interventi di manutenzione degli alvei, delle opere di sistemazione idraulico-forestale e del territorio montano quali:

   1) riordino delle acque superficiali, ripulitura e manutenzione degli alvei, ricostituzione delle sezioni di deflusso, scolmatura e inalveamento, interventi estensivi di ripulitura e sistemazione delle pendici, deviazione e contenimento del distacco delle valanghe;

   2) ripristino e ricostruzione di opere trasversali e longitudinali e in generale di tutte le opere usurate dal tempo o lesionate da eventi naturali;

   3) costruzione di opere di presidio a manufatti esistenti, indispensabili per mantenere l'assetto e l'equilibrio della rete idrografica e per ridurre il pericolo di valanghe;

   4) risagomatura e consolidamento delle sponde;

   5) ripristino ambientale con interventi di ingegneria naturalistica;

   6) sistemazione di frane ed altri interventi estensivi;

   7) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di servizio;

b) interventi di ripristino, conservazione e fruizione degli ambienti naturali e per la gestione delle foreste e del patrimonio affidato alla Direzione quali:

   1) manutenzione, riqualificazione e rinaturazione di ambienti naturali anche tramite interventi di rimodellamento morfologico e modifica dell'assetto idraulico esistente;

   2) esecuzione di opere o interventi connessi ai monitoraggi ambientali;

   3) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture finalizzate alla fruizione di ambienti naturali, ivi compresi percorsi, osservatori, parcheggi, servizi igienici, centri visite, piste ciclabili, allestimenti ed accessori utili alla didattica ambientale, altre infrastrutture;

   4) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture di interesse naturalistico o finalizzate alle gestione delle foreste ivi compresi piazzali di deposito legname, muretti di confine, viabilità forestale;

   5) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture finalizzate alla gestione di pascoli ivi compresi fabbricati, muretti, viabilità, abbeveratoi ed altre strutture malghive;

6) manutenzione e ripristino della viabilità di servizio alle proprietà agro-silvo pastorali e di accesso alle malghe pubbliche;

7) realizzazione, manutenzione e miglioramento di strutture ed infrastrutture per la vivaistica e di altre affidate alla Direzione;

c) opere previste per l'attuazione del piano regionale di difesa dagli incendi, quali:

1) realizzazione, manutenzione e miglioramento di piste e sentieri;

2) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture, ivi compresi serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, impianti di sollevamento d'acqua;

3) costruzione di torri ed altri posti di avvistamento;

4) interventi colturali per la prevenzione e riduzione del rischio d'incendio e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco;

d) interventi d'urgenza conseguenti a calamità naturali su richiesta della Protezione civile della Regione;

e) interventi in materia di sicurezza quali disgaggi, svuotamento di reti paramassi, puntellamenti e costruzione di opere provvisorie indirizzate alla riduzione del pericolo per persone o cose, per ogni settore di competenza;

f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

g) lavori necessari per la compilazione dei progetti;

h) lavori di completamento di opere ed impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 3

(Limiti di applicazione)

1. I lavori disciplinati dal presente regolamento non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa superiore al limite di euro 200.000,00 IVA esclusa, come previsto dall'articolo 67, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002. Per i lavori in amministrazione diretta, ai fini del rispetto di detto limite, non si considerano gli oneri del personale, ai sensi dell' articolo 50, comma 6, della legge regionale 14/2002.

2. È vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, avente carattere unitario.

Art. 4

(Modalità di esecuzione dei lavori)

1. I lavori in economia, comprensivi delle connesse prestazioni accessorie, sono eseguiti, sulla base di un progetto o di una perizia sommaria di spesa:

a) in amministrazione diretta, quando i lavori sono effettuati dall'Amministrazione regionale con personale proprio e maestranze appositamente assunte e con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà ovvero acquistati o noleggiati;

b) a cottimo, quando si rende necessario od opportuno procedere all'affidamento dei lavori a soggetti in possesso dei requisiti di legge;

c) con sistema misto, ovvero parte in amministrazione diretta e parte a cottimo;

d) con affidamento diretto alle Cooperative individuate dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e con i limiti stabiliti dal medesimo articolo 5.

2. Le modalità di esecuzione dei lavori sono individuate nel relativo decreto di autorizzazione di spesa a firma dell'organo competente.

3. I lavori in economia sono esentati all'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

Art. 5

(Responsabile unico del procedimento)

1. I lavori in economia sono eseguiti sotto la diretta responsabilità del Direttore del Servizio competente, cui è demandato il ruolo di Responsabile unico del procedimento.

2. Per i lavori affidati agli Ispettorati ripartimentali foreste, il ruolo di Responsabile unico del procedimento è svolto dal Direttore dell'Ispettorato competente.

3. Nell'ipotesi di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile unico del procedimento impiega direttamente il personale dipendente ed il personale appositamente assunto e, in virtù delle competenze demandategli dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002 e dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del relativo Regolamento di attuazione, acquista i materiali, noleggia i mezzi e quant'altro occorra all'esecuzione dell'opera avvalendosi dell'ufficio di direzione lavori.

Art. 6

(Procedure per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dei lavori in amministrazione diretta)

1. Nei cantieri in amministrazione diretta l'acquisto di materiali, semilavorati ed attrezzature nonché l'acquisizione delle prestazioni relative ai noli, ai trasporti, alla manutenzione di macchinari ed attrezzature nonché di quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori sono effettuati con le seguenti modalità:

a) senza formalità alcuna, entro il limite di euro 10.000,00 IVA esclusa;

b) mediante affidamento diretto ad un'unica ditta, previa richiesta di preventivo anche tramite fax o e-mail:

    1) nel caso in cui l'importo complessivo della spesa sia compreso tra euro 10.000,00 ed euro 20.000,00 IVA esclusa;

    2) nei casi di urgenza tecnica o di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa. Il ricorso a tale procedura di scelta deve essere adeguatamente motivato;

c) previa gara esplorativa da espletarsi, fra almeno tre ditte, in tutti gli altri casi.

2. Nell'ipotesi di molteplici e contestuali cantieri aperti, per garantire la continuità operativa di tutte le lavorazioni in corso ed evitare ogni indugio o ritardo, è ammessa l'effettuazione di una gara esplorativa all'inizio dell'anno, sempre tra almeno tre ditte, con richiesta di offerta a prezzi unitari, per fornitura di materiali e servizi per zone geografiche omogenee, nei modi specificati nella lettera d'invito, senza obbligo di quantificazione preliminare delle quantità in fornitura. In tal caso la prestazione richiesta ad una singola ditta non potrà comunque superare, per ogni progetto in esecuzione, l'importo di euro 200.000,00.

3. Per gli affidamenti di cui sopra dovrà essere valutata la maggior convenienza economica, determinata non solo dal miglior prezzo offerto ma anche dalla reale disponibilità, in zona utile al cantiere, di fornitori in grado di garantire prestazioni tempestive e continuative. Per l'affidamento dei noli a caldo, costituenti parte integrante delle lavorazioni, assume rilevanza la conoscenza diretta in merito all'affidabilità ed alle capacità dell'operatore nonché all'efficienza dei mezzi di cui dispone la ditta.

4. Per le acquisizioni effettuate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), la formalizzazione dell'accordo contrattuale avviene, di norma, mediante corrispondenza commerciale e sottoscrizione della lettera di ordinazione da parte della ditta affidataria. Tale atto è esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) nonché da imposta di bollo, salvo il caso d'uso (articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e articolo 24 Tariffa, parte seconda, D.M. 20 agosto 1992

(Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo). La lettera invito di richiesta offerta contiene ogni condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta e, in particolare, la descrizione ed i requisiti della fornitura richiesta, le condizioni ed il termine per l'esecuzione della prestazione, le modalità di pagamento ed il relativo termine, le eventuali garanzie da prestare, la previsione di penali in caso di inadempimento nonché l'indicazione della possibilità per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione della fornitura o del servizio necessari a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente.

Art. 7

(Procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo)

1. I lavori a cottimo sono affidati, previa gara informale da espletarsi fra almeno tre imprese, sulla base di uno dei seguenti criteri alternativi:

a) il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo indicativo, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, le caratteristiche estetico-costruttive, l'assistenza tecnica. I criteri di valutazione che si intendono utilizzare sono espressamente menzionati nella lettera invito, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

2. È consentito procedere ad affidamento diretto:

a) per i lavori di importo inferiore ad euro 20.000,00 IVA esclusa;

b) per i lavori entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa:

   1) quando la gara informale previamente esperita sia andata deserta;

   2) in presenza di comprovate ragioni tecniche che richiedano particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione;

   3) nelle ipotesi di somma urgenza, di cui al comma 2 dell'articolo 8.

3. Per la partecipazione alla gara informale le imprese devono risultare in possesso dei requisiti di qualificazione e di carattere generale, previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 14/2002.

4. Le ditte prescelte, individuate sulla base dei principi di trasparenza e rotazione, sono invitate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esaminare il progetto esecutivo ovvero la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguire, a presentare la documentazione prescritta nonché a formulare la propria offerta entro un termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di spedizione dell'invito. La lettera invito deve contenere almeno le seguenti indicazioni: l'oggetto della prestazione, la qualità, le modalità ed i tempi di esecuzione, le eventuali garanzie da prestare, i criteri di aggiudicazione, le modalità ed i termini di pagamento, l'applicazione di penali in caso di inadempimento contrattuale. La medesima lettera d'invito può contenere la previsione della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di addivenire alla stipula di un nuovo contratto, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Le ditte debbono essere, inoltre, obbligatoriamente informate della possibilità, in capo all'Amministrazione, di procedere ad una negoziazione dei contenuti contrattuali con il miglior offerente, previa verifica del possesso dei requisiti dallo stesso dichiarati. Di tale ulteriore trattativa deve essere dato atto in apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

5. Le offerte redatte in carta da bollo, sono presentate in busta chiusa riportante l'oggetto della prestazione ed inviate o recapitate direttamente all'Ufficio interessato.

6. Il responsabile unico del procedimento verifica, in contraddittorio con le imprese interessate, la congruità delle offerte che presentino, a suo insindacabile giudizio, carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta, procedendo, se del caso, all'esclusione delle stesse.

7. L'affidamento dei lavori può essere disposto anche in presenza di una sola offerta valida.

8. L'eventuale subappalto è regolato dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

9. L'atto di cottimo, sottoscritto dalle parti, contiene le indicazioni minime previste dall'articolo 67, comma 5, del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002, non è soggetto ad approvazione ed è assoggettato al regime di registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 131/1986.

Art. 8

(Lavori d'urgenza e di somma urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, quali le circostanze definite dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana), questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa al Servizio competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, contestualmente alla redazione del verbale è disposta l'immediata esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ovvero con affidamento diretto ad una o più imprese entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, al Servizio competente per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Art. 9

(Contabilità dei lavori in economia)

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati secondo le procedure indicate dagli articoli 117 e seguenti del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002.

Art. 10

(Pagamento spese nell'ambito dei lavori eseguiti in amministrazione diretta)

1. I pagamenti relativi alle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli ed altro, sono effettuati direttamente ai fornitori, entro il termine prefissato dall'Amministrazione, decorrente dalla data di presentazione di regolari fatture, debitamente sottoscritte dalla Direzione lavori e vistate, per congruità dei prezzi e conformità della prestazione, dal Responsabile unico del procedimento.

2. La congruità dei prezzi e la conformità della prestazione sono attestate di norma in forma sintetica, mediante l'apposizione di un timbro.

3. Il parere sulla congruità dei prezzi non è richiesto nel caso di espletamento di gara informale.

Art. 11

(Pagamento spese per lavori eseguiti mediante cottimo)

1. I pagamenti relativi ai lavori eseguiti mediante cottimo sono effettuati in base a stati d'avanzamento ed all'emissione dei relativi certificati di pagamento.

2. La rata di saldo viene corrisposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ove necessario, ed è subordinata all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli organi competenti.

3. I pagamenti sono effettuati nelle forme di legge, sulla base di regolari fatture debitamente sottoscritte dal Direttore dei lavori e vistate dal Responsabile unico del procedimento.

Art. 12

(Varianti in corso d'opera)

1. Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori a cottimo, qualora sia stato redatto apposito progetto, le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'articolo 27 della legge regionale 14/2002 e dall'articolo 83 del relativo Regolamento di attuazione.

2. Nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e di lavori a cottimo sulla base di una perizia sommaria di spesa, il responsabile unico del procedimento può autorizzare variazioni quantitative e qualitative, entro l'importo impegnato. Qualora si verifichi eccedenza di spesa rispetto all'importo preventivato, il responsabile unico del procedimento presenta apposita perizia suppletiva, previa verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di euro 200.000,00 IVA esclusa.

Art. 13

(Collaudo dei lavori)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 14/2002, il certificato di collaudo è di norma sostituito da quello di regolare esecuzione e deve essere comunque emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione lavori per i lavori eseguiti a cottimo ed entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultimo pagamento effettuato per i lavori eseguiti in amministrazione diretta.

2. Esso conserva carattere provvisorio per due anni dalla data di emissione.

Art. 14

(Garanzie)

1. I soggetti che concorrono per l'affidamento di lavori o di prestazioni in economia sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.

2. I soggetti affidatari di lavori a cottimo d'importo superiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa, al netto del ribasso di gara, sono obbligati a costituire garanzia in una delle seguenti forme alternative:

a) in contanti mediante assegno circolare, bonifico bancario, versamento in conto corrente postale;

b) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, conforme alle prescrizioni dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

3. Per le imprese certificate ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater della legge 109/1994, la garanzia fideiussoria è ridotta del 50 per cento.

Art. 15

(Inadempimenti)

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui viene affidata l'esecuzione dei lavori o l'acquisizione di beni e servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo o nella lettera d'ordinazione.

2. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro o la fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione stessa, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

3. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, comunque, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16

(Norme finali)

1. L'esecuzione dei lavori in economia è assoggettata alla normativa vigente dettata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 14/2002, nel relativo regolamento di attuazione nonché nel capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2005, n. 0442/Pres.

Legge regionale 18/2004, articolo 16 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). Modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole ed associate in difficoltà. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) ed in particolare l'articolo 16 concernente l'istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà;

CONSIDERATO che per programma di interventi si intende sia il regime di aiuto da notificare preliminarmente alla Commissione europea, sia aiuti individuali, da notificare singolarmente quali progetto di aiuto;

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244/02 dell'1 ottobre 2004 ed in particolare la sezione 3 che disciplina le condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione notificati individualmente alla Commissione;

RILEVATO che nei suddetti casi di aiuti notificati individualmente si prescinde dall'obbligo di notifica alla Commissione europea del regolamento attuativo, come previsto dall'articolo 2, comma 16 della legge regionale 18/2004;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 16 prevede che i finanziamenti siano erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo);

VISTO il testo regolamentare recante le modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione della succitata normativa, predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2833 del 7 novembre 2005;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 dicembre 2005

ILLY

Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione di aiuti individuali da notificare singolarmente alla Commissione europea, quali progetti di aiuto, a favore delle imprese agricole, singole e associate, in difficoltà, in esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto individuale alle imprese agricole singole ed associate in difficoltà che:

a) trasformano e commercializzano prodotti agricoli;

b) rispondono alla definizione comunitaria di piccola o media impresa;

c) presentano un Piano di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della redditività e dell'efficienza economico - finanziaria delle stesse imprese.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma 2 le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2

(Requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti)

1.Ai fini del presente Regolamento sono considerate in difficoltà le imprese agricole che si trovano in uno dei seguenti casi:

a) società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale, purché la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà e beneficiare dei finanziamenti se presenta i caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà individuati tra il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

3. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare dei finanziamenti previa verifica dell'incapacità di riprendersi con i propri mezzi o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari o azionisti o da altre fonti sul mercato.

4. Non sono ammesse ai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese che hanno iniziato l'attività ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 3

(Finalità del piano di ristrutturazione)

1. Il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 1 è finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa e non può consentire al beneficiario di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia alterare le regole della concorrenza.

2. Il piano di ristrutturazione è così articolato:

a) illustrazione delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure di risanamento proposte;

b) previsione del ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future anche basandosi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute, nel qual caso il piano medesimo è accompagnato da uno studio di mercato;

c) proposta di trasformazione tale da consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari, con prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie.

3. I piani di ristrutturazione sono notificati individualmente, a titolo di progetto di aiuto, alla Commissione europea per la prescritta autorizzazione preventiva.

Art. 4

(Contenuti del piano di ristrutturazione)

1. Il piano di ristrutturazione contiene la specificazione dettagliata degli interventi che l'impresa intende attuare per il ripristino della redditività, individuati tra:

a) interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività sulla base di una maggiore efficacia, con abbandono delle attività non più redditizie anche attraverso nuovi investimenti e disinvestimenti;

b) investimenti per la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi, ovvero di diversificazione verso nuove attività redditizie;

c) operazioni di ristrutturazione finanziaria quali l'apporto di capitale e la riduzione dell'indebitamento aziendale; in questo caso sono prese in considerazione unicamente le posizioni debitorie contratte con le banche e certificate dalle stesse come riconducibili all'esercizio dell'attività agricola.

2. Gli interventi previsti dal piano di ristrutturazione non possono limitarsi alle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui al comma 1, lettera c).

3. Il piano di ristrutturazione tiene conto della situazione aziendale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento e della relativa proiezione ad avvenuto completamento degli investimenti, indicando quantomeno i seguenti elementi di carattere economico e finanziario:

a) volume d'affari e altri ricavi di esercizio;

b) costo delle materie prime e servizi extraaziendali;

c) costo del personale dipendente e oneri sociali per gli addetti;

d) ammortamento dei capitali investiti;

e) canoni per affitti;

f) oneri finanziari.

4. I dati economici e finanziari, qualora riferiti alla situazione iniziale, sono desunti dal bilancio ovvero dalla dichiarazione IVA relativi all'anno di presentazione del piano di ristrutturazione, ovvero all'anno precedente. Qualora tali dati non abbiano la caratteristica dell'ordinarietà a causa di eventi particolari, sono presi a riferimento i dati derivati dalla media dei tre anni precedenti.

Art. 5

(Partecipazione finanziaria del beneficiario)

1. Il piano di ristrutturazione per le piccole imprese è realizzato con la partecipazione finanziaria del beneficiario nel limite minimo del 25 per cento del costo complessivo dell'intervento, elevato al 40 per cento per le medie imprese.

2. La partecipazione finanziaria di cui al comma 1 è soddisfatta a condizione che, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (di seguito convenzione), il 50 per cento del capitale finanziato è concesso a tasso agevolato mentre il rimanente 50 per cento è a completo carico del mutuatario.

Art. 6

(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per cinque anni la destinazione, la proprietà ed il possesso degli investimenti oggetto dell'aiuto; il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal beneficio.

2. Il rispetto degli obblighi è soggetto a controllo, su un campione di almeno il 5 per cento dei beneficiari, effettuato alla fine del periodo vincolativo.

Art. 7

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) che ne cura l'istruttoria.

2. Una copia della domanda è altresì presentata alla banca prescelta e convenzionata.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) piano di ristrutturazione così come definito dal presente Regolamento;

b) eventuale certificazione della banca dalla quale emerge l'entità della posizione debitoria con la contestuale attestazione che la stessa posizione debitoria è conseguente all'esercizio dell'attività agricola;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di piccola o media impresa così come definito all'articolo 2.

4. Ai fini istruttori, la Direzione centrale può richiedere ogni altra idonea documentazione.

Art. 8

(Caratteristiche del finanziamento)

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 no-

vembre 1982, n. 80, e successive modificazioni (Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo).

2. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima viene determinata in 24 mesi, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione di cui al presente Regolamento.

3. L'importo massimo finanziabile è pari a due milioni di euro per impresa.

4. La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare la ristrutturazione.

5. Qualora l'impresa abbia ricevuto un analogo aiuto nei 5 anni precedenti la presentazione del piano di ristrutturazione di cui al presente regolamento, il finanziamento non può essere concesso.

6. Ulteriori finanziamenti previsti dal presente regolamento non possono essere concessi prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine del periodo di ristrutturazione individuata dal momento della cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione.

7. Il piano di ristrutturazione non può prevedere interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente alla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 9

(Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento)

1. I finanziamenti per la ristrutturazione sono erogati al tasso stabilito nella convenzione di cui all'articolo 5.

2. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione.

3. Il finanziamento è erogato di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel piano di ristrutturazione.

4. Nel caso in cui il richiedente intenda procedere nell'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione prima che venga emesso il provvedimento di concessione del finanziamento, la Direzione centrale può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione pari a quella stabilita in convenzione.

5. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione alla banca dello stato di avanzamento nella realizzazione degli interventi predetti, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

6. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla Direzione centrale dello stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione.

7. La Direzione centrale predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

8. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo; in ogni caso gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

9. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

10. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal piano di ristrutturazione il beneficiario presenta alla banca prescelta ed alla Direzione centrale domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli interventi medesimi.

11. Il finanziamento può essere somministrato anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

12. L'estinzione anticipata del mutuo può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2005, n. 0447/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del comune di Paularo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0447/Pres. di data 20 dicembre 2005 é stata approvata la variante n. 28 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del comune di Paularo.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2005, n. 0448/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Monfalcone.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0448/Pres. di data 20 dicembre 2005 é stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Monfalcone.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2005, n. 0449/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Caneva.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0449/Pres. di data 20 dicembre 2005 é stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Caneva.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0454/Pres.

Determinazione per il biennio 2006-2007 dell'importo spettante per le revisioni effettuate ad enti cooperativi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 79/1982.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

VISTO l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 che dispongono in materia di esecuzione dell'attività di revisione;

VISTO l'articolo 19 della legge medesima, come modificato dall'articolo 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, che dispone in materia di soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 18/2000, che pone a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per le revisioni, demandando ad un successivo decreto presidenziale la determinazione degli importi spettanti per le stesse, tenuto conto per il soggetto revisionato dei parametri del fatturato, del capitale sociale e dei soci, anche in concorso tra loro;

RITENUTA la necessità di provvedere pertanto alla determinazione degli importi dovuti per il biennio 2006-2007 per le revisioni agli enti cooperativi;

TENUTO CONTO della misura sinora spettante quale derivante dall'applicazione del D.P.G.R. n. 0357/Pres. di data 9 ottobre 2000 e dei D.P.Reg. n. 0399/Pres. di data 25 ottobre 2001 e n. 0389/Pres. di data 24 ottobre 2003;

DECRETA

L'importo spettante per le revisioni effettuate ad enti cooperativi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 79/1982 è determinato per il biennio 2006-2007 nella misura sottoindicata:

Art. 1

Per le revisioni ultimate dopo il 31 dicembre 2005 gli importi sono quelli determinati nella seguente tabella:

FASCIA	SOCI	CAPITALE SOCIALE VERSATO	FATTURATO	IMPORTO
A	non superiore a 1000	non superiore a Euro 1.000,00.-	non superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 600,00.-
B	superiore a 1000	superiore a Euro 1.000,00.-	superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 1.100,00.-

Per fatturato deve intendersi il «Valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'articolo 2425 c.c.

Art. 2

Nella determinazione degli importi di cui alla predetta tabella, tra i parametri di fatturato, capitale sociale e soci prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 3

Quando la revisione si conclude, per impedimenti ascrivibili all'ente revisionato, con la relazione di mancata revisione, e non risulta pertanto possibile una corretta rilevazione dei parametri predetti, l'importo è di euro 200.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0455/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione Accordo di programma stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Tarvisio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

VISTO l'articolo 8 della suddetta legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, il quale prevede che per le finalità di cui sopra vengano stipulati appositi accordi di programma, autorizzando, tra l'altro, le Comunità Montane, gli altri enti locali e loro consorzi a realizzare immobili da dare in locazione;

VISTO il Piano operativo regionale 2005 - Rubrica Direzione centrale attività produttive, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2005, n. 685 e successive modifiche;

ATTESO che, con riferimento alla suddetta legge regionale, detto Piano operativo attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la nota della Direzione centrale attività produttive n. prot. 29312 PROD/IND del 3 ottobre 2005, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa ad accordi di programma da stipularsi ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale 50/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tarvisio n. 2005/140 del 19 maggio 2005, con la quale è stata approvata la relazione tecnica, con il relativo preventivo di spesa, per l'acquisto e la realizzazione degli stabilimenti operativi siti nella frazione di Fusine per l'insediamento di nuove attività produttive per un importo di euro 1.800.000,00, e contenente altresì la delega al Sindaco a presentare la relativa domanda di contributo;

VISTA l'istanza n. prot. 8400 del 19 maggio 2005 presentata dal Sindaco del Comune di Tarvisio, con la quale si è richiesta la concessione di un contributo ai sensi della citata legge regionale 50/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tarvisio n. 2005/215 del 19 luglio 2005, che ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la medesima bozza di Accordo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2005, n. 2240, la quale, relativamente all'acquisto e alla realizzazione degli stabilimenti operativi sopra citati, ha autorizzato, fra l'altro, la spesa di euro 1.500.000,00 sul capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gestito dal Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive, per l'esercizio finanziario in corso, in conto competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2640, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Comune di Tarvisio l'Accordo di programma sulla base dello schema allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Tarvisio il 6 dicembre 2005 e dal Presidente della Giunta regionale il 16 dicembre 2005, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma per i lavori di «acquisto e realizzazione di stabilimenti operativi siti nella frazione di Fusine per l'insediamento di nuove attività produttive» stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Tarvisio, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL COMUNE DI TARVISIO

ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL COMUNE DI TARVISIO

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonchè alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della suddetta legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prevede che per le finalità di cui sopra vengano stipulati appositi accordi di programma, autorizzando, tra l'altro, le Comunità Montane, gli altri enti locali e loro consorzi a realizzare immobili da dare in locazione;

VISTO il Piano operativo regionale 2005 - Rubrica Direzione centrale attività produttive -, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2005 n. 685 e successive modifiche;

ATTESO che, con riferimento alla suddetta legge regionale 50/1993, detto Piano operativo attribuisce

priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale ed alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tarvisio n. 2005/140 del 19 maggio 2005, con la quale è stata approvata la relazione tecnica, con il relativo preventivo di spesa, per l'acquisto e la realizzazione degli stabilimenti operativi siti nella frazione di Fusine per l'insediamento di nuove attività produttive per un importo di euro 1.800.000,00, con delega al Sindaco a presentare la relativa domanda di contributo;

VISTA l'istanza prot. n. 8400 del 19 maggio 2005 presentata dal Sindaco del Comune di Tarvisio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tarvisio n. 2005/215 del 19 luglio 2005, che ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il presente Accordo di programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2640 del 14 ottobre 2005, che ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione regionale provvedere, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, a finanziare l'intervento previsto dal Comune di Tarvisio e relativo all'acquisto ed alla realizzazione degli stabilimenti operativi siti nella frazione di Fusine per l'insediamento di nuove attività produttive dell'importo di euro 1.800.000,00, per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 1.500.000,00.
2. Il Comune si impegna a completare i lavori descritti al punto 1 facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.
3. Il Comune è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo nonchè per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia dell' opera inizialmente ammessa a contribuzione e che, comunque, siano compresi tra quelli ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.
4. Il Comune si impegna a cedere in locazione l'immobile per attività industriali e/o artigianali ed a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione di cui sopra.
5. Per l'erogazione del contributo, per la realizzazione dell'opera progettata dal Comune e per la rendieontazione delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche.

Trieste, 6 dicembre 2005

Il Sindaco del Comune di Tarvisio
(firma illeggibile)

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia:
Riccardo Illy

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0456/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione Accordo di programma stipulato tra

la Regione Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

ATTESO che l'articolo 8 della medesima legge regionale 50/1993 prevede la stipulazione di appositi Accordi di programma finalizzati all'attuazione di una serie di iniziative progettuali mirate alla promozione economica nei territori montani;

VISTO il Piano operativo regionale 2005 - Rubrica Direzione centrale attività produttive -, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2005, n. 685, e successive modifiche;

ATTESO che, con riferimento alla suddetta legge regionale, detto Piano operativo attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la nota della Direzione centrale attività produttive n. prot. 29312 PROD/IND del 3 ottobre 2005, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa ad accordi di programma da stipularsi ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale 50/1993;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone n. 40 del 18 giugno 2005, relativa al finanziamento dei lavori del «II stralcio infrastrutturazione e viabilità di accesso ampliamento ovest nella zona industriale di Meduno» per un importo di euro 1.000.000,00, contenente altresì la delega al Presidente del Consorzio stesso a presentare la relativa domanda di contributo;

VISTA l'istanza prot. n. 44819 del 24 giugno 2005 presentata dal Presidente del predetto Consorzio;

VISTE le deliberazioni n. 53 e n. 54 del 10 settembre 2005 con le quali il Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio, preso atto della disponibilità dell'Amministrazione regionale alla concessione di un contributo massimo di euro 700.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, ha ravvisato la necessità di modificare il quadro economico del progetto da realizzare riducendolo a euro 700.000,00, mantenendo peraltro interamente la funzionalità dell'iniziativa stessa;

VISTA la citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio n. 53 del 10 settembre 2005, che ha autorizzato il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente a sottoscrivere la medesima bozza di accordo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2005, n. 2240, la quale, relativamente alle opere sopra citate, ha autorizzato, fra l'altro, la spesa di euro 700.000,00 sul capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gestito dal Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive, per l'esercizio finanziario in corso, in conto competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2643, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone l'Accordo di programma sulla base dello schema allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone il 6 dicembre 2005 e dal Presidente della Giunta regionale il 16 dicembre 2005, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma per i lavori del «II stralcio infrastrutturazione e viabilità di accesso ampliamento ovest nella zona industriale di Meduno» stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonchè alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della suddetta legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173 detta legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prevede che per le finalità di cui sopra vengano stipulati appositi accordi di programma, autorizzando, tra l'altro, le Comunita Montane, gli altri enti locali e loro consorzi a realizzare immobili da dare in locazione;

VISTO il Piano operativo regionale 2005 - Rubrica Direzione centrale attività produttive -, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 685 di data 1 aprile 2005 e successive modifiche;

ATTESO che, con riferimento alla suddetta legge regionale 50/1993, detto Piano operativo attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale ed alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone n. 40 del 18 maggio 2005, relativa al finanziamento dei lavori del «II stralcio infrastrutturazione e viabilità di accesso ampliamento ovest nella zona industriale di Meduno» per un importo di euro 1.000.000,00, con delega al Presidente del Consorzio stesso a presentare la relativa domanda di contributo;

VISTA l'istanza prot. n. 44819 del 24 giugno 2005 presentata dal Presidente del predetto Consorzio;

VISTE le deliberazioni n. 53 e n. 54 del 10 settembre 2005 con le quali il Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio, preso atto della disponibilità dell'Amministrazione regionale alla concessione di un contributo massimo di euro 700.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, ha ravvisato la necessità

di modificare il quadro economico del progetto da realizzare riducendolo ad euro 700.000,00, mantenendo peraltro interamente la funzionalità dell'iniziativa stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dello stesso Consorzio n. 53 del 10 settembre 2005, che ha autorizzato il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente a sottoscrivere la presente bozza di Accordo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2643 del 14 ottobre 2005, che ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione regionale provvedere, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, a finanziare lIntervento previsto dal consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone relativo ai lavori del «II stralcio infrastrutturazione e viabilità di accesso ampliamento ovest nella zona industriale di Meduno» dell'importo di euro 700.000,00, per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 700.000,00.
2. Il Consorzio si impegna a completare i lavori descritti al punto 1 facendosi carico di ogni Ulteriore onere al contributo regionale concesso.
3. Il Consorzio è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a Copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo nonchè per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguili e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia dell' opera inizialmente ammessa a contribuzione e che, comunque, siano compresi tra quelli ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.
4. Il Consorzio si impegna a cedere in locazione l'immobile per attività industriali e/ o artigianali ed a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione; diversamente è tenuto alla restituzione della som-ma percepita per la realizzazione dell' iniziativa distolta dalla destinazione di cui sopra.
5. Per l'erogazione del contributo, per la realizzazione dell'opera progettata dal Consorzio e per la rendicontazione delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche.

Il Presidente del Consorzio:
(firma illeggile)

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia:
Riccardo Illy

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0457/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione Accordo di programma stipulato tra la Regione Fiuli Venezia Giulia e il Comune di Bordano ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

ATTESO che l'articolo 8 della medesima legge regionale 50/1993 prevede la stipulazione di appositi Accordi di programma finalizzati all'attuazione di una serie di iniziative progettuali mirate alla promozione economica nei territori montani;

VISTO il Piano operativo regionale 2005 - Rubrica Direzione centrale attività produttive -, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2005, n. 685, e successive modifiche;

ATTESO che, con riferimento alla suddetta legge regionale, detto Piano operativo attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la nota della Direzione centrale attività produttive n. prot. 29312 PROD/IND del 3 ottobre 2005, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa ad accordi di programma da stipularsi ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale 50/1993;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Bordano n. 15 del 17 gennaio 2005, relativa ad un intervento di completamento di un edificio industriale di proprietà comunale nel P.I.P. di Bordano per il potenziamento del polo produttivo, per un importo di euro 1.300.000,00, contenente altresì la delega al Sindaco a presentare la relativa domanda di contributo;

VISTA l'istanza prot. n. 322 del 20 gennaio 2005 presentata dal Sindaco di Bordano;

VISTA la deliberazione n. 146 di data 18 luglio 2005 con la quale la Giunta comunale di Bordano, preso atto della disponibilità dell'Amministrazione regionale alla concessione di un contributo massimo di euro 650.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, ha ravvisato la necessità di modificare il quadro economico del progetto da realizzare, riducendo l'importo dell'intervento ad euro 650.000,00 ma garantendo comunque le aspettative e le finalità dell'iniziativa stessa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Bordano n. 157 del 29 agosto 2005, che ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere la medesima bozza di Accordo di programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2005, n. 2240, la quale, relativamente all'intervento sopra citato, ha autorizzato, fra l'altro, la spesa di euro 650.000,00 sul capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, gestito dal Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale della Direzione centrale attività produttive, per l'esercizio finanziario in corso, in conto competenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2641, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Comune di Bordano l'Accordo di programma sulla base dello schema allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Bordano il 6 dicembre 2005 e dal Presidente della Giunta regionale il 16 dicembre 2005, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma per i lavori di «completamento di un edificio industriale di proprietà comunale nel P.I.P. di Bordano per il potenziamento del polo produttivo» stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Bordano, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL COMUNE DI BORDANO

ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ED IL COMUNE DI BORDANO

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definitone e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonchè alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della suddetta legge, come modificato dall'articolo 173 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prevede che per le finalità di cui sopra vengano stipulati appositi accordi di programma, autorizzando, tra l'altro, le Comunità Montane, gli altri enti locali e loro consorzi a realizzare immobili da dare in locazione;

VISTO il Piano operativo regionale 2005 - Rubrica Direzione centrale attività produttive -, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2005 n. 685 e successive modifiche;

ATTESO che, con riferimento alla suddetta legge regionale 50/1993, detto Piano operativo attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo economico delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale ed alla soluzione di crisi aziendali;

VISTA la deliberazione della Giunta municipale di Bordano n. 15 del 17 gennaio 2005, relativa ad un intervento di completamento di un edificio industriale di proprietà comunale nel P.I.P. di Bordano per il potenziamento del polo produttivo, per un importo di euro 1.300,000,00, con delega al Sindaco a presentare la relativa domanda di contributo;

VISTA l'istanza prot. n. 322 del 20 gennaio 2005 presentata dal Sindaco del Comune di Bordano;

VISTA la deliberazione n. 146 di data 18 luglio 2005 con la quale la Giunta municipale di Bordano, preso atto della disponibilità dell'Amministrazione regionale alla concessione di un contributo massimo di euro 650.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, ha ravvisato la necessità di modificare il quadro economico del progetto da realizzare, riducendo l'importo dell'intervento ad euro 650.000,00 ma garantendo comunque le aspettative e le finaliàdell'iniziativa stessa;

VISTA la deliberazione della Giunta municipale di Bordano n. 157 del 29 agosto 2005, che ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il presente Accordo di programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 14 ottobre 2005, che ha autorizzato, la stipula del presente Accordo di programma;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione regionale provvedere, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n.

50, a finanziare l'intervento previsto dal Comune di Bordano e relativo ai lavori di completamento di un edificio industriale di proprietà comunale nel P.I.P. di Bordano dell'importo di euro 650.000,00, per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 650.000,00.

2. Il Comune si impegna a completare i lavori descritti al punto 1 facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.

3. Il Comune è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo nonchè per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e con la medesima localizzazione. Per lavori affini si devono intendere quelli che rientrano nella tipologia dell' opera inizialmente ammessa a contribuzione e che, comunque, siano compresi tra quelli ammissibili ai sensi della legge regionale che ha finanziato l'intervento principale.

4. Il Comune si impegna a cedere in locazione l'immobile per attività industriali e/o artigianali ed a mantenere la destinazione di tutte le opere contribuite per anni cinque dalla loro completa realizzazione; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione di cui sopra.

5. Per l'erogazione del contributo, per la realizzazione dell'opera progettata dal Comune e per la rendicontazione delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche.

Il Sindaco del Comune di Bordano:
(firma illeggile)

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia:
Riccardo Illy

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0458/Pres.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - misura 3.1 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale della foce dell'Isonzo - Isola della Cona, nei Comuni di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo».

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e nel quale sono stabiliti gli obiettivi prioritari che per il loro tramite vengono perseguiti nel periodo di programmazione 2000-2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso FESR, con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che il summenzionato Complemento di programmazione individua la Direzione regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ora Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali e montagna, tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1, individua fra i beneficiari finali anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», specifica che ulteriori iniziative, rispetto a quelle già indicate, potranno essere individuate nel quadro dell'attività programmatoria della Regione, tramite atti amministrativi di programmazione;

ATTESO che sulla base delle priorità come sopra elencate la Direzione regionale dei parchi ha provveduto, in data 28 luglio 2003, alla stesura progetto preliminare «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale della foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo per l'importo complessivo di € 660.000;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1479/2003, n. 2464/2003 e n. 3155/2003 che hanno provveduto a destinare l'importo complessivo di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00), delle risorse del Piano Aggiuntivo Regionale al DOCUP Obiettivo 2 di cui alle D.G.R. n. 2041/2001, 2053/2002 e 4366/2002, per l'attuazione del progetto «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale della foce dell'Isonzo - Isola della Cona», nei comuni di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo, nonché a ripartire l'importo complessivo di cui sopra in € 362.429,91 (trecentosessantaduemila quattrocentoventinove/91) per l'area Obiettivo 2 e in € 297.570,09 (duecentonovantasettemilacinquecentosettanta/09) per l'area a sostegno transitorio;

ATTESO che la «Conferenza regionale dei lavori pubblici», di cui alla legge regionale 26/2001, articolo 9, nella seduta del 9 febbraio 2004 ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto preliminare di cui sopra ritenendo ammissibile la spesa complessiva di € 660.000,00 (seicentosessantamila), IVA compresa, così come determinata nel quadro economico allegato al progetto medesimo;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996 prevede, all'articolo 69 comma 2bis come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2004 che, al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della medesima legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale;

VISTO il progetto definitivo per la realizzazione degli «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale della foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo, redatto, in data 3 novembre 2004, dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Sandro Rossi, capogruppo, dall'ing. Paolo Rigo, dall'ing. Gino Rigo, tutti con sede a Udine, via Bariglaria 373 e dal geol. Renato Iacuzzi, con sede ad Artegna, via Monte 8, per l'importo complessivo di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00) IVA compresa;

CONSIDERATO che, necessitando il vincolo preordinato all'esproprio su alcune particelle ricomprese nel progetto in questione, in data 18 maggio 2005 si è provveduto a richiedere al Comune di Staranzano il parere previsto dalla legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996, articolo 69 comma 2bis;

VISTO che con la delibera del Comune di Staranzano n. 35 del 15 luglio 2005 è stato dato il prescritto parere favorevole richiesto dalla legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996 all'articolo 69 comma 2bis (introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2004);

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 21 del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce, tra l'altro, al Direttore del servizio competente la funzione di stipulare i contratti di competenza necessari all'attuazione dei progetti posti in carico al servizio;

RITENUTO necessario ed opportuno autorizzare il succitato progetto redatto in data 3 novembre 2004 dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Sandro Rossi, capogruppo, dall'ing. Paolo Rigo, dall'ing. Gino Rigo, tutti con sede a Udine, via Bariglaria 373 e dal geol. Renato Iacuzzi, con sede ad Artegna, via Monte 8, per l'importo complessivo di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00) IVA compresa, per le seguenti motivazioni e considerazioni:

a) anche se risulta mancare agli atti il parere favorevole del Consiglio comunale di San Canzian d'Isonzo, competente per territorio, va rilevato che tale parere di competenza consiliare non poteva, in concreto, essere rilasciato, perché esso non sarebbe risultato prodromico rispetto a successivi procedimenti espropriativi, che nel caso che occupa sono previsti soltanto nel territorio di Staranzano, e tanto meno rispetto a una non necessaria e non richiesta variante al P.R.G.C. del Comune di San Canzian d'Isonzo;

b) risulta comunque che il Comune di San Canzian d'Isonzo, per quanto di competenza, abbia espresso il proprio parere sul progetto definitivo in questione, con atto deliberativo giuntale n. 2 del 12 gennaio 2005, comunicato ai competenti uffici regionali in vista della Conferenza regionale dei lavori pubblici di data 15 febbraio 2005;

c) nella Conferenza citata al precedente punto b), alla quale risultano aver partecipato in qualità di componenti il dott. Vittorio Lorenzon per il Direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, l'arch. Massimo Avanzini per il Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, il dott. Francesco Mussutto per il Servizio pianificazione territoriale sub-regionale della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, il dott. Isidoro Barzan per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, il geom. Bruno Bon per il Sindaco del Comune di Staranzano e il sig. Paolo Paviot per il Sindaco del Comune di San Canzian d'Isonzo, in sede di esame del progetto definitivo in argomento ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge regionale 46/1986, è stato deliberato, con voto unanime, il rilascio delle seguenti autorizzazioni, licenze, nulla-osta e pareri: parere vincolante ai sensi degli articoli 69 e 70 della legge regionale 42/1996; nullaosta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.R. 469; autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo n. 42/2004; consenso formale sull'autorizzazione paesaggistica da parte degli organi statali ai sensi dell'articolo 138 legge regionale 52/1991; conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in attuazione della quale l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno, mentre il compimento delle opere dovrà avvenire entro due anni dall'inizio delle stesse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 23 settembre 2005;

DECRETA

1. È autorizzato il progetto definitivo per la realizzazione degli «Interventi di miglioramento delle infrastrutture di collegamento del centro visite della Riserva naturale della foce dell'Isonzo - Isola della Cona», in Comune di Staranzano e di San Canzian d'Isonzo, redatto, in data 3 novembre 2004, dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall'ing. Sandro Rossi, capogruppo, dall'ing. Paolo Rigo, dall'ing. Gino Rigo, tutti con sede a Udine, via Bariglaria n. 373 e dal geol. Renato Iacuzzi, con sede ad Artegna, via Monte 8, per l'importo complessivo di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00) IVA compresa;

2. l'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce variante al piano regolatore generale comunale del Comune di Staranzano ai sensi dell'articolo 69, comma 2 bis, legge regionale n. 42 del 30 settembre 1996;

3. ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato con decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, i terreni da acquisire per la esecuzione degli interventi sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0459/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2, riconoscimento di avversità atmosferiche di carattere eccezionale per l'evento «piogge persistenti» verificatosi nella provincia di Pordenone il 9 settembre 2005 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 «nuovo fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che il 9 settembre 2005 la provincia di Pordenone è stata interessata da «piogge persistenti», evento calamitoso che per la sua intensità ha arrecato notevoli danni alle strutture interaziendali e alle opere pubbliche di bonifica;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3170 del 5 dicembre 2005, recante all'oggetto «decreto legislativo 102/2004, articolo 6, comma 1 e legge 204/2004: Richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento piogge persistenti verificatosi in provincia di Pordenone il 9 settembre 2005. Delimitazione dei territori danneggiati ed individuazione delle provvidenze da applicare» di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. RAF/9/7.13/125880 di data 19 dicembre 2005;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «piogge persistenti» verificatosi nella provincia di Pordenone il 9 settembre 2005;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «piogge persistenti» verificatosi nella provincia di Pordenone il 9 settembre 2005.

2. È delimitato come territorio danneggiato i Comuni e le località riportati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2. si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «piogge persistenti» verificatosi nella provincia di Pordenone il 9 settembre 2005. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

ALLEGATO

"piogge persistenti" del 9 settembre 2005

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate Decr. Lgs. 102/04
Brugnera	Strada interpoderale in loc. Talmasson -- Opere pubbliche di bonifica: canali di bonifica denominati Fosso Savalon, fossi di scolo in loc. Talmasson, manufatti su Rio Buidor in loc. C. Gilli.	art. 5, comma 6
Prata di Pordenone	Strada interpoderale in loc. C.se Martin, strada interpoderale Cortazzi da via Galvani a via Volta. -- Opere pubbliche di bonifica: canali di bonifica denominati Fosso Palù, Fosso Tombe, Fosso Mantovane, Fosso in località Capovilla, Fosso Peresine, Fosso Savalon, Fossa Palazzetto, Fosso Raganazzi.	art. 5, comma 6

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0460/Pres.

Legge regionale 7/1999, articolo 22 - Adeguamento stanziamento negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, delle unità previsionali di base 2.3.1026 e 11.2.330.2.363, con riferimento rispettivamente ai capitoli 2109 e 3333 dell'allegato documento tecnico.

IL PRESIDENTE

VISTO le disposizioni per il finanziamento agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO che per le finalità sopra menzionate, è destinata la spesa di 12.540.345,03 di euro per l'anno 2005 per cui con l'articolo 1, comma 4, all'annessa tabella A3, della legge regionale 15/2005 si è provveduto all'iscrizione dello stanziamento di 12.540.345,03 di euro per l'anno 2005, negli stati di previsione di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, a carico delle unità previsionali di base 2.3.1026 e rispettivamente 11.2.330.2.363, con riferimento ai capitoli di nuova istituzione 2109 e rispettivamente 3333 dell'allegato documento tecnico;

VISTO che, ai sensi del decreto legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con modifiche nella legge 24 settembre 2003, n. 268 e del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modifiche nella legge 29 aprile 2005, n. 71, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la realizzazione degli interventi in argomento, ha concesso un finanziamento per euro 13.081.016,70 a questa Amministrazione, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto n. 944/DREF datato 30 novembre 2005 che autorizza l'attivazione di una apertura di credito per euro 13.081.016,70 concretizzatosi con il contratto di finanziamento, tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la scrivente, di data 30 novembre 2005 con la posizione n. 4485247;

VISTO e CONSIDERATO quanto sopra detto, si è ravvisata la necessità di provvedere al conseguente adeguamento degli stanziamenti di bilancio iscritti a carico delle unità previsionale di base 2.3.1026 e 11.2.330.2.363 rispettivamente in riferimento al capitolo 2109 e al capitolo 3333 del documento tecnico allegato allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 apportandone un aumento di euro 540.671,67 per l'anno 2005;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1026 e dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2109 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, lo stanziamento è aumentato di euro 540.671,67 per l'anno 2005;

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3333 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, lo stanziamento è aumentato di euro 540.671,67 per l'anno 2005;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2005, n. 0461/Pres.

Iscrizione di risorse comunitarie e statali di cui all'iniziativa INTERREG III C - Progetto GRIP_IT con istituzione di nuovo capitolo di spesa e prelevamento della quota di confinanziamento regionale dal capitolo 9600, ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, articolo 23, comma 6.

IL PRESIDENTE

VISTA la decisione della Commissione europea n. C(2001)4773 del 31 dicembre 2001 che approva il Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III C - Zona Est di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 che prevede la partecipazione del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) per il al 50% del totale del piano finanziario;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 giugno 2000 n. 67/2000 che, all'articolo 1, lettera a), primo capoverso del dispositivo, stabilisce che la quota di cofinanziamento pubblico è per il 70% a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 mentre la restante quota del 30% deve essere assicurata dai bilanci delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 giugno 2000 n. 68/2000 che, nell'allegata tabella di ripartizione delle risorse del FESR per Interreg III - Italia, riserva una quota di Meuro 25,560 alla Iniziativa comunitaria «INTERREG III C» citata in premessa;

VISTO che il Comitato di Pilotaggio del Programma di Iniziativa comunitaria INTERREG III C Est nella seduta del 17 - 18 marzo 2005 ha ammesso in una lista di riserva di progetti finanziabili il progetto «Governance of regionally integrated projects using Innovative Tools. Structural Funds Implementation in an integrated approach - GRIP_IT» e che successivamente con nota del 10 ottobre 2005 il Segretariato tecnico congiunto Zona Est di Vienna ha comunicato al partner capofila l'avvenuta approvazione del progetto;

CONSIDERATO CHE il costo totale del progetto ammonta a euro 2.125.000,00 di cui euro 1.500.000,00 a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia prevede costi complessivi per euro 375.000,00 suddivisi in ragione di euro 187.500,00 a carico del FESR, euro 131.250,00 a carico dello Stato tramite il fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 e euro 56.250,00 a carico della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2704 della seduta del 21 ottobre 2005, che prende atto dell'approvazione del progetto di cui in premessa e assegna alla Direzione centrale Relazioni internazionali e Autonomie locali - Servizio politiche comunitarie le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione;

VISTO l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale della seduta del 21 novembre 2005 n. 3053 che, nel ripartire lo stanziamento del Fondo iscritto sull'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 - capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, ha riservato nell'ambito della quota a) euro 56.250,00 per il cofinanziamento regionale dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III C;

RITENUTO di iscrivere tali risorse comunitarie e statali e regionali negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, provvedendo ove necessario alla istituzione di nuove unità previsionali di base e di nuovi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cumulando in spesa su di un unico capitolo le quote di compartecipazione in ragione di esigenze operative strettamente legate alla velocizzazione della spesa, ritenendo assicurate le condizioni necessarie alla gestione delle quote vincolate comunitaria e statale nell'ambito del complessivo sistema di rendicontazione degli interventi;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 318.750,00 per l'anno 2005, sull'unità previsionale di base 2.3.388 con riferimento al capitolo 77 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con lo stanziamento di euro 187.500,00 per l'anno 2005 e con riferimento al capitolo 78 con lo stanziamento di euro 131.250,00 per l'anno 2005.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 è iscritto lo stanziamento di euro 375.000,00 per l'anno 2005, sulla unità previsionale di base 15.5.370.1.1232 di nuova istituzione alla funzione Obiettivo n. 15 - Programma n. 15.5 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 238 - Politiche comunitarie con la denominazione «Attuazione di programmi comunitari per il periodo 2000-2006» con riferimento al capitolo 789 (1.1.142.2.10.10) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 238 - Politiche comunitarie - Spese correnti - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'attuazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III - C - periodo 2000-2006 - progetto «GRIP_IT» e con lo stanziamento di euro 375.000 per l'anno 2005.

Art. 3

Dalla unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo di euro 56.250,00 per l'anno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 dicembre 2005, n. 0462/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 13, nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggetti dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che disciplina la nomina e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

VISTE le note prot. n. ALP.5/24057-E/1/6, prot. n. ALP.5/24058-E/1/6, prot. n. ALP.5/24059-E/1/6 e prot. n. ALP.5/24060-E/1/6 del 20 giugno 2005 ed altresì le successive prot. n. ALP.5/27700-E/1/6 e prot. n. ALP.5/27716-E/1/6 del 20 luglio 2005 della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con le quali è stato chiesto agli enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal succitato articolo 13 della legge regionale 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione;

VISTA la nota prot. n. 936 del 27 luglio 2005 del Tribunale di Tolmezzo, con la quale - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 24/1999 - è stato designato il dott. Roberto Coppari;

VISTA la nota prot. n. 1005 del 5 luglio 2005 dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), con la quale - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) della legge regionale 24/1999 - è stata designata la sig.ra Lieta dell'Oste;

VISTE le note inviate da SUNIA in data 12 luglio 2005, da SICET in data 28 luglio 2005, da UIL-UNIAT in data 4 agosto 2005, da ASSOCASA in data 8 luglio 2005, da Federcasa in data 14 luglio 2005 e da ANAI-CISAL, pervenuta in data 28 luglio 2005;

ATTESA la mancanza di una designazione congiunta da parte delle organizzazioni degli assegnatari, prevista dall'articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale 24/1999, laddove dispone che la succitata Commissione è composta, tra gli altri, «da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale»;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche, il quale stabilisce che: «Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni»;

VISTA la generalità di Giunta n. 2188 del 5 settembre 2005, alla luce della quale la Giunta regionale ha ritenuto di disporre, da parte di una Commissione regionale composta dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici dott. Franco Scubogna, dal Direttore del Servizio edilizia residenziale dott. Fulvia Dotto e da un funzionario della Direzione stessa, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla generalità medesima;

VISTA la nota prot. n. ALP.5/33120-E/1/6 del 9 settembre 2005 con la quale è stato individuato nel dott. Giorgio Ursig il funzionario della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici facente parte della Commissione regionale incaricata dello svolgimento del sorteggio;

VISTO il verbale del sorteggio, al quale sono stati invitati tutti i rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative su base regionale con nota prot. n. ALP.5/32593-E/1/6 del 5 settembre 2005, svoltosi in data 9 settembre 2005, e sottoscritto dai membri della Commissione regionale sopra menzionata, nonché dai rappresentanti degli assegnatari presenti alla riunione;

PRESO ATTO delle risultanze del sorteggio attestate dal suddetto verbale, da cui si evince che per l'ATER dell'Alto Friuli il rappresentante degli assegnatari da nominare è il sig. Italo Pio Roia, individuato tra quelli indicati da Assocasa con la succitata nota;

VISTA la nota congiunta prot. n. 255 del 14 luglio 2005 della Confederazione cooperative italiane - Unione regionale, della Lega delle cooperative Friuli-Venezia Giulia e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, con la quale - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e) della legge regionale 24/1999 - è stato designato congiuntamente il sig. Sebastiano Sanna;

VISTE le dichiarazioni o autorizzazioni prodotte, da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA in particolare l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Presidente della succitata Commissione accordata al magistrato, dott. Roberto Coppari, dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 dicembre 2005, giusta comunicazione del Comitato di Presidenza del C.S.M. del 20 dicembre 2005, a seguito dell'esperimento della procedura di interpello a livello regionale da parte della Corte d'Appello di Trieste;

RILEVATO che, in relazione al ritardo nel conferimento dell'autorizzazione di cui al precedente capoverso, non è stato possibile rispettare i termini stabiliti per il rinnovo della citata Commissione, quali previsti dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, nonché dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, in materia di «prorogatio» delle attività istituzionali degli organi scaduti dalla data di cessazione dei precedenti;

VISTE le ulteriori dichiarazioni prodotte, da parte dei soggetti designati, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto con l'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ed altresì ai sensi di quanto comunicato con la Circolare n. 4 del 28 febbraio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3310 del 19 dicembre 2005;

DECRETA

È nominata la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli, nella seguente composizione:

a) Presidente: dott. Roberto Coppari;

b) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dell'A.T.E.R. dell'Alto Friuli o suo delegato;

c) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig.ra Lieta dell'Oste;

d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig. Italo Pio Roia;

e) rappresentante delle cooperative: sig. Sebastiano Sanna;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riferimento all'articolo 38, comma 3, in base al quale la definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Regione, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001, come modificato con regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 063 del 28 febbraio 2004, recante in Allegato, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001, come modificato con Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 063 del 28 febbraio 2004, con particolare riferimento all'articolo 2, lettera b), in base al quale è definita piccola o media impresa qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'Allegato I al citato regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione;

ATTESO che con decisione della Commissione europea C(2005) 3707 del 30 settembre 2005, la stessa ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all'integrazione della definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, nei regimi di aiuti di Stato esistenti, gestiti dal Ministero delle attività produttive, elencati nella decisione stessa, in base alle indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive fornite con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 238 del 12 ottobre 2005;

RITENUTO necessario pertanto indicare ed aggiornare la definizione di microimpresa, piccola e media impresa, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea sopra richiamate;

RITENUTO opportuno tenere conto, nell'indicare ed aggiornare la definizione di microimpresa, piccola e media impresa, delle indicazioni fornite con il citato decreto ministeriale ed approvate con la menzionata decisione della Commissione europea C(2005) 3707, conformemente alle richieste formulate in tale senso dalle associazioni di categoria e da Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 3363;

DECRETA

È approvato il regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2005

ILLY

Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000.

Art. 1

(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il presente regolamento indica e aggiorna la definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

Art. 2

(Categorie di imprese)

1. Le imprese sono classificate microimpresa, piccola impresa e media impresa (complessivamente definita PMI), in base al numero degli occupati espressi in unità - lavorative - anno (ULA) e delle soglie finanziarie che caratterizzano l'attività economica, secondo le categorie individuate ai commi 2, 3, e 4.

2. Media impresa: rientrano nella categoria della media impresa le PMI che:

a) occupano meno di 250 ULA e

b) realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

3. Piccola impresa: rientrano nella categoria della piccola impresa le PMI che:

a) occupano meno di 50 ULA e

b) realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

4. Microimpresa: rientrano nella categoria della microimpresa le PMI che:

a) occupano meno di 10 ULA e

b) realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

5. Ai fini della classificazione della PMI nelle categorie di cui ai commi 2, 3 e 4, i requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie, rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) dei medesimi commi 2, 3 e 4, sono cumulativi, nel senso che devono sussistere entrambi.

6. Le imprese che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 2, 3 e 4, sono considerate grandi imprese.

Art. 3

(Imprese non rientranti nella definizione di PMI)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, non sono annoverate tra le PMI le imprese detenute, direttamente o indirettamente, per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto, da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

2. Il capitale o i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti tramite una o più imprese.

Art. 4

(Fatturato e totale di bilancio)

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2:

a) per fatturato s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari. Tale importo corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Art. 5

(Imprese esonerate dalla tenuta di contabilità)

1. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, le informazioni di cui all'articolo 4 sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 6

(Occupati e calcolo delle ULA)

1. Gli occupati dell'impresa sono:

a) i dipendenti dell'impresa;

b) coloro che lavorano per l'impresa con un rapporto di dipendenza e che, per la legislazione nazionale, sono considerati dipendenti;

c) gli imprenditori individuali;

d) i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), vanno computati i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.

3. Ai fini del comma 1, lettera d), i soci devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in ULA, il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra società e socio specifichi una durata inferiore all'anno, nel qual caso si calcola la corrispondente frazione di ULA.

4. Gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento non sono compresi nel calcolo delle persone occupate.

5. Il personale posto in cassa integrazione straordinaria non viene considerato ai fini del calcolo degli occupati.

6. La durata dei congedi di maternità, paternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

7. Gli occupati sono espressi in ULA.

8. Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno.

9. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto regolante la prestazione temporalmente limitata e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari.

Art. 7

(Periodo di riferimento per il calcolo degli occupati e degli importi finanziari)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, ai fini del calcolo dei requisiti previsti dall'articolo 2, il fatturato ed il totale di bilancio sono quelli desunti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

2. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli occupati è lo stesso cui si riferiscono i dati finanziari ai sensi del comma 1.

Art. 8

(Imprese di nuova costituzione)

1. Per le imprese di nuova costituzione che alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data stessa.

Art. 9

(Tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari)

1. Ai fini del calcolo degli occupati e delle soglie finanziarie è necessario tener presente la tipologia dell'impresa al momento della presentazione della domanda che, a seconda delle diverse forme di relazione con altre imprese, in termini di partecipazione al capitale o ai diritti di voto, viene definita:

a) autonoma, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

   1) l'impresa non è identificabile come impresa associata o collegata ai sensi delle lettere b) e c), oppure

   2) il capitale dell'impresa è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;

b) associata, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1) l'impresa non è identificabile come impresa collegata ai sensi della lettera c) e

2) tra più imprese ricorre la seguente relazione: un'impresa (impresa immediatamente a monte) detiene, da sola o assieme a una o più imprese collegate ai sensi della lettera c), almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle), fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11;

c) collegata, quando l'impresa si trova in una delle seguenti relazioni con un'altra impresa:

1) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

4) l'impresa in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto;

5) l'impresa subisce un'influenza dominante per effetto di un intervento diretto o indiretto nella gestione da parte di investitori istituzionali di cui all'articolo 11.

2. Le imprese tra le quali sussiste una delle relazioni di cui al comma 1, lettera c), tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a condizione che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su un mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, devono verificarsi contemporaneamente le conseguenti condizioni:

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Art. 10

(Occupati, fatturato ed attivo di bilancio in presenza di imprese associate e collegate)

1. Ai fini del calcolo degli occupati, del fatturato e del totale di bilancio, ai dati dell'impresa richiedente saranno sommati, per un ammontare pari alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto - in caso di difformità si prende in considerazione la percentuale più elevata - gli ULA, il fatturato o il totale di bilancio delle imprese associate all'impresa richiedente situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa medesima. Vanno inoltre sommati per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento.

2. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera c) ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese in conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati degli occupati e dei dati finanziari desunti dal bilancio d'esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Art. 11

(Investitori istituzionali)

1. L'impresa richiedente è considerata autonoma se la soglia di partecipazione del 25%, di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, è raggiunta o superata dalle seguenti categorie di investitori, purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con la richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercenti regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio, che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che l'investimento totale in una stessa impresa non superi 1.250.000,00 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici o privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

2. Ai fini della sussistenza delle ipotesi di collegamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, gli investitori di cui al comma 1 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci dell'impresa medesima.

Art. 12

(Modulistica)

1. Ai fini di agevolare le imprese nell'accesso agli incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le dichiarazioni relative alla definizione di PMI sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

Art. 13

(Identificazione dei regimi d'aiuto)

1. Le definizioni oggetto del presente regolamento si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005: subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'Amministrazione regionale, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ed a decorrere dalla data indicata nell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione centrale competente;

b) per i regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come rispettivamente modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e dal Regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, nonché sulla base del Regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 e del Regolamento (CE) n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004: a decorrere dal 1° gennaio 2005; in sede di prima applicazione del presente regolamento, l'elenco di tali regimi, aggiornato alla data di adozione del medesimo regolamento, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione centrale competente;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005: subordinatamente alla ricezione da parte della Commissione europea della comunicazione, effettuata dall'Amministrazione regionale, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE ed a decorrere dalla data indicata nel relativo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione centrale competente;

d) per i regimi istituiti secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 ed al regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 e non rientranti nei casi di cui alle successive lettere e) ed f): a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento;

e) per i regimi di aiuto e «de minimis» che prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005: dalla data medesima;

f) per i regimi «de minimis» che fanno riferimento ai «parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese» e che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2006: dalla data medesima.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla decorrenza del termine fissato dal comma 1 dell'articolo 13 per l'applicazione delle definizioni previste dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le definizioni di piccola e media impresa previste dalle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente fissate per i singoli regimi di aiuto e «de minimis» che non prevedano esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005.

2. L'Amministrazione regionale provvede ad adeguare tutti i regimi di aiuto alle definizioni previste dal presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2005, n. 0464/Pres.

Legge regionale 30/1999. Sostituzione componenti Commissione disciplinare di primo grado.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 ed in particolare l'articolo 25, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che al comma 1, istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore;

VISTO il comma 2 del citato articolo 25, che stabilisce che la suddetta Commissione disciplinare sia composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, di cui almeno uno laureato in giurisprudenza;

VISTO il comma 9 del citato articolo 25, che prevede che le funzioni di segretario della suddetta Commissione disciplinare siano svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C;

VISTE le dimissioni rassegnate in data 3 novembre 2005 dal dott. Giorgio Peresson da Presidente di detta Commissione;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione del dimissionario dott. Giorgio Peresson, attribuendo allo specialista Ispettore C.F.R. Fabio Missana, già componente supplente, le funzioni di Presidente della Commissione, nonché alla nomina, quale componente supplente, della dipendente regionale dott.ssa Laura Roberta Chiussi, in sostituzione del sig. Fabio Missana;

VISTA la nota di data 20 ottobre 2005 con la quale il componente della citata Commissione dott. Graziano Olivo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, successivamente ritirate con nota di data 4 novembre 2005;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3317 del 19 dicembre 2005;

DECRETA

Il sig. Fabio Missana è nominato Presidente della Commissione disciplinare di primo grado prevista dall'articolo 25 della legge regionale 30/1999 e successive modifiche e integrazioni presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in sostituzione del dott. Giorgio Peresson, dimissionario e la dott.ssa Laura Roberta Chiussi componente supplente in seno alla medesima, in sostituzione del sig. Fabio Missana

Detta Commissione risulta attualmente pertanto così composta:

- sig. Fabio Missana - (Presidente)
- dott. Graziano Olivo - (componente)
- rag. Roberto Muscari - (componente)
- dott.ssa Laura Roberta Chiussi - (supplente)
- - dott.ssa Antonella Conte - (segretario)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2005, n. 0465/Pres.

Affidamento di incarico ex legge regionale 15/1981, articolo 15 per l'esecuzione di verifiche e prove funzionali (collaudo funzionale) per la riapertura al pubblico esercizio della telecabina Camporosso - Monte Lussari.

IL PRESIDENTE

VISTA la nota di data 16 dicembre 2005 con la quale la Società Promotur S.p.A. chiede l'effettuazione di una visita di ricognizione straordinaria sulla telecabina «Camporosso - Monte Lussari» in Comune di Tarvisio a seguito dell'incendio sviluppatosi sulla stazione a monte in data 8 novembre 2005, comportante la sostituzione di numerosi componenti danneggiati;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riguardante le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, ed in particolare l'articolo 4 che prevede il rilascio dell'autorizzazione per la riapertura dopo l'immissione in servizio di materiale nuovo, rinnovato o modificato e l'articolo 5 che subordina tale autorizzazione al favorevole esito di verifiche e prove funzionali , rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità;

VISTA la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone ed in particolare l'articolo 15, il quale prevede che le verifiche e prove funzionali (collaudo funzionale) per l'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune vengano eseguite su incarico del Presidente della Regione, da un ingegnere della competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, con l'eventuale aggregazione di uno o più tecnici esperti nel settore qualora trattisi di opere particolarmente complesse;

CONSIDERATO che, in applicazione del sopracitato articolo 15 della legge regionale 15/1981 ed in con-

formità con quanto avviene nel resto del territorio nazionale, per l'effettuazione del collaudo funzionale si rende necessario disporre di una Commissione costituita da una terna di ingegneri esperti nel settore, ossia aggregare all'ing. Albino Del Piccolo, addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, altri due ingegneri esperti nel settore, individuabili nelle seguenti persone:

– dott. ing. Claudio Visentin, ex direttore del Servizio impianti a fune della provincia autonoma di Trento, attualmente in quiescenza, membro della Commissione F.A.T., già partecipante ad un altro collaudo su un impianto del territorio regionale;

– dott. ing. Sergio Boldrin, vicedirettore dell'ufficio speciale trasporti ed impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia, ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio;

RAVVISATA la necessità di poter disporre quanto prima dell'impianto, che rappresenta, con la relativa pista di discesa, l'elemento di maggior richiamo turistico del Tarvisiano e, conseguentemente, di prevenire la possibilità di ritardi nell'esecuzione delle verifiche e prove funzionali, dovuti ad eventuali impedimenti temporanei di uno o più membri della Commissione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere anche alla nomina dei sottoelencati membri supplenti con relativo ordine di precedenza:

– dott. Ing. Marco Rinaldi, Direttore di esercizio di impianti a fune, nonché Presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti a Fune (A.N.I.T.I.F.);

– dott. ing. Giuliano Stabon, professore incaricato presso l'università degli studi di Trieste, esperto in materia di impianti a fune e direttore di esercizio di diversi impianti a fune;

DECRETA

1. Per quanto stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 15/1981, l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali sulla telecabina «Camporosso - Monte Lussari» è affidata alla Commissione di collaudo composta dai seguenti membri:

– dott. ing. Albino Del Piccolo, addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

– dott. ing. Claudio Visentin, ex direttore del Servizio impianti a fune della provincia autonoma di Trento, attualmente in quiescenza, membro della Commissione F.A.T., già partecipante ad un altro collaudo su un impianto del territorio regionale;

– dott. ing. Sergio Boldrin, vicedirettore dell'ufficio speciale trasporti ed impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia, ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio;

2. A garanzia dell'esecuzione dei collaudi funzionali, sono nominati i seguenti componenti supplenti, con relativo ordine di precedenza:

– dott. Ing. Marco Rinaldi, Direttore di esercizio di impianti a fune, nonché Presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti a Fune (A.N.I.T.I.F.);

– dott. ing. Giuliano Stabon, professore incaricato presso l'Università degli Studi di Trieste, esperto in materia di impianti a fune e direttore di esercizio di diversi impianti a fune;

3. Gli oneri per le verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 15/1981.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2005, n. 0466/Pres.

Legge regionale 17/1990, articolo 3 e articolo 12. Calendario dei turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburanti operanti nell'ambito delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, il quale attribuisce alla Regione i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti;

VISTI gli articoli 3, così come modificato dall'articolo 15 della sopraccitata legge regionale 8/2002 e 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, che disciplinano la determinazione annuale del calendario dei turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburanti;

RITENUTO di assicurare un razionale servizio di distribuzione dei carburanti e di garantirne l'esercizio durante i giorni festivi e predomenicali, mediante turnazione non inferiore al 25% degli impianti in attività in ciascuna provincia;

VISTO il calendario di turnazione per l'anno 2006 formulato, previa consultazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei gestori e delle organizzazioni delle compagnie petrolifere concessionarie, ad opera delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

ATTESO che, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, al fine di garantire la massima diffusione del servizio, ha segnalato una diversa turnazione dei distributori di carburante nel Comune di Grado;

CONSIDERATO che l'articolo 12 della legge regionale 17/1990 prevede che i calendari provinciali relativi all'effettuazione dei turni festivi e predomenicali dei distributori di carburanti vengano approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto del Presidente della Regione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 3362

DECRETA

I turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburanti operanti nell'ambito delle distinte province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006, sono stabiliti in conformità ai calendari allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2005

ILLY

CALENDARIO TURNI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Provincia di Udine

ANNO 2006

A	B	C	D
		01-gen	06-gen
08-gen	15-gen	22-gen	29-gen
05-feb	12-feb	19-feb	26-feb
05-mar	12-mar	19-mar	26-mar
02-apr	09-apr	16-apr	17-apr
23-apr	25-apr	30-apr	01-mag
07-mag	14-mag	21-mag	28-mag
02-giu	04-giu	11-giu	18-giu
25-giu	02-lug	09-lug	16-lug
23-lug	30-lug	06-ago	13-ago
15-ago	20-ago	27-ago	03-set
10-set	17-set	24-set	01-ott
08-ott	15-ott	22-ott	29-ott
01-nov	05-nov	12-nov	19-nov
26-nov	03-dic	08-dic	10-dic
17-dic	24-dic	25-dic	26-dic
31-dic			

CALENDARIO DEI TURNI FESTIVI E PREDOMENICALI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PROVINCIA DI GORIZIA ANNO 2006

TURNO "A"

GENNAIO **6 – 29**
FEBBRAIO **26**
MARZO **26**
APRILE **17**
MAGGIO **1 – 28**
GIUGNO **18**
LUGLIO **16**
AGOSTO **13**
SETTEMBRE **3**
OTTOBRE **1 - 29**
NOVEMBRE **19**
DICEMBRE **10 – 26**

TURNO "B"

GENNAIO **8**
FEBBRAIO **5**
MARZO **5**
APRILE **2 – 23**
MAGGIO **7**
GIUGNO **2 – 25**
LUGLIO **23**
AGOSTO **15**
SETTEMBRE **10**
OTTOBRE **8**
NOVEMBRE **1 – 26**
DICEMBRE **17 – 31**

TURNO "C"

GENNAIO **15**
FEBBRAIO **12**
MARZO **12**
APRILE **9 – 25**
MAGGIO **14**
GIUGNO **4**
LUGLIO **2 – 30**
AGOSTO **20**
SETTEMBRE **17**
OTTOBRE **15**
NOVEMBRE **5**
DICEMBRE **3 – 24**

TURNO "D"

GENNAIO **1 – 22**
FEBBRAIO **19**
MARZO **19**
APRILE **16 – 30**
MAGGIO **21**
GIUGNO **11**
LUGLIO **9**
AGOSTO **6 – 27**
SETTEMBRE **24**
OTTOBRE **22**
NOVEMBRE **12**
DICEMBRE **8 – 25**

CALENDARIO DEI TURNI FESTIVI E PREDOMENICALI DEI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE ANNO 2006

COMUNE DI GRADO DAL 01.01 AL 31.05 - DAL 01.10 AL 31.12 TURNI 33%

TURNO "A"

GENNAIO **6 – 22**
FEBBRAIO **12**
MARZO **5 – 26**
APRILE **16 - 25**
MAGGIO **7 – 28**

OTTOBRE **8 – 29**
NOVEMBRE **12**
DICEMBRE **3 – 17 – 26**

TURNO "B"

GENNAIO **8 – 29**
FEBBRAIO **19**
MARZO **12**
APRILE **2 – 17 – 30**
MAGGIO **14**

OTTOBRE **15**
NOVEMBRE **1 – 19**
DICEMBRE **8 – 24 – 31**

TURNO "C"

GENNAIO **1 – 15**
FEBBRAIO **5 – 26**
MARZO **19**
APRILE **9 – 23**
MAGGIO **1 – 21**

OTTOBRE **1 – 22**
NOVEMBRE **5 – 26**
DICEMBRE **10 – 25**

COMUNE DI GRADO DAL 01.06 AL 30.09 TURNI 50%

TURNO "A"

GIUGNO **4 – 18**
LUGLIO **2 – 16 – 30**
AGOSTO **13 – 20**
SETTEMBRE **3 – 17**

TURNO "B"

GIUGNO **2 – 11 – 25**
LUGLIO **9 – 23**
AGOSTO **6 – 15 – 27**
SETTEMBRE **10 – 24**

CALENDARIO DEI TURNI FESTIVI E PREDOMENICALI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PROVINCIA DI PORDENONE ANNO 2006

2006			
Turno A	**Turno B**	**Turno C**	**Turno D**
GEN 06 - 29	GEN 08	GEN 15	GEN 01 - 22
FEB 26	FEB 05	FEB 12	FEB 19
MAR 26	MAR 05	MAR 12	MAR 19
APR 17	APR 02 - 23	APR 09 - 25	APR 16 - 30
MAG 01 - 28	MAG 07	MAG 14	MAG 21
GIU 18	GIU 02 - 25	GIU 04	GIU 11
LUG 16	LUG 23	LUG 02 - 30	LUG 09
AGO 13	AGO 15	AGO 20	AGO 06 - 27
SET 03	SET 10	SET 17	SET 24
OTT 01 - 29	OTT 08	OTT 15	OTT 22
NOV 19	NOV 01 - 26	NOV 05	NOV 12
DIC 10 - 26	DIC 17 - 31	DIC 03 - 24	DIC 08 - 25

CALENDARIO DEI TURNI FESTIVI E PREDOMENICALI
DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
PROVINCIA DI TRIESTE
ANNO 2006

1	GENNAIO	TURNO C
6	GENNAIO	TURNO D
8	GENNAIO	TURNO A
15	GENNAIO	TURNO B
22	GENNAIO	TURNO C
29	GENNAIO	TURNO D
5	FEBBRAIO	TURNO A
12	FEBBRAIO	TURNO B
19	FEBBRAIO	TURNO C
26	FEBBRAIO	TURNO D
5	MARZO	TURNO A
12	MARZO	TURNO B
19	MARZO	TURNO C
26	MARZO	TURNO D
2	APRILE	TURNO A
9	APRILE	TURNO B
16	APRILE	TURNO C
17	APRILE	TURNO D
23	APRILE	TURNO A
25	APRILE	TURNO B
30	APRILE	TURNO C
1	MAGGIO	TURNO D
7	MAGGIO	TURNO A
14	MAGGIO	TURNO B
21	MAGGIO	TURNO C
28	MAGGIO	TURNO D
2	GIUGNO	TURNO A
4	GIUGNO	TURNO B
11	GIUGNO	TURNO C
18	GIUGNO	TURNO D
25	GIUGNO	TURNO A
2	LUGLIO	TURNO B
9	LUGLIO	TURNO C
16	LUGLIO	TURNO D
23	LUGLIO	TURNO A
30	LUGLIO	TURNO B
6	AGOSTO	TURNO C
13	AGOSTO	TURNO D
15	AGOSTO	TURNO A
20	AGOSTO	TURNO B
27	AGOSTO	TURNO C
3	SETTEMBRE	TURNO D
10	SETTEMBRE	TURNO A
17	SETTEMBRE	TURNO B
24	SETTEMBRE	TURNO C
1	OTTOBRE	TURNO D
8	OTTOBRE	TURNO A
15	OTTOBRE	TURNO B
22	OTTOBRE	TURNO C
29	OTTOBRE	TURNO D
1	NOVEMBRE	TURNO A
5	NOVEMBRE	TURNO B
12	NOVEMBRE	TURNO C
19	NOVEMBRE	TURNO D
26	NOVEMBRE	TURNO A
3	DICEMBRE	TURNO B
8	DICEMBRE	TURNO C
10	DICEMBRE	TURNO D
17	DICEMBRE	TURNO A
24	DICEMBRE	TURNO B
25	DICEMBRE	TURNO C
26	DICEMBRE	TURNO D
31	DICEMBRE	TURNO A

VSITO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2005, n. 0467/Pres.

Azioni di sistemi per il monitoraggio-assistenza tecnica. Iscrizione risorse premiali assegnate dalla delibera CIPE 17/2003 - Iscrizione fondi statali.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con propria delibera n. 17 di data 9 maggio 2003, ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 1.803.380,00 a titolo di risorse premiali per azioni di sistema per il monitoraggio di cui la quota di euro 601.126,87 a titolo di assistenza tecnica;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2004, n. 086/2004/SGR/REF ai sensi della citata delibera del CIPE n. 17/2003 sono stati iscritti per l'attivazione del «Progetto monitoraggio» euro 472.260,00 negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 alle seguenti unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi: UPB dell'entrata 2.3.330/capitolo 1122 e UPB della spesa 52.3.280.2.1010/ capitolo 960;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la differenza di euro 128.866,87 nelle corrispondenti unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale per l'anno 2005;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 esistono già le appropriate unità previsionali di base nonché, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i relativi capitoli cui far affluire la predetta assegnazione di euro 128.866,87;

VISTO l'articolo 58 dell'allegato A del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.330 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1122 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 128.866,87 per l'anno 2005.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 52.2.280.2.1010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 960 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 128.866,67 per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 dicembre 2005, n. 0468/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 23. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio, la Provincia di Udine e il Comune di Tarvisio per la bonifica e il recupero ambientale del sito della miniera di Raibl a Cave del Predil.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'articolo 114, comma 20 prevede che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero del tesoro, individui con proprio decreto un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, indicando inoltre le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, del 31 luglio 2003, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3, foglio n. 375, con il quale è stato approvato il «Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli» unitamente a un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, previsto dal sopraccitato articolo 114, comma 20 della legge 388/2000;

VISTO in particolare l'allegato 2A di tale decreto che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia un finanziamento di € 1.000.000,00 per la Miniera di Raibl a Cave del Predil sita in Comune di Tarvisio;

ATTESO che il medesimo decreto demanda ad appositi Accordi di programma da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione e gli Enti locali interessati l'individuazione dei singoli interventi oggetto del finanziamento e la definizione delle modalità per la redazione dei piani di recupero e delle condizioni e dei termini per l'utilizzo delle risorse, il cui trasferimento sarà effettuato con successivo decreto a favore delle Regioni medesime;

VISTI in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del suddetto D.M. che dettano le modalità di individuazione, finanziamento, monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale delle aree ex estrattive minerarie e le procedure di revoca e di riassegnazione dei finanziamenti;

TENUTO CONTO che agli interventi di bonifica e recupero ambientale individuati nell'ambito di tali Accordi di programma si applicano le procedure, i limiti di accettabilità, i criteri stabiliti nel D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 così come definito dall'art. 8, comma 3 del più volte citato D.M.;

VISTA la deliberazione n. 449 del 7 dicembre 2005 con la quale la Giunta provinciale di Udine ha approvato la bozza dell'Accordo di programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari;

VISTA la deliberazione n. 2005/320 del 21 novembre 2005 con la quale la Giunta comunale di Tarvisio ha approvato la bozza dell'Accordo di programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari;

VISTI gli articoli 11 e 15 della legge 241/1990;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 7/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2005, n. 3241, con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dal medesimo delegato, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Provincia di Udine e il Comune di Tarvisio l'Accordo di programma sulla base dello schema allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Provincia di Udine e il Comune di Tarvisio il 16 dicembre 2005, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è approvato l'Accordo di programma per la bonifica ed il recupero ambientale del sito della Miniera di Raibl a Cave del Predil stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Provincia di Udine e il Comune di Tarvisio, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 dicembre 2005

ILLY

ACCORDO DI PROGRAMMA
Legge n. 388/2000, articolo 114, comma 20

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LA PROVINCIA DI UDINE

IL COMUNE DI TARVISIO

Per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari della miniera di Raibl a Cave del Predil

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e norme in materia di danno ambientale»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente «Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili»;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 104, della predetta legge n. 662/1996;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recente: «Attuazione delle direttive 92/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi» e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO in particolare l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO inoltre l'articolo 19 del suddetto decreto legislativo che stabilisce tra le competenze delle Regioni «la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti»;

VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 22 che stabilisce che «costituiscono parte integrante del Piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate»;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto del ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, del 20 agosto 1999 concernente «Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 e s.m. concernente «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato con D.P.G.R. n. 376/Pres. del 11 ottobre 1996;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare il comma 20 dell'articolo 114, il quale prevede che il decreto di cui ai comma 17 (piano di completamento delia bonifica e del recupero ambientale dell'alea industriale di Bagnoli) dovrà indicare altresì un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione del relativi piani di recupero;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2003, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3 foglio n. 375, concernente l'approvazione del «Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli» unitamente ad un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, commi 17 e 20 tra le quali figurano nell'allegato 2 A al citato decreto i siti ex estrattivi minerari del comprensorio minerario della miniera di Raibl a Cave del Predil-Tarvisio;

CONSIDERATO che il medesimo decreto prevede di demandare ad appositi accordi di programma, da stipularsi tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e le singole Regioni e Province Autonome interessate, l'individuazione degli interventi, dei soggetti beneficiari nonchè la definizione delle modalità, delle condizioni e dei termini per la redazione dei piani di recupero e per l'erogazione dei finanziamenti e di trasferire alle Regioni medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate e finanziate con le risorse previste dall'articolo 114, comma 20, della legge 29 dicembre 2000, n. 388 pari a 14.884.689,00 euro iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con le eventuali risorse attivate da parte dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma secondo le modalità ed i termini del medesimo;

VISTI in particolare gli articoli 8, 9 e 10 del suddetto D.M. che dettano le modalità di individuazione, finanziamento, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica e recupero ambientale delle aree ex estrattive minerarie;

TENUTO CONTO che agli interventi di messa in sicurezza di emergenza, di bonifica e recupero ambientale individuati nell'ambito dagli accordi di programma si applicano le procedure, i limiti di accettabilità, i

criteri stabiliti nel decreto 25 ottobre 1999, n. 471 così come definito dall'articolo 8, comma 2 del più volte citato D.M.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio»;

TENUTO CONTO che dovrà essere verificato il quadro delle responsabilità nell'inquinamento del sito, ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi di bonifica;

CONSIDERATO che, in caso di mancata identificazione ovvero inadempienza dei soggetti responsabili, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di proprietario dell'area, intende attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, decreto legislativo n. 22/1997, con messa in mora e in danno dei soggetti obbligati inadempienti e successivo esperimento delle obbligatorie azioni di rivalsa per il recupero delle somme spese;

RITENUTO NECESSARIO pervenire alla stipula del presente Accordo al fine di ripartire i finanziamenti tra gli interventi indicati in dettaglio nel successivo articolato e nella scheda tecnica allegata, subordinando l'effettivo trasferimento di tali riscse alla Regione, soggetto attuatore, al rispetto delle condizioni ivi indicate e comunque in relazione all'effettiva disponibilità di cassa e conformemente alla vigente normativa di settore;

VISTA la delibera della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3241 del 12 dicembre 2005 con la quale è stata approvata la proposta definitiva relativa all'Accordo di Programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estattivi minerari della miniera di Raibl a Cave del Predil

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LA PROVINCIA DI UDINE

IL COMUNE DI TARVISIO

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO AMBIENTALE
DELLE AREE EX ESTRATTIVE MINERARIE DI CUI
ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

Articolo 1

Recepimento delle premesse, del documento programmatico e delle schede attività/intervento

1. Le premesse cui copra e gli allegati formano parte integrante e sostenziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2

Oggetto dell 'accordo

1. Il presente Accordo di Programma costituisce il riferimento programmati co-finanziario finalizzato all'attuazione dell'intervento indicato al successivo articolo 5, che richiede, per la sua realizzazione, l'azione coordinata e integrata dei diversi soggetti coinvolti, ovvero del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e del Comune di Tarvisio.

2. Potranno costituire parte integrante del presente accordo gli eventuali protocolli d'intesa ed altre forme di accordo che saranno stipulate tra la Regione Friuli Venezia Giulia, gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici

e privati al fine di dirimere le problematiche tecnico-ambientali e perseguire gli obiettivi di cui al presente accordo di programma.

Articolo 3

Finalità ed obiettivi generali

1. L'Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali regionali, definisce gli interventi finalizzati a contenere la diffusione degli inquinanti, ridurne la presenza ai valori limite consentiti al fine di evitare gli effetti dell'inquinamento sull'ambiente e del rischio connessi alla presenza dell'ex miniera di Raibl a Cave del Predil, nell'ottica del risanamento del territorio.

2. L'area individuata presenta livelli elevati di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che determinano un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente naturale.

3. Gli interventi saranno realizzati attraverso metodologie di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale e recupero dei siti inquinati, di cui al D.M. n. 471/1999.

4. La realizzazione degli interventi programmati porterà all'aumento delle specifiche conoscenze tecnico - scientifiche in materia di bonifica di siti inquinati, ciò attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e l'approfondimento dei comportamenti delle matrici ambientali in presenza di specifiche situazioni di contaminazione.

5. La possibilità di agire su un'area territoriale non più contaminata potrà dare l'opportunità di eseguire importanti interventi di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e recupero del territorio, anche a fini diversi, fornendo utili esperienze per gli interventi attualmente ancora nella fase di disinquinamento.

Articolo 4

Quadro degli interventi

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 3 le parti firmatarie del presente accordo si impegnano, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, all'attuazione degli interventi individuati nel successivo articolo 5 e dettagliatamente illustrati nella scheda allegata che riportano i dati identificativi dei predetti, i costi di realizzazione, la copertura, finanziala, le attività propedeutiche all'inizio o al completamento dei lavori. Tali interventi sono coerenti con il quadro programmatico e con le normative nazionali e regionale in materia di bonifica dei siti contaminati.

2. In particolare la Regione, in qualità di proprietario dell'area, intende attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 17, decreto legislativo n. 22/1997, in danno dei soggetti obbligati inadempienti.

3. Le somme spese per gli interventi, recuperate a seguito delle azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti, saranno introitate dalla Regione Friuli Venezia Giulia su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate. Il successivo utilizzo delle suddette risorse è subordinato alla stipula di Accordi di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Friuli Venezia Giulia ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi nel medesimo settore.

Articolo 5

Intervento Area mineraria dismessa Miniera di Raibl a Cave del Predil in Comune di Tarvisio (Udine)

1. Sulla base delle caratteristiche dei depositi, allo stato attuale, è possibile' proporre le seguenti tipologie di intervento:

a) Elaborazione del piano di caratterizzazione e dei primi interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e sistemazione dei dati;

b) Realizzazione delle attività di caratterizzazione e dei primi interventi di MISE;

c) Esiti delle attività di cui sopra e monitoraggio post-intervento;

d) Relazione finale e progettazione degli interventi di bonifica definitiva e/o di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e recupero del territorio.

2. Una volta realizzato il Piano di investigazione sarà possibile definire ulteriori interventi di «messa in sicurezza d'emergenza» e di «bonifica e/o messa in sicurezza permanente» e/o di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e recupero del territorio. Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte del soggetto attuatore è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo, come da allegato.

Titolare intervento	**Comune**	**Descrizione intervento** nella Miniera del Predil
Regione Friuli Venezia Giulia	Tarvisio(UD)	Messa in sicurezza di emergenza Caratterizzazione Bonifica con misure di m.i.s.e.

3. Il cronoprogramma degli interventi è articolato secondo le seguenti fasi:

Presunta data di inizio attività: aprile 2006

Presunta data di fine lavori: agosto 2008

Articolo 6

Quadro finanziario

1. L' intervento di cui all'articolo 5 è finanziato, ai sensi dell'articolo 114, comma 20, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, sulla base della ripartizione delle risorse assegnate risultante dall'elenco di cui al D. M. 31 luglio 2003.

Le risorse finanziarie previste nel presente accordo, attribuite in prima applicazione solo ed esclusivamente agli interventi riportati nelle schede allegate, sono trasferite, nei limiti delle disponibilità di cassa, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con successivi decreti e sono utilizzate con le modalità ed i termini stabiliti nel presente accordo, nel rispetto, altresì, della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Il costo complessivo dell'accordo è di euro 1.000.000,00.

Tale importo è finanziato con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, stanziate a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del D.M. del 31 luglio 2003, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, reg. n. 3 foglio n. 375, concernente l'approvazione del «Piano di completamento di bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli» e di un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale, a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale, previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, commi 17 e 20;

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo è effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca, dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle ordinarie attività tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero anche avvalendosi dell'ARPA. A tal fine è prevista la nomina da parte della Regione medesima di un responsabile dell'intervento.

2. Il soggetto responsabile dell'intervento, ogni sei mesi, predispone e trasmette al responsabile dell'attuazione dell'accordo una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia provvede semestralmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi dell'APAT, ove rilevi gravi inadempienze, procede alla revoca delle risorse destinandole ad altri interventi secondo le modalità indicate al successivo articolo 8 (procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di rassegnazione).

5. In particolare, il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia di Udine mediante apposita certificazione in ottemperanza all'art. 12, comma 2, del D.M. n. 471/1999.

Articolo 8

Procedure di revoca dai finanziamenti e procedure di riassegnazione

1. I finanziamenti concessi ai sensi del D.M. 31 luglio 2003 sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10, comma 8 quinquies, della legge 27 febbraio 1997, n. 30 di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.

2. Le risorse finanziarie revocate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 1, sono destinate ad altri interventi possibilmente nell'ambito della stessa area oppure per interventi in altre aree ricornprese nel Piano straordinario.

3. Le somme derivanti dalle minori spese che risultano dai relativi quadri economici, nonché quelle che residuano al termine dei lavori, possono essere utilizzate per altri interventi da realizzarsi nella stessa area o in altre aree ricomprese nel Piano straordinario.

Articolo 9

Impegno dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad accettare ed attuare, sulla base della specifiche competenze, lo spirito di concertazione, di dialogo e di collaborazione il quale questo atto di negoziazione viene stipulato.

2. Gli impegni generali assunti dai firmatari sono quelli di:

a) creare un clima di collaborazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi, di cui all'articolo 3;

b) avviare e portare a compimento le iniziative assunte nel presente accordo, in ogni fase della filiera decisionale/attuativa;

c) svolgere un'azione di promozione ed accompagnamento nei confronti degli altri soggetti pubblici, dei soggetti sociali ed economici che operano sul territorio, e della popolazione locale;

d) vigilare sull'attuazione del presente accordo e sull'efficacia delle azioni da intraprendere.

3. I soggetti sottoscrittori, inoltre, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

a) rispettare i termini concordati ed indicati nel presente accordo e nelle schede allegate;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e sue modificazioni ed integrazioni;

c) procedere periodicamente alla verifica del presente accordo e, se necessario, a proporre eventuali aggiornamenti al responsabile dell'attuazione dell'Accordo;

d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività e tipologie di intervento individuate nel presente Accordo;

e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedi mentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, rifardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente.

4. La realizzazione degli interventi deve essere assunta con il coinvolgimento e con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, ognuno nei propri ambiti di competenza, innestando un processo di valorizzazione, qualificazione e corresponsabilizzazione dei soggetti che operano sui territorio.

Articolo 10

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individua quale soggetto responsabile della sua attuazione il dott. Alessandro Baucero, Direttore centrale patrimonio e servizi generali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il responsabile dell'attuazione dell'accordo ha il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) promuovere di concerto con il responsabile del singolo intervento le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;

d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo trasmettendo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori che conterrà, altresì, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo;

e) attivare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi, così come previsto dalla normativa vigente;

f) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'accordo, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del presente accordo.

Articolo 11

Responsabile dell'intervento

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, viene indicato il responsabile dell'attuazione dell'intervento, nominato su indicazione del responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

2. Il responsabile dell'intervento ha il compito di:

a) verificare l'attuazione degli impegni assunti e segnalare al responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

b) predisporre, con cadenza almeno semestrale, la relazione di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla al responsabile dell'accordo;

c) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

3. Entro il termine di 60 giorni dalla nomina il soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento predispone e consegna al responsabile dell'Accordo una relazione sintetica dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'atto amministrativo di impegno alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 12

Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti in merito alla interpretazione ed attuazione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

3. Ogni controversia, derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsti dal contratto di appalto.

Articolo 13

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo fattispecie di inadempimento.

3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il soggetto responsabile dell'accordo invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che adempia entro un termine prefissato.

4. Il soggetto cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.

5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio, formulando una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.

6. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano i risultai dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attiva le procedure per la revoca del finanziamento.

7. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per danni arrecati.

Articolo 14

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. L'Accordo, che rimane in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti, è prorogabile per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

3. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo che beneficiano fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e tempistica individuata dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Roma, 16 dicembre 2005

per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
(firma illeggibile)

per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(firma illeggibile)

per la Provincia di Udine
(firma illeggibile)

per il Comune di Tarvisio
(firma illeggibile)

SCHEDA ALLEGATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA EX MINERARIA DI RAIBL A CAVE DEL PREDIL IN COMUNE DI TARVISIO – LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

1 *AREA EX ESTRATTIVA MINERARIA*

Miniera in sotterraneo di "Pb-Zn" denominata "Raibl"

La miniera di Raibl è oggetto, tra l'altro, di contributo europeo INTERREG III/A Italia-Slovenia per la creazione del Parco Internazionale Geominerario di Cave del Predil.

2 *FINANZIAMENTO D.M. 31.07.03*

€.1.000.000,00

3 *SOGGETTO BENEFICIARIO DEI FINANZIAMENTI*

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

4 *SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI*

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale patrimonio e servizi generali

---

5 *LOCALIZZAZIONE DELL'AREA*

Provincia UDINE
Comune TARVISIO

L'area mineraria di Raibl è molto estesa, e la parte interessata da depositi di sterili della miniera stessa si trova a quota 890 m., in vicinanza del centro abitato, in fregio al Rio del Lago e a 1.800 m. dal Lago del Predil di particolare interesse ambientale, con presenza di strutture ed impianti sciistici.

Le particelle interessate risultano essere le seguenti:

(Comune amministrativo di Tarvisio – C.C.Cave del Predil)

f.m.27 mapp. 304/1 sup.mq. 1782 proprietà Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.m.27 mapp. 304/2 sup.mq. 1642 proprietà Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.m.27 mapp. 304/3 sup.mq. 283 proprietà Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.m.27 mapp. 304/4 sup.mq. 229 proprietà Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.m.27 mapp. 494/1 sup.mq. 102046 proprietà Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Piano di Caratterizzazione dovrà delineare i primi interventi e i centri di pericolo più importanti.

6 *TIPOLOGIA*

Centri di pericolo: Area Pubblica
Aree di inquinamento passivo: Pubbliche e Private

7 *ULTIMO CONCESSIONARIO*

SIM del Gruppo ENI.

8 *POSIZIONE AMMINISTRATIVA*

L'attività mineraria si conclude nel 1991 con la chiusura del ciclo estrattivo e la cessazione dell'ultimo concessionario

9	*SOGGETTI OBBLIGATI*

Ultimo concessionario SIM S.p.A., Gruppo ENI
Proprietario: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

10	*PRESUNTI RESPONSABILI DELL'INQUINAMENTO*

Concessionari (vedi punto 17).

11	*ENTI PREPOSTI AD ADOTTARE EVENTUALI INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA*

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

12	*SUPERFICIE CONTAMINATA STIMATA (m^2)*

La valutazione preliminare ha evidenziato un'area di indagine di circa 106.000 mq., tra il Rio del Lago e la pendice del Monte Re.
Tali valutazioni valgono in attesa di avere la cartografia derivante dall'esecuzione del Piano di Investigazione, dalla quale emergeranno le superfici dettagliate.

13	*DESCRIZIONE DELL'AREA*

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

La miniera dismessa di Raibl è ubicata all'estremo Nord-Est del Friuli a circa 1,5 km. dal confine sloveno in linea d'aria.
I limiti occidentale ed orientale sono definiti dai rilievi che delimitano il bacino idrografico del Rio del Lago; i limiti settentrionale e meridionale corrispondono alla Val Canale e al Lago del Predil.

14	*DESTINAZIONE D'USO PREVISTA DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI*

L'area nella quale si propongono gli interventi è quella interessata dal deposito esterno degli sterili della miniera a ridosso di zone abitate e sensibili dal punto di vista ambientale.
Attualmente, in presenza di una situazione consolidata, gli strumenti urbanistici prevedono "Discarica Zona D1" (non attiva), in attesa della riqualificazione dell'intero comparto.

15 ***DESTINAZIONE D'USO PREVISTA DAL PROGETTO DI BONIFICA***

L'area sarà destinata ad uso verde pubblico attrezzato con percorso didattico a completamento e supporto dell'esistente Museo della Miniera e del prossimo Parco Internazionale Geominerario.

16 ***DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE***

Il complesso minerario di Cave del Predil assumerà notevole valenza culturale e turistica come le realtà già esistenti nelle confinarie Slovenia e Carinzia con le quali si prevede fin da ora di concretizzare il già previsto "Circuito transfrontaliero delle Miniere".

17 ***ATTIVITÀ SVOLTA SUL SITO***

Sul sito si è svolto unicamente il deposito degli inerti provenienti dagli scavi in miniera dalla quale si estraeva materiali di zinco e piombo (blenda e galena), il tipo litologico di superficie riguarda la "dolomia metallifera" e "scisti del Raiblano".

Il sistema di coltivazione e di lavorazione del materiale veniva eseguito in galleria con successivo trasporto in laveria. L'ultima produzione nota si riferisce al 1961 con 65.000 tonnellate di materiale. Si hanno notizie di ricerche mineralogiche fin dall'anno 1006.

Le prime lavorazioni si sono limitate a trincee in superficie per poi inserirsi in sotterraneo da quota + 498 a quota – 481.

La SIM S.p.A. – Gruppo ENI risulta essere l'ultima concessionaria; iniziò la propria attività nel 1986. In precedenza si erano succedute le concessionarie RAIBL Soc. Mineraria del Predil S.p.A. (1923), PERTUSOLA (1956-1963), AMMI – Gruppo EGAM (1953), SAMIM S.p.A – Gruppo ENI (1977).

Durante lo sviluppo dei lavori in sotterraneo furono costruiti gli impianti esterni per la lavorazione del materiale estratto, una laveria, una centralina idroelettrica, una teleferica per il trasporto del materiale a valle, varie strade di servizio.

Il totale dei concentrati prodotti dall'impianto, che si trova a valle dei lavori minerari, noti dal 1974 risulta di 33.000 quintali, di cui 31.000 quintali di blenda e 2.000 quintali di galena.

18 ***PRESENZA DI RIFIUTI E VOLUME STIMATO DEI RIFIUTI (m^3)***

Sul sito esistono i probabili residui delle attività di trattamento del materiale estratto (derivati da zinco e piombo).

Il totale complessivo della superficie occupata dalla discarica è di circa 106.000 mq. Il volume non è stato valutato puntualmente ma è possibile indicativamente stimare in 2.000.000 mc. il totale dei residui minerari presenti.

19 *DESCRIZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI CONTAMINATE*

Seppure non in possesso di analisi specifiche si ipotizzano contaminazioni su suoli, sottosuoli, sedimenti ed acque riconducibili alla dispersione dei residui dell'area mineraria dismessa.

20 *PRINCIPALI SORGENTI DI INQUINAMENTO*

SORGENTI PRIMARIE E PERCORSI DI MIGRAZIONE

a) **Discariche di materiali di risulta dell'attività estrattiva e del trattamento mineralogico, scavi a cielo aperto.**

Nel suolo superficiale, da 0 a 10 metri di profondità.

I possibili percorsi di migrazione sono:

percolazione delle acque e lisciviazione degli inquinanti verso gli acquiferi sotterranei;

trasporto, verso il reticolo idrografico superficiale, del materiale depositato e degli inquinanti in soluzione, ad opera delle acque di ruscellamento.

SORGENTI SECONDARIE E PERCORSI DI MIGRAZIONE

a) **Sedimenti fluviali**

b) **Suoli contaminati**

c) **Dissesto idrogeologico**

21 *SOSTANZE RILEVATE*

Probabile presenza di residuali di piombo, zinco ed arsenico.

22 *DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ESISTENTE SULLE SOSTANZE INQUINANTI*

Non sono disponibili risultati analitici di indagini sanitarie ed ambientali.

23	*INTERVENTI GIÀ REALIZZATI*

Al limite della zona interessata è in ultimazione un intervento di messa in sicurezza di emergenza esterna per incolumità pubblica.

Sono in fase di appalto gli interventi di messa in sicurezza di emergenza in sotterraneo e di sistemazione ambientale in località Caroli a Ovest dell'area in argomento.

In occasione della cessazione delle lavorazioni in miniera venne eseguita un primo intervento di messa in sicurezza di emergenza di pozzi, fornelli, accessi alle gallerie ed agli scavi.

24	*PROPOSTE DI INTERVENTI DA REALIZZARE*

Sulla base delle caratteristiche dei depositi, allo stato attuale, è possibile proporre le seguenti tipologie di intervento:

- Primi interventi di messa in sicurezza di emergenza, consistente nella rimozione e nella bonifica di cumuli realizzati con scarti di lavorazione e in interventi ambientali;
- Elaborazione e realizzazione del piano di caratterizzazione;
- Elaborazione degli esiti delle attività di cui sopra e monitoraggio post-intervento;
- Relazione finale e progettazione degli interventi di bonifica definitiva e/o di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e recupero del territorio.

Una volta realizzato il Piano di investigazione sarà possibile definire ulteriori interventi di "Messa in sicurezza d'emergenza" e di "bonifica e/o messa in sicurezza permanente" e/o di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e recupero del territorio.

25	*COPERTURA FINANZIARIA*

Copertura finanziaria: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Tipologia di intervento: messa in sicurezza di emergenza, bonifica e recupero ambientale

TOTALE € 1.000.000,00

26	*DURATA PREVISTA DEGLI INTERVENTI (MESI)*

M.I.S.E.	aprile 2006 – settembre 2006
CARATTERIZZAZIONE	aprile 2007 – ottobre 2007
BONIFICA	aprile 2008 – agosto 2008

27	*DATA DI INIZIO LAVORI*

Aprile 2006

28	*DATA DI FINE LAVORI*

Agosto 2008

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 14 dicembre 2005, n. PMT/1329/VTP-VS.4.2.2.

Declassificazione delle strade provinciali n. 2 «Pieris-Monfalcone», n. 15 «Strada di Doberdò» e n. 19 «Monfalcone-Grado» nel territorio del Comune di Monfalcone.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 e s.m.i. che detta disposizioni in merito alla classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale;

RILEVATO che l'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 prevede che la declassificazione di strada provinciale venga effettuata con decreto dell'Assessore regionale competente, su proposta del Consiglio provinciale;

VISTE:

- la deliberazione n. 115 di data 18 marzo 2004 con la quale la Giunta comunale di Monfalcone ha stabilito la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 495/1992, all'interno del quale sono collocati il tratto della S.P. n. 2 «Pieris-Monfalcone» dal km 6+700 al km 7+332, il tratto della S.P. 15 «Strada di Doberdò» dal km 0+000 al km 0+200 e il tratto della S.P. 19 «Monfalcone-Grado» dal km 0+000 al km 1+410;
- la deliberazione n. 7 di data 17 marzo 2005 con la quale il Consiglio provinciale di Gorizia ha promosso la formale declassificazione dei tratti di cui al punto precedente;
- la richiesta di declassificazione prot. n. 13195/05 di data 9 maggio 2005 trasmessa dalla Provincia di Gorizia.

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia mobilità e infrastrutture di trasporto, di data 29 luglio 2005, n. 24 in merito alle suddette declassificazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislstivo 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i. e il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione);

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di declassificazione di cui alle premesse;

DECRETA

Art. 1

La declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 2 «Pieris-Monfalcone» dal km 6+700 al km 7+332, ricadente interamente nel territorio del Comune di Monfalcone;

Art. 2

La declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 15 «Strada di Doberdò» dal km 0+000 al km 0+200, ricadente interamente nel territorio del Comune di Monfalcone;

Art. 3

La declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 19 «Monfalcone-Grado» dal km 0+000 al km 1+410, ricadente interamente nel territorio del Comune di Monfalcone;

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 14 dicembre 2005

SONEGO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 14 dicembre 2005, n. PMT/1330/VTP-VS.4.2.11.

Declassificazione delle strade provinciali n. 11 «Ronchi-Staranzano», n. 12 «San Pier-Ronchi» e n. 15 «Strada di Doberdò» nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 e s.m.i. che detta disposizioni in merito alla classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale;

RILEVATO che l'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 prevede che la declassificazione di strada provinciale venga effettuata con decreto dell'Assessore regionale competente, su proposta del Consiglio provinciale;

VISTE:

- la deliberazione n. 253/2000 con la quale la Giunta comunale di Ronchi dei Legionari ha stabilito la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 495/1992, all'interno del quale sono collocati il tratto della S.P. n. 11 «Ronchi-Staranzano» dal km 0+000 al km 0+915, il tratto della S.P. n. 12 «San Pier-Ronchi» dal km 1+900 al km 3+717, e il tratto della S.P. n. 15 «Strada di Doberdò» dal km 0+200 al km 1+338;
- la deliberazione n. 8 di data 17 marzo 2005 con la quale il Consiglio provinciale di Gorizia ha promosso la formale declassificazione dei tratti di cui al punto precedente;
- la richiesta di declassificazione prot. n. 13196/05 di data 9 maggio 2005 trasmessa dalla Provincia di Gorizia.

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione di data 29 luglio 2005, n. 25 alle suddette declassificazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 (Nuovo codice della strada) e s.m.i. e il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione);

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di declassificazione di cui alle premesse;

DECRETA

Art. 1

La declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 11 «Ronchi-Staranzano» dal km 0+000 al km 0+915, ricadente interamente nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari;

Art. 2

La declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 12 «San Pier-Ronchi» dal km 1+900 al km 3+717, ricadente interamente nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari;

Art. 3

La declassificazione da Strada Provinciale a Strada Comunale della S.P. n. 15 «Strada di Doberdò» dal km 0+200 al km 1+338, ricadente interamente nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari;

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 14 dicembre 2005

SONEGO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 30 dicembre 2005, n. 4377/PROD/DIR.

Approvazione dello schema di dichiarazione relativa alla definizione di PMI.

IL DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

VISTO il decreto n. 657/PROD/AG. di data 29 marzo 2005 con cui, ai sensi dell'articolo 29 del predetto Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, il Direttore Centrale attività produttive ha conferito al Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie l'incarico di sostituto del Direttore centrale nonché del Vicedirettore centrale nei casi di contestuale assenza od impedimento dei medesimi;

CONSTATATA l'assenza dei predetti Direttore centrale e Vicedirettore centrale e pertanto l'integrazione del presupposto legittimante l'esercizio delle funzioni sostitutorie di cui al citato decreto n. 657/PROD/AG;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riferimento all'articolo 38, comma 3, in base al quale la definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Regione, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. di data 29 dicembre 2005, con cui è stato approvato il regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000», al fine di adeguare la normativa regionale in materia di definizione di PMI a quanto disposto dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché dai regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea entrambi del 25 febbraio 2004;

VISTO l'articolo 12 del succitato Regolamento, con cui viene stabilito che le dichiarazioni relative alla definizione di PMI sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it;

RITENUTO di approvare lo schema di dichiarazione relativa alla definizione di PMI, il tutto costituente l'allegato 1 al presente decreto;

DECRETA

1. É approvato lo schema di dichiarazione relativa alla definizione di PMI, il tutto costituente l'allegato 1 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

Trieste, 30 dicembre 2005

PARIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto...,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa..,
con sede in.., codice fiscale ....,

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. - che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/200..., gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPReg. 0463/2005 , erano le seguenti:

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

2. - che, alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(*)
Nominativo soci	sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	partecipazione	

(*) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. - ☐ che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- *non è identificabile come impresa associata o collegata;*
- *non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;*
- *non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPReg. 0463/2005;*
- *non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;*
- *gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;*
- *il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)*

4. - ☐ che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A"

5. - ☐ che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B"

In fede

Allegati: (indicare allegato A, B o entrambi)

Luogo e data Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'atto.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa ....con sede in..

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200					
2A			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200					
			200					
			200					

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200					
2B			200					
			200					

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200					
			200					
			200					

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)	quota % di partecip. e diritti voto		ULA In %	fatturato annuo in % (in MEuro)	totale di bilancio in % (in MEuro)
1A									
1B									
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva									

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa ....con sede in..........................

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200					
2A			200					
.								

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato per intero dati dell'impresa richiedente.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200					
			200					

(2) riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200					
2B			200					

Vedi sopra (1)

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200					
			200					

Vedi sopra (2)

Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1C			200			

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 14 dicembre 2005, n. ALP.2 - 3082 - D/ESP/4415.

Rettifica delle indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per i lavori di sistemazione di punti neri, manufatti e messa in sicurezza di strade provinciali, già fissate con decreto n. ALP.2 - 2935 - D/ESP/4415.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

I punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto n. ALP.2 - 2935 - D/ESP/4415 di data 25 novembre 2005 sono rettificati come segue:

1. Foglio 29, mappale 931 (ex 444/a), di mq. 88,
   Superficie da espropriare: mq. 88,
   In natura: Scarpata a prato stabile,
   Indennità: euro 1.003,20 - 40% = euro 601,92
   Ditta catastale:
   - BELLO Elia mar. Gosparini, nato a Dignano il 01.12.1936;
     c.f.: BLL LEI 36T41 D300H, in comunione legale con Gosparini Giuseppe.
   - CIOT Pietro, nato a Fregona (TV) il 29.06.1946;
     c.f.: CTI PTR 46H29 D794A, in comunione legale con Longo Laura.
   - COLAUTTI Eleonora, nata a Conegliano il 25.09.1958;
     c.f.: CLT LNR 58P65 C957K.
   - COLAUTTI Mario, nato a Spilimbergo il 23.10.1925;
     c.f.: CLT MRA 25R23 I904L, in comunione legale con Gianna.
   - COLLAVINO Luigia mar. Longo Umberto, nata a Spilimbergo il 01.02.1927;
     c.f.: CLL LGU 27B41 I904Q, in comunione legale con Longo Umberto.
   - DELLE VEDOVE Antonia, nata a Ronchis il 18.01.1931;
     c.f.: DLL NTN 31A58 H533V.
   - DI MARCO Franca, nata a Dignano il 28.04.1947;
     c.f.: DMR FNC 47D68 D300J.
   - GOSPARINI Giuseppe, nato a Dignano il 02.06.1930;
     c.f.: GSP GPP 30H02 D300W, in comunione legale con Bello Elia.
   - LINZI Angelo, nato a Sedegliano il 05.05.1926
     c.f.: LNZ NGL 26E05 I562O.
   - LONGO Laura mar. Ciot, nata a Spilimbergo il 07.09.1949;
     c.f.: LNG LRA 49P47 I904B, in comunione legale con Ciot Pietro.
   - LONGO Umberto, nato a Venezia il 16.02.1913;
     c.f.: LNG MRT 13B16 L736G.

2. Foglio 29, mappale 933 (ex 444/c), di mq. 6,
   Superficie da espropriare: mq. 6,
   In natura: Scarpata a prato stabile,
   Indennità: euro 42,90 - 40% = euro 25,74
   Ditta catastale:
   - BELLO Elia mar. Gosparini, nato a Dignano il 01.12.1936;
     c.f.: BLL LEI 36T41 D300H, in comunione legale con Gosparini Giuseppe.
   - CIOT Pietro, nato a Fregona (TV) il 29.06.1946;
     c.f.: CTI PTR 46H29 D794A, in comunione legale con Longo Laura.
   - COLAUTTI Eleonora, nata a Conegliano il 25.09.1958;
     c.f.: CLT LNR 58P65 C957K.
   - COLAUTTI Mario, nato a Spilimbergo il 23.10.1925;
     c.f.: CLT MRA 25R23 I904L, in comunione legale con Gianna.
   - COLLAVINO Luigia mar. Longo Umberto, nata a Spilimbergo il 01.02.1927;
     c.f.: CLL LGU 27B41 I904Q, in comunione legale con Longo Umberto.

- DELLE VEDOVE Antonia, nata a Ronchis il 18.01.1931;
  c.f.: DLL NTN 31A58 H533V.
- DI MARCO Franca, nata a Dignano il 28.04.1947;
  c.f.: DMR FNC 47D68 D300J.
- GOSPARINI Giuseppe, nato a Dignano il 02.06.1930;
  c.f.: GSP GPP 30H02 D300W, in comunione legale con Bello Elia.
- LINZI Angelo, nato a Sedegliano il 05.05.1926
  c.f.: LNZ NGL 26E05 I562O.
- LONGO Laura mar. Ciot, nata a Spilimbergo il 07.09.1949;
  c.f.: LNG LRA 49P47 I904B, in comunione legale con Ciot Pietro.
- LONGO Umberto, nato a Venezia il 16.02.1913;
  c.f.: LNG MRT 13B16 L736G.

3. Foglio 29, mappale 935 (ex 447/b), di mq. 1,
   Superficie da espropriare: mq. 1,
   In natura: Prato stabile,
   Indennità: euro 6,90 - 40% = euro 4,14
   Ditta catastale:
   - BELLO Elia mar. Gosparini, nato a Dignano il 01.12.1936;
     c.f.: BLL LEI 36T41 D300H, in comunione legale con Gosparini Giuseppe.
   - CIOT Pietro, nato a Fregona (TV) il 29.06.1946;
     c.f.: CTI PTR 46H29 D794A, in comunione legale con Longo Laura.
   - COLAUTTI Eleonora, nata a Conegliano il 25.09.1958;
     c.f.: CLT LNR 58P65 C957K.
   - COLAUTTI Mario, nato a Spilimbergo il 23.10.1925;
     c.f.: CLT MRA 25R23 I904L, in comunione legale con Gianna.
   - COLLAVINO Luigia mar. Longo Umberto,nata a Spilimbergo il 01.02.1927;
     c.f.: CLL LGU 27B41 I904Q, in comunione legale con Longo Umberto.
   - DELLE VEDOVE Antonia, nata a Ronchis il 18.01.1931;
     c.f.: DLL NTN 31A58 H533V.
   - DI MARCO Franca, nata a Dignano il 28.04.1947;
     c.f.: DMR FNC 47D68 D300J.
   - GOSPARINI Giuseppe, nato a Dignano il 02.06.1930;
     c.f.: GSP GPP 30H02 D300W, in comunione legale con Bello Elia.
   - MENEGHIN Gabriella, nata a Maniago il 25.07.1959 (ex Linzi Angelo);
     c.f.: MNG GRL 59L65 E889M.
   - LONGO Laura mar. Ciot, nata a Spilimbergo il 07.09.1949;
     c.f.: LNG LRA 49P47 I904B, in comunione legale con Ciot Pietro.
   - LONGO Umberto, nato a Venezia il 16.02.1913;
     c.f.: LNG MRT 13B16 L736G.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7:

Responsabile del procedimento avv. Adriano Coslovich

Responsabile dell'istruttoria geom. Stefano Deklic

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ente Regione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Trieste, 14 dicembre 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 20 dicembre 2005, n. ALP.2 - 3160 - D/ESP/4456.

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fon-

di da espropriare, da parte della Provincia di Pordenone, per i lavori di pronto intervento sulla S.P. «di Campone» nei Comuni di Clauzetto e Tramonti di Sotto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Provincia di Pordenone è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Clauzetto - Provincia di Pordenone

1. Foglio 17, Mappale 831 (ex 819/b), di mq. 300,
   Superficie da espropriare: mq. 300,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 300 = euro 300,00
   Ditta catastale:
   - BROVEDANI Giovanni nato a Clauzetto il 28.01.1922
     c.f.: BRV GNN 22A28 C791T

2. Foglio 17, Mappale 835 (ex 455/b), di mq. 55,
   Superficie da espropriare: mq. 55,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 55 = euro 55,00
   Ditta catastale:
   - BROVEDANI Alessio nato a Clauzetto il 05.01.1950
     c.f.: BRV LSS 50A05 C791T

3. Foglio 17, Mappale 845 (ex 456/b), di mq. 60,
   Superficie da espropriare: mq. 60,
   In natura: Bosco ceduo,
   Indennità: Eur/mq. 0,70 x mq. 60 = euro 42,00
   Ditta catastale:
   - BROVEDANI Alessio nato a Clauzetto il 05.01.1950
     c.f.: BRV LSS 50A05 C791T

4. Foglio 17, Mappale 837 (ex 457/b), di mq. 52,
   Superficie da espropriare: mq. 52,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 52 = euro 52,00
   Ditta catastale:
   - BROVEDANI Giovanni nato a Clauzetto il 28.01.1922
     c.f.: BRV GNN 22A28 C791T

5. Foglio 17, Mappale 843 (ex 458/b), di mq. 55,
   Superficie da espropriare: mq. 55,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 55 = euro 55,00
   Ditta catastale:
   - BROVEDANI Giovanni nato a Clauzetto il 28.01.1922
     c.f.: BRV GNN 22A28 C791T

6. Foglio 17, Mappale 841 (ex 461/b), di mq. 140,
   Superficie da espropriare: mq. 140,

In natura: Prato,
Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 140 = euro 140,00
Ditta catastale:
- MARZIO Nellina nata a San Vito al Tagliamento il 20.08.1945
  c.f.: MRZ NLN 45M60 I403V
- MORETTO Renato nato a Sesto al Reghena il 01.08.1945
  c.f.: MRT RNT 45M01 I686B

In regime di comunione dei beni

7. Foglio 17, Mappale 847 (ex 641/b), di mq. 20,
   Superficie da espropriare: mq. 20,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 20 = euro 20,00
   Ditta catastale:
   - TOSONI Maria nata a Clauzetto l'11.02.1931
     c.f.: TSN MRA 31B51 C791J

8. Foglio 17, Mappale 839 (ex 673/b), di mq. 300,
   Superficie da espropriare: mq. 300,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 300 = euro 300,00
   Ditta catastale:
   - MARZIO Nellina nata a San Vito al Tagliamento il 20.08.1945
     c.f.: MRZ NLN 45M60 I403V
   - MORETTO Renato nato a Sesto al Reghena il 01.08.1945
     c.f.: MRT RNT 45M01 I686B

   In regime di comunione dei beni

9. Foglio 17, Mappale 833 (ex 690/b), di mq. 16,
   Superficie da espropriare: mq. 16,
   In natura: Prato,
   Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 16 = euro 16,00
   Ditta catastale:
   - BISARO Giancarlo nato a Spilimbergo il 18.11.1950
     c.f.: BSR GCR 50S18 I904H

10. Foglio 18, Mappale 672 (ex 66/b), di mq. 80,
    Superficie da espropriare: mq. 80,
    In natura: Prato,
    Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 80 = euro 80,00
    Ditta catastale:
    - GREGORIS Emilia nata a Spilimbergo il 20.10.1952
      c.f.: GRG MLE 52R60 I904F

11. Foglio 18, Mappale 673 (ex 66/c), di mq. 250,
    Superficie da espropriare: mq. 250,
    In natura: Prato,
    Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 250 = euro 250,00
    Ditta catastale:
    - GREGORIS Emilia nata a Spilimbergo il 20.10.1952
      c.f.: GRG MLE 52R60 I904F

12. Foglio 18, Mappale 670 (ex 68/b), di mq. 15,
    Superficie da espropriare: mq. 15,
    In natura: Prato,
    Indennità: Eur/mq. 1,00 x mq. 15 = euro 15,00
    Ditta catastale:
    - BAREA Guido nato a Treviso il 10.05.1958
      c.f.: BRA GDU 58E10 L407Q
    - BAREA Marina nata a Treviso il 27.09.1959
      c.f.: BRA MRN 59P67 L407G

– BAREA Paolo nato a Spilimbergo il 15.03.1970
c.f.: BRA PLA 70C15 I904H

Art. 2

(omissis)

Trieste, 20 dicembre 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE 28 novembre 2005, n. ALP.11/2937/VIA/225.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale denominata «Clastra» nei Comuni di San Leonardo e San Pietro al Natisone (UD). Proponente: Julia Marmi di Laurino Mario snc con sede a Cividale del Friuli (UD). Provvedimento di individuazione delle autorità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 14 ottobre 2005 con la quale la Julia Marmi di Laurino Mario snc con sede a Cividale del Friuli (UD), ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale denominata «Clastra» nei Comuni di San Leonardo e San Pietro al Natisone (UD);

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 27 ottobre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 7 novembre 2005;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di San Leonardo e San Pietro al Natisone;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico, di cui al RD 3267/1923, a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, ed al vincolo di cui alla legge regionale 22/1982 per la presenza di superfici boscate;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di San Leonardo e San Pietro al Natisone in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, il Comune di Cividale del Friuli in relazione alla viabilità interessata, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine per quanto attiene alle materie del vincolo idrogeologico e della riduzione di superficie boscata;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dalla Julia Marmi di Laurino Mario snc, di coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale denominata «Clastra» nei Comuni di San Leonardo e San Pietro al Natisone (UD), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di San Leonardo;
- il Comune di San Pietro al Natisone;
- il Comune di Cividale del Friuli;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

2) A cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di San Leonardo, San Pietro al Natisone e Cividale del Friuli sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 novembre 2005

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 20 dicembre 2005, n. ALP.11/3161/VIA/239.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale nell'area di Monfalcone con adeguamento tecnico degli impianti. Proponente: Terna S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Padova. Individuazione delle autorità e del pubblico interessati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146», concernete disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli ha-

bitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18 luglio 2002 «Indirizzi operativi in materia di valutazione d'incidenza»;

VISTA l'istanza depositata in data 28 ottobre 2005 con la quale la società «Terna S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Padova» ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza relativamente al progetto per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale nell'area di Monfalcone con adeguamento tecnico degli impianti;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» di data 8 novembre 2005, come da comunicazione pervenuta al Servizio per la valutazione di impatto ambientale in data 29 novembre 2005;

RILEVATO che l'intervento interessa i SIC IT 3330003 «Laghi di Doberdò e Pietrarossa» IT 3340003 «Monte Hermada» e la ZPS IT 3341001 «Carso», nonché la riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa, di cui alla legge regionale 42/1996;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 ed a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923;

VISTO che l'intervento proposto, interessando alcune aree di interesse naturalistico e paesaggistico come definito dal punto a), comma 1 dell'articolo 5 (Aree sensibili) del D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996 e ricadendo tra le opere indicate al punto 2 della tabella III allegata al suddetto D.P.G.R., è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale, ed è altresì assoggettato alla procedura della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

DATO ATTO che non sono pervenute istanze da parte del pubblico interessato di cui al terzo comma, dell'articolo 13, della legge regionale 43/1990:

RILEVATO che risultano interessati alla realizzazione del progetto le seguenti Autorità:

- i Comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, e Trieste, in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento;
- le Province di Gorizia e di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale;
- le Aziende per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» e n. 2 «Isontina» quali strutture territorialmente preposte alla tutela igienico sanitaria;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio;
- la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo per quanto concerne la difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale;
- la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale relativamente alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1977 ed alle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996;
- la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, in ragione delle aree protette di cui alla decreto legislativo 42/2004;

APPLICATO l'articolo 13 della precitata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. Sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza relativamente al progetto per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale

nell'area di Monfalcone con adeguamento tecnico degli impianti, presentato dalla società «Terna S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Padova», i seguenti enti:

- il Comune di Monfalcone;
- il Comune di Doberdò del Lago;
- il Comune di Duino Aurisina;
- il Comune di Sgonico;
- il Comune di Monrupino;
- il Comune di Trieste;
- le Province di Gorizia e Trieste;
- le Aziende per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» e n. 2 «Isontina»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici;
- la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo;
- la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;
- la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, in ragione delle aree protette di cui alla decreto legislativo 42/2004;

3. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio VIA, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei precitati Comuni sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2005

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 3260. (Estratto)

Comune di Camino al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 34 del 16 settembre 2005, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1736 del 15 luglio 2005 in merito

alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale del comune di Camino al Tagliamento, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 34 del 16 settembre 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 34 del 16 settembre 2005, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale del comune di Camino al Tagliamento;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 3268. (Estratto)

Comune di Caneva: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 12 ottobre 2005, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2269 del 14 settembre 2005 in merito alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del comune di Caneva, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 52 del 12 ottobre 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 52 del 12 ottobre 2005, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale del comune di Caneva;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

---

2 0 0 6

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2006, n. 1.

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga:

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I

Principi fondamentali

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

(Unità e policentrismo regionale)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali.

2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.

3. La Regione, le Province e i Comuni perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2

(Pluralismo istituzionale)

1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.

2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.

3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.

Art. 3

(Vocazione internazionale)

1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.

2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.

3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.

5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.

3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II

SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Capo I

Regione, Province e Comuni

Art. 5

(Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.

2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.

Art. 6

(Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.

2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7

(Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 8

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.

4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.

6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:

a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;

b) gli enti destinatari delle funzioni;

c) i beni e le risorse finanziarie;

d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

Capo II

Città metropolitane e comunità montane

Art. 9

(Città metropolitane)

1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.

2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.

3. L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:

a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;

b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;

c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.

5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.

6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.

7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.

8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.

9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:

a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;

b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;

c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

Art. 10

(Comunità montane)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) foreste;

c) agricoltura;

d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

4. Le comunità montane, inoltre:

a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;

b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;

c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;

d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.

5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.

6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.

7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Capo III

Potestà normativa degli enti locali

Art. 11

(Potestà normativa)

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

Art. 12

(Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13

(Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14

(Istituti di garanzia)

1. Gli statuti degli enti locali possono prevedere l'istituzione, anche in forma associata, del Mediatore ci-

vico o di altri istituti, aventi carattere di indipendenza, per garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini singoli o associati, anche al fine di prevenire potenziali controversie tra pubblica amministrazione e cittadini.

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti locali si avvalgono, previa convenzione con il Consiglio regionale, del Difensore civico regionale, qualora:

a) lo preveda espressamente lo statuto;

b) sia vacante la carica di Mediatore civico;

c) nelle more del suo adeguamento, lo statuto non preveda il Mediatore civico o gli altri istituti di garanzia di cui al comma 1.

4. Il Difensore civico regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito all'attività svolta presso gli enti locali.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Difensore civico regionale può avvalersi della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Capo IV

Funzioni amministrative

Art. 15

(Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:

a) normazione;

b) programmazione e pianificazione;

c) organizzazione e gestione del personale;

d) controllo interno;

e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;

f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 16

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 17

(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;

c) viabilità e trasporti;

d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;

e) caccia e pesca nelle acque interne;

f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;

g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;

h) politica attiva del lavoro.

2. La Provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) agricoltura;

b) formazione professionale.

3. La Provincia:

a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni;

b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, coordinandoli con l'attività programmatoria dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonché concertando con la Regione il finanziamento per l'attuazione dei propri programmi;

c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite.

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:

a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;

b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;

c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:

a) sanità;

b) Corpo forestale regionale;

c) coordinamento regionale della protezione civile;

d) libro fondiario;

e) agricoltura.

Capo V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

a) convenzioni;

b) associazioni intercomunali;

c) unioni dei Comuni.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 21

(Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 22

(Associazioni intercomunali)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;

c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23

(Unioni di Comuni)

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

a) finanza e contabilità;

b) tributi;

c) commercio e attività produttive;

d) urbanistica;

e) servizi tecnici;

f) gestione del personale;

g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 24

(Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attività.

2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.

3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonché dell'organo di revisione, ed è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto può essere modificato dall'assemblea del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

Capo VI

Sviluppo delle forme associative

Art. 25

(Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)

1. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni, formate da Comuni non montani, che abbiano una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci Comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per l'interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:

a) realizzazione di opere pubbliche;

b) programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;

c) tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;

d) coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;

e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

f) coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.

2. I Comuni capoluogo di provincia e le comunità montane sono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER).

3. I soli Comuni parzialmente montani possono partecipare anche a un'associazione intercomunale con Comuni non facenti parte di comunità montane.

4. Gli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni contermini che abbiano realizzato un'associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità interurbana, assumono la denominazione di «ambiti metropolitani». In tal caso l'ambito metropolitano coordina i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale.

5. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti locali interessati. Tale accordo quadro definisce anche le risorse finanziarie trasferite da parte della Regione.

6. Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) sono destinatari del riparto dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 1.

7. I Comuni attuano la concertazione con le parti sociali nel contesto dell'Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER), relativamente alle finalità previste dal comma 1.

Art. 26

(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;

b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;

c) definisce il programma pluriennale di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) sulla base delle proposte di accordo quadro.

2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. In sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale, sono ammesse al riparto di cui alla lettera c) del comma 1 anche le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni prive dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, limitatamente ai primi due anni presi in considerazione dal Piano medesimo.

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Art. 27

(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.

2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:

a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;

b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.

3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.

5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

Art. 28

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Art. 29

(Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.

2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgano interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Art. 30

(Carte dei servizi)

1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.

2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III

SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE

Capo I

Consiglio delle autonomie locali

Art. 31

(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:

a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;

b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.

3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:

a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;

b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:

 1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;

 2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;

c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;

d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:

 1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;

 2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.

4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volontà della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.

6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.

2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i compo-

nenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.

3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 33

(Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti.

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:

a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;

b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;

c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;

d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;

e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;

f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;

g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;

b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;

c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 35

(Comunicazione degli atti)

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.

2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 36

(Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.

2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescinderne motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.

3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescinderne motivatamente.

4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.

5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.

6. L'intesa o il parere sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali ovvero dell'Ufficio di presidenza.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.

2. Il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

3. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi.

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

Art. 38

(Collaborazione istituzionale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle auto-

nomie locali si riuniscono in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39

(Collaborazione della Regione all'attività degli enti locali)

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorità per gli enti di minori dimensioni demografiche.

2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attività di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.

3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.

4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attività di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attività di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Art. 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.

2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.

4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.

5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Art. 41

(Garante degli amministratori locali)

1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.

2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.

3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario

di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.

5. Il Garante:

a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;

b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;

c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 42

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.

2. A tal fine sono previste:

a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;

b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.

3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.

4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione è relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.

5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.

Art. 43

(Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. La finanza degli enti locali è costituita da:

a) tributi propri;

b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;

c) trasferimenti erariali e regionali;

d) altre entrate proprie di natura corrente;

e) risorse per investimenti;

f) altre entrate.

3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44

(Principi generali in materia di contabilità)

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.

4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.

6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8. Il rendiconto è composto da:

a) conto del bilancio;

b) conto economico;

c) conto del patrimonio.

9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 45

(Osservatorio regionale per la finanza locale)

1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.

2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.

4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruità degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.

5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.

6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attività dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Norme transitorie e finali)

1. Le riunioni delle conferenze dei sindaci per la designazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali hanno luogo entro quaranta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. In difetto provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del Consiglio delle autonomie locali. La presidenza del Consiglio delle autonomie locali, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

3. Fino alla prima riunione del Consiglio delle autonomie locali continua a esercitare le sue funzioni l'Assemblea delle autonomie locali istituita con legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali).

4. Al fine della predisposizione del primo Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, i Comuni informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali della forma associativa adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 47

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata «Consiglio delle autonomie locali», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione «Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche» e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.

3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;

b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»);

c) l'articolo 4 (modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (legge finanziaria 1993);

d) l'articolo 16 (altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000);

f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);

g) gli articoli 25 (esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei comprensori montani), 27 (criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

h) l'articolo 1 (norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

i) l'articolo 2 (trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 gennaio 2006

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, è il seguente:

Art. 12

(Rapporti transfrontalieri degli enti locali)

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, è il seguente:

Art. 18

(Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali)

-omissis -

3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province devono rispettare i seguenti presupposti:

a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo;

b) l'intero territorio di ogni Comune deve far parte di una sola Provincia;

c) il territorio delle nuove Province e il territorio delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;

d) la popolazione delle nuove Province e la popolazione delle altre Province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.

- omissis -

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, è il seguente:

Art. 4

(Funzioni amministrative riservate allo Stato)

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 153

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 5 settembre 2005 e assegnato alla V Commissione permanente il 7 settembre 2005;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 21 e 22 settembre 2005, 5, 12, 13, 18, 25 e 26 ottobre 2005, 14 e 15 novembre 2005 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Paselli e, di minoranza, dei consiglieri Ciriani, Follegot, Molinaro, Pedicini;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2005, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 24 novembre 2005, antimeridiana del 29 novembre 2005, antimeridiana e pomeridiana del 14 dicembre 2005 e nella seduta del 15 dicembre 2005; legge approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;
- tasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/9287-05 del 29 dicembre 2005.

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio per il sostegno e la promozione del comparto turistico

Tariffe professionali anno 2006.

Si pubblicano di seguito le tariffe minime professionali deliberate dal Direttivo del Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia in data 12 novembre 2005.

COLLEGIO GUIDE ALPINE

Maestri di Alpinismo e aspiranti Guide alpine

• Per attività escursionistiche euro 195,00 + Iva

• Per attività alpjnistiche	euro 220,00 + Iva
• Per attività istruttore	euro 230,00 + Iva
• Per lavori a fune e a carattere straordinario	euro 252,00 + Iva
Tariffa oraria	euro 42,00 + Iva

Tariffe minime per le visite guidate per l'anno 2006 valide per tutto il territorio regionale.

Si pubblicano di seguito le tariffe minime per l'anno 2006 relative all'Associazione Friulguide del Friuli Venezia Giulia.

FRIULGUIDE

Guide turistiche Autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia

Le tariffe si intendono al lordo della ritenuta d'acconto del 20% e di eventuali altri oneri accessori e sono comprensive di spese di trasferta.

Per mezza giornata si intendono massimo 3 ore di servizio dal momento in cui viene fissato l'incontro da parte del committente con la guida; per giornata intera si intendono massimo 8 ore dal momento in cui viene fissato l'incontro da parte del committente con la guida.

	Adulti (mezza giornata)	**Adulti (giornata intera)**
Fino a 30 persone	€ 115,00	€ 180,00
Ogni persona oltre le 30	€ 2,00	€ 4,00 a persona
	Scuole (mezza giornata)	**Scuole (giornata intera)**
Fino a 30 studenti	€ 100,00	€ 145,00
da 31 a 55 studenti	€ 120,00	€ 170,00

Nei servizi di giornata intera, salvo diversi accordi, il pasto della guida è a carico del gruppo.

Mostre temporanee:

Adulti fino a 25 persone per 1 percorso di massimo 1 ora e mezza: € 90,00

Scuole fino a 25 studenti per 1 percorso di massimo 1 ora e mezza: € 75,00

Supplementi:

- Ogni ora oltre l'orario previsto: € 25,00
- Servizio in due lingue: + 20%
- Se il luogo di inizio e fine del servizio non coincidono: € 30,00
- È previsto un rimborso spese per particolari tipi di collaborazione.

Rimandi:

- Se il servizio viene annullato 24 ore prima: 1/2 tariffa

- Se il servizio viene annullato il giorno stesso: tariffa intera
- Se per disguidi lo stesso servizio è prenotato a più guide: tariffa intera a tutte le guide prenotate.

Condizioni particolari:

Per collaborazioni continuative e/o cicli di visite guidate e per gruppi composti da 10 persone o meno, le tariffe saranno concordate direttamente con il committente.

Si prega di voler confermare il servizio, via fax, almeno 30 giorni prima dello stesso. In caso di mancata conferma, la guida si riterrà non impegnata.

N.B. Nei mesi di marzo, aprile e maggio si prega di voler confermare il servizio almeno 60 giorni prima dello stesso. In caso di mancata conferma, la guida di riterrà non impegnata.

Non si accettano prenotazioni di servizio che non siano state confermate per iscritto.

Nel caso di programmi particolari la guida si riserva di verificare la fattibilità del servizio.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 60 del 21 ottobre 2005 il comune di Cervignano del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 104 del 30 novembre 2005 il comune di Codroipo ha preso atto, in ordine alla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Faedis. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 19 agosto 2005 il comune di Faedis ha preso atto, in ordine alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 80 del 29 novembre 2005 il comune di Forgaria nel Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Povoletto. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 29 novembre 2005 il comune di Povoleto ha preso atto, in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in copnseguenza del parere vincolante della Deliberazione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Nimis. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 28 settembre 2005 il comune di Nimis ha preso atto, in ordine alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Treppo Grande. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0446/Pres. del 20 dicembre 2005, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 16 del 31 agosto 2005, con cui il comune di Treppo Grande ha approvato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 922 del 29 aprile 2005.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Valvasone. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 18 novembre 2005 il comune di Valvasone ha preso atto, in ordine

alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vito d'Asio. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 21 del 28 settembre 2005, il comune di Vito d'Asio ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 28 novembre 2005 il comune di Zoppola ha preso atto, in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI CORMÓNS

(Gorizia)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale.

È stata indetta l'asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale: lotto n. 1 - immobile denominato «ex macello», con valore base d'asta di euro 420.794,58 (fuori campo IVA), lotto n. 2 - alloggio ubicato al piano terra di Riva della Torre n. 16, con valore base d'asta di euro 106.528,00 (fuori campo IVA), lotto n. 3 - alloggio ubicato al piano primo di Riva della Torre n. 16, con valore base d'asta di euro 103.632,00 (fuori campo IVA), lotto n. 4 - alloggio ubicato al piano secondo di Riva della Torre n. 16, con valore base d'asta di euro 103.632,00 (fuori campo IVA).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del giorno 30 gennaio 2006. L'apertura delle buste avrà luogo presso il Comune di Cormòns (piazza XXIV Maggio, 22), alle ore 10.00 del giorno 2 febbraio 2006.

Copia integrale del bando di gara è affisso all'Albo pretorio del Comune di Cormòns e potrà essere richiesto, anche a mezzo fax, al Comune medesimo (tel. 0481/637141, fax 0481/637142).

Cormòns, 21 dicembre 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Anna Del Bianco

COMUNE DI LIGNANO SABBIABORO

(Udine)

Estratto di avviso di asta pubblica per l'aggiudicazione del servizio assicurativo relativo alla polizza RCT/O per il triennio 1 luglio 2006-30 giugno 2009.

Si rende noto che nel Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa, n. 26, - telefono 0431/409133 e fax 0431/409132 - il giorno 16 febbraio 2006 alle ore 9.00 avrà luogo un'asta pubblica da tenersi con le modalità di cui all'articolo 23 comma 1 lettera b) - decreto legislativo 157/1995 per l'aggiudicazione del servizio assicurativo relativo alla polizza RCT/O per il periodo 1 luglio 2006-30 giugno 2009.

Termine presentazione offerte al protocollo del Comune: ore 12.30 del giorno 15 febbraio 2006.

Il bando integrale, inviato in data 22 dicembre 2005 alla G.U.C.E., sarà affisso all'Albo pretorio del Comune e reperibile sul sito Internet: www.lignano.org. Per ogni altra informazione rivolgersi al Settore Finanza e Tributi - tel. 0431/409133 e fax 0431/409132.

Lignano Sabbiadoro, 22 dicembre 2005

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI:
dott.ssa Cristina Serano

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

(Pordenone)

Bando di pubblica selezione finalizzata alla concessione per la gestione del campeggio Valtramontina. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 28 dicembre 2005. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'oggetto, a pagina 116, la data «20 gennaio 2005» deve correttamente leggersi «20 gennaio 2006».

COMUNE DI CASSACCO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 62 del 30 novembre 2005 è stata adottata la variante n. 27 al Piano

regolatore generale comunale disposta ai sensi degli articoli 127 e 32 bis della legge regionale 52/91 e s.m.

- che, successivamente alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio comunale, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 23 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Massimiliano Crapis

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2005 è stata adottata la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale disposta ai sensi degli articoli 127 e 32 bis della legge regionale 52/91 e s.m.

- che, successivamente alla pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio comunale, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 23 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Massimiliano Crapis

COMUNE DI CHIONS

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Trevisan».

Con deliberazione consiliare n. 42 del 30 novembre 2005, il comune di Chions ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Trevisan». Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/91, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, si avvisa che la delibera di adozione e i relativi elaborati del P.R.P.C. in oggetto, saranno depositati presso la Segreteria comunale (municipio con sede in Villotta di Chions) per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Chions, 23 dicembre 2005.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Golfredo Castelletto

Avviso di adozione e di deposito presso la Segreteria comunale della delibera di Consiglio comunale di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Borgo Caonis».

Con deliberazione consiliare n. 43 del 30 novembre 2005, il comune di Chions ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Borgo Caonis». Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/91, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, si avvisa che la delibera di adozione e i relativi elaborati del P.R.P.C. in oggetto, saranno depositati presso la Segreteria comunale (municipio con sede in Villotta di Chions) per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Chions, 23 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Castelletto Golfredo

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/91 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 45 del 30 novembre 2005, il Comune di Chions ha adottato la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Chions, 23 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Castelletto Golfredo

COMUNE DI CORDOVADO

(Pordenone)

Statuto comunale. Modifica.

Si rende noto che con delibera consiliare n. 40 del 15 dicembre 2005, è stato modificato l'articolo 44 dello Statuto Comunale come di seguito trascritto:

(omissis)

Art. 44

Controlli interni

(omissis)

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il Comune di Cordovado alla data del 21 ottobre 2001, ultimo censimento, contava una popolazione pari a n. 2.518 abitanti, pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge regionale 21/2003 non trovano applicazione le norme relative al controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), mentre trovano attuazione i controlli interni da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

3. In Comune di Cordovado, ogni competenza relativa ai controlli interni è conferita ai soggetti indicati al comma 33 dell'articolo 1 della legge regionale 21/2003.

(omissis)

COMUNE DI LAUCO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/91 e s.m.i. si rende noto che, con deliberazione n. 59 del 18 dicembre 2005, il Comune di Lauco ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la deliberazione di adozione della suddetta variante urbanistica con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante urbanistica; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Lauco, 23 dicembre 2005

IL SINDACO:
Olivo Dionisio

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Determinazione del Capo settore affari generali n. 1604 del 22 dicembre 2005. (Estratto). Classifica della struttura ricettiva denominata albergo «Da Giovanna».

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare la struttura ricettiva denominata:

– «da Giovanna», sita in viale Centrale n. 11, albergo a «tre stelle».

2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pub-

blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI:
dott.ssa Adele Zuppichin

COMUNE DI MORTEGLIANO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione n. 48 del 29 novembre 2005, esecutiva, il Consiglio comunale di Mortegliano ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), gli elaborati della variante sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Mortegliano, lì 19 dicembre 2005

IL SINDACO:
Eddi Gomboso

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 2 della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione n. 49 del 29 novembre 2005, esecutiva, il Consiglio comunale di Mortegliano ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) - Trasformazione irrigua - agro Mortegliano/Bicinicco, gli elaborati della variante sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Mortegliano, lì 19 dicembre 2005

IL SINDACO:
Eddi Gomboso

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

(Udine)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato di Piancada.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'articolo 45, 2º comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 30 novembre 2005, è stata adottata la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato di Piancada;
- l'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
- entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sul P.R.P.C..

Palazzolo dello Stella, 14 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

Avviso di adozione e deposito della variante n. 15 al Piano regolatore particolareggiato di Palazzolo Centro.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'articolo 45, 2º comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 30 novembre 2005, è stata adottata la variante n. 15 al Piano regolatore particolareggiato di Palazzolo Centro;
- l'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
- entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sul P.R.P.C.

Palazzolo dello Stella, 14 dicembre 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

COMUNE DI SAN LEONARDO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32/bis della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 30 giugno 2004 il Comune di San Leonardo ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

San Leonardo, 14 dicembre 2005.

IL SINDACO:
Giuseppe Siban

COMUNITÀ MONTANA DEL «FRIULI OCCIDENTALE»

BARCIS

(Pordenone)

Deliberazione del Consiglio 4 ottobre 2005, n. 18, legge regionale 33/2002, articolo 19 - Fondo Regionale per lo Sviluppo montano - Programma triennale interventi 2005/2007. Adozione.

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2005, n. 3104)

IL CONSIGLIO

VISTA la propria deliberazione n. 4 in data 21 marzo 2005, avente ad oggetto: «legge regionale 33/2002 - Fondo Regionale per lo sviluppo montano - Proposte per la definizione del Piano Regionale», con la quale venivano approvate proposte di interventi da inserire nel Piano Regionale di sviluppo montano 2005/2007;

VISTA la deliberazione giuntale n. 58 del 21 aprile 2005, avente ad oggetto: «legge regionale 33/2002 - Fondo Regionale per lo sviluppo montano - Proposte per la definizione del Piano regionale - Precisazioni inerenti la deliberazione del Consiglio n. 4 del 21 marzo 2005»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 23 maggio 2005 con la quale, ai sensi della legge regionale 33/2002, articolo 19, comma 1 e articolo 20 comma 3, lettera B) viene approvato il Piano Regionale di sviluppo montano per gli anni 2005/2007 e relativo riparto di risorse del Fondo Regionale per lo sviluppo montano»;

PRESO ATTO degli adempimenti a carico delle Comunità Montane previsti dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004 modificata parzialmente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 675 del 1° aprile 2005, con le quali vengono definite modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano;

ATTESA la necessità di adottare il programma triennale degli interventi di pertinenza della Comunità Montana del Friuli Occidentale, ricompresi nel piano regionale di sviluppo montano 2005/2007 contenente, fra l'altro, il sotto specificato quadro annuale degli interventi 2005 con relative priorità e schede:

Priorità	*Denominazione sintetica dell'intervento*	*Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano* *<Anno 2005>*
1	*Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico*	*435.000,00*
2	*Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio*	*290.000,00*
3	*Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;*	*300.000,00*
4	*Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;*	*200.000,00*
5	*Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature*	*1.028.244,80*
	TOTALE	*2.253.244,80*

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

PROCEDUTO a votazione, per alzata di mano:

- presenti 23
- votanti 18
- favorevoli 16
- contrari 2 (Olivieri, Manfrin)
- astenuti 5 (Soresi, Bortolussi, Toffoli, Coan e Zanon)

DELIBERA

1) di adottare il programma triennale degli interventi di pertinenza della Comunità Montana del Friuli Occidentale, ricompresi nel piano regionale di sviluppo montano 2005/2007, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1195/2005, contenente, fra l'altro, il sotto specificato quadro annuale degli interventi 2005 con relative priorità e schede che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Priorità	*Denominazione sintetica dell'intervento*	*Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano* *<Anno 2005>*
1	*Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico*	*435.000,00*
2	*Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio*	*290.000,00*
3	*Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;*	*300.000,00*
4	*Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;*	*200.000,00*
5	*Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature*	*1.028.244,80*
	TOTALE	*2.253.244,80*

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione regionale risorse agricole, naturali e forestali - «Servizio per la Montagna».

PROGRAMMA TRIENNALE 2005/2007

Adottato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e seguenti, della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33

PARTE I - DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA - TRIENNIO 2005/2007

Si evidenziano succintamente di seguito i contenuti e gli obiettivi che si intendono perseguire con gli interventi inseriti nel programma triennale:

- ridurre i costi di riscaldamento domestico nel territorio montano mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti, rientranti in determinate fasce di reddito, per l'alloggio utilizzato come prima abitazione. L'obiettivo è di evitare o perlomeno ridurre, tramite l'abbattimento dei costi di riscaldamento, lo spopolamento delle zone montane.

- erogare contributi finanziari, in favore delle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, posti nelle zone "C", "B" e "A" ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Lo scopo è quello di evitare la chiusura delle attività commerciali che si ripercuote sulla popolazione residente che, in mancanza di servizi, preferisce abbandonare le zone montane.

- incentivare le attività agrituristiche mediante contributi finanziari, destinati agli operatori agricoli per investimenti agrituristici ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità Montana con lo scopo di aumentare i loro redditi nonché di incrementare il turismo.

- realizzare interventi di costruzione e manutenzione strade vicinali ed interpoderali, nonchè di acquedotti ed elettrodotti rurali con lo scopo di incrementare le relative attività economiche rurali tipiche dei territori montani.

- realizzare opere di completamento e straordinaria manutenzione della rete fognaria e depuratori in quelle località non ancora dotate di fognature o interessate da insediamenti urbani di nuova previsione e opere per l'ammodernamento e potenziamento della rete acquedottistica, in particolare saranno realizzati interventi per sostituire vetuste condotte idriche, sfruttare nuove sorgenti e collegare con nuove condotte gli insediamenti urbanistici di nuova previsione.

- realizzare interventi ottimali e coordinati per la gestione del patrimonio boschivo e silvo pastorale cha caratterizza gran parte del territorio della Comunità Montana.

- erogare contributi a sostegno del turismo alpino (sistemazione e ripristino di rifugi, bivacchi e sentieri).

- realizzare un polo bibliotecario che consenta in via informatica il collegamento fra le varie strutture esistenti al fine di ridurre i costi di gestione e permettere una maggiore fruibilità da parte dell'utenza.

- ridurre i costi e rendere più funzionale il servizio di trasporto scolastico soprattutto nei piccoli comuni di fascia "C" ove ci sono pochi utenti e percorsi molto lunghi per raggiungere i centri scolastici.

- realizzare strutture sociali per il mondo giovanile al fine di dare precisi indirizzi ed orientamenti ai ragazzi specialmente a quelli residenti nelle zone montane più emarginate.

- ridurre i costi a carico degli enti associati per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto a livello comprensoriale.

- realizzare strutture sportive polifunzionali nei centri montani tuttora sprovvisti per permettere, soprattutto ai giovani, di praticare attività sportive il più possibile in loco.

- per attuare gli interventi di cui al Fondo Regionale per lo Sviluppo Montano è previsto uno stanziamento per il personale che sarà impegnato per l'animazione, la rendicontazione, il monitoraggio del programma degli interventi in argomento nonché per consulenze per particolari tematiche inerenti lo sviluppo locale e la realizzazione di servizi comprensoriali.

- costituire delle strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni; in particolare la nuova struttura operativa sostituirà il personale dei comuni associati nell'espletamento di tutte le incombenze previste per legge in materia di acquedotti (controllo qualitativo dell'acqua) e fognature (controllo sistemi di depurazione).

- ridurre i costi a carico degli enti aderenti al servizio denominato "Gestione del personale Ufficio Comprensoriale stipendi per i Comuni", ampliare ulteriormente i servizi attraverso l'assistenza nella predisposizione degli accordi contrattuali integrativi, la predisposizione di un piano formativo a favore del personale di tutti gli enti associati, lo svolgimento dei concorsi pubblici al fine di redigere graduatorie di candidati idonei, valide per le assunzioni da parte dei diversi comuni associati ed aderenti e realizzare un sistema informatizzato e per la gestione centralizzata cartellini marcatempo.

PARTE SECONDA – INTERVENTI INSERITI NEL PIANO REGIONALE – TRIENNIO 2005/2007

priorità	*Denominazione sintetica dell'intervento*	*Costo complessivo previsto*	*Finanziamento richiesto a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
1	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	435.000,00	435.000,00
2	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00	290.000,00
3	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;	300.000,00	300.000,00
4	Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;	200.000,00	200.000,00
5	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature	1.230.000,00	1.230.000,00
6	Art25 lett. M Gestione del patrimonio boschivo esilio-pastorale	150.000,00	150.000,00
7	Art. 24 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di turismo alpino (rifugi, bivacchi e sentieri)	38.700,00	38.700,00
8	Art. 25, c. 1, lett. o) l.r. 33/2002 Biblioteche	20.000,00	20.000,00
9	Art. 25, c.1, lett. e) l.r. 33/2002 Trasporto scolastico	8.500,00	8.500,00
10	Art. 25, c.1, lett. h) l.r. 33/2002 Strutture sociali e orientamento giovani	30.000,00	30.000,00
11	Art. 25, c.1, lett. d) l.r. 33/2002 Raccolta e smaltimento rifiuti	60.000,00	60.000,00
12	Art.25, c.1, lett. n) l.r. 33/2002 Realizzazione di impianti sportivi	350.000,00	350.000,00
13	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	435.000,00	435.000,00
14	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00	290.000,00
15	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25	300.000,00	300.000,00
16	Art. 9, c.1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13	200.000,00	200.000,00
17	Art.19 l.r. 33/2002 Programmazione per lo sviluppo montano (spese per la formazione e gestione del piano triennale)	25.000,00	25.000,00
18	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature	1.000.000,00	1.000.000,00
19	Art. 25, c.1, lett. a) l.r. 33/2002 Costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio Sportello per le attività produttive	100.000,00	100.000,00
20	Art. 25, c.1, lett. b) l.r. 33/2002 Gestione del personale Ufficio Comprensoriale stipendi per i Comuni	40.000,00	40.000,00
21	Art. 24 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di turismo alpino (rifugi, bivacchi e sentieri)	38.700,00	38.700,00
22	Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico	435.000,00	435.000,00
23	Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio	290.000,00	290.000,00

24	Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;	300.000,00	300.000,00
25	Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;	200.000,00	200.000,00
26	Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature	1.530.000,00	1.530.000,00
27	Art25 lett. M Gestione del patrimonio boschivo esilio-pastorale	150.000,00	150.000,00
28	Art. 24 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di turismo alpino (rifugi, bivacchi e sentieri)	38.700,00	38.700,00
	TOTALE	**8.484.600**	**8.484.600**

PARTE TERZA – QUADRO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
ANNO 2005

Priorità	*Denominazione sintetica dell'intervento*	*Finanziamento attribuito sul Fondo regionale per lo sviluppo montano* <*Anno 2005*>
1	*Art. 22 l.r. 33/2002 Attribuzione in materia di riscaldamento domestico*	*435.000,00*
2	*Art.23 l.r. 33/2002 Attribuzioni in materia di commercio*	*290.000,00*
3	*Art. 9, c.1, lett. c) l.r. 33/2002 Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 ;*	*300.000,00*
4	*Art. 9, c. 1, lett. a) l.r. 33/2002 Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 ;*	*200.000,00*
5	*Art. 25, c.1, lett. i) l.r. 33/2002 Acquedotti e fognature*	*1.028.244,80*
	TOTALE	*2.253.244,80*

PARTE QUARTA – CONTENUTI DEGLI INTERVENTI

N. priorità attribuito: **1**

Denominazione sintetica intervento: **Art. 22 L.R. 33/2002 – Attribuzione in materia di riscaldamento domestico.**

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: **Trattasi di interventi destinati alla riduzione dei costi di riscaldamento domestico nel territorio montano (Comuni o loro porzioni di territorio ricadenti in fascia climatica "F"), mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti, rientranti in determinate fasce di reddito, per l'alloggio utilizzato come prima abitazione. Per dare attuazione ai suddetti interventi, con deliberazione del Consiglio n° 8 del 12.05.2004, è stato approvato apposito regolamento che disciplina la materia.**

Localizzazione dell'intervento: **Comuni di :**
- **Tramonti di Sopra**
- **Tramonti di Sotto**
- **Clauzetto**
- **Vito d'Asio**
- **Frisanco**
- **Erto e Casso**
- **Andreis**
- **Barcis**
- **Claut**
- **Cimolais**
- **Aviano limitatamente alle località: 1) Busa di Villotta 2) Collalto 3) Piancavallo**
- **Polcenigo limitatamente alla località Mezzomonte**
- **Caneva limitatamente alle località: 1) Lama di Carpen 2) Maloria 3) Prà della Scala 4) Gaiardin 5) Lama di Som 6) Crosetta**
- **Meduno limitatamente alle località: 1) Borgo Cilia 2) Borgo Valle 3) Borgata Del Bianco**

Periodo di realizzazione: **Anno 2006**
Sintetica descrizione dei risultati attesi: **Riduzione dei costi di riscaldamento domestico ed incentivo ai beneficiari per non abbandonare i Comuni di montagna per trasferirsi a fondo valle.**

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
€. 435.000,00	----	----	**€. 435.000,00**

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006			***€. 435.000,00***	***€. 435.000,00***
TOTALE			***€. 435.000,00***	***€. 435.000,00***

N. priorità attribuito: **2**

Denominazione sintetica intervento: **Art. 23 L.R. 33/2002 – Attribuzione in materia di commercio.**

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: **Trattasi di interventi, sotto forma di contributi finanziari, destinati alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, posti nelle zone "C", "B" e "A" ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Per dare attuazione ai suddetti interventi, con deliberazione del Consiglio n° 9 del 12.05.2004, è stato approvato apposito regolamento che disciplina la materia.**

Localizzazione dell'intervento: **Tutti i centri abitati con popolazione non superiore ai 3000 abitanti (dati ISTAT) dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.**

Periodo di realizzazione: **Anno 2006**

Sintetica descrizione dei risultati attesi: **Incentivo ai beneficiari per non abbandonare i Comuni di montagna e trasferire a fondo valle la propria attività commerciale dove i redditi sono più elevati stante il maggior numero di utenti.**

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
€. 290.000,00	----	----	**€. 290.000,00**

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006			***€. 290.000,00***	***€. 290.000,00***
TOTALE			***€. 290.000,00***	***€. 290.000,00***

N. priorità attribuito: **3**

Denominazione sintetica intervento: **Art. 9, c. 1, lett. a) della L.R. 33/2002 – Interventi in materia di agriturismo, previsti dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n° 25.**

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: **Trattasi di interventi, sotto forma di contributi finanziari, destinati agli operatori agricoli iscritti all'elenco degli operatori agrituristici tenuto presso la CCIAA, nonché agli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori, conduttori di pascoli e maghe, per investimenti agrituristici ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità Montana. Per dare attuazione ai suddetti interventi è stato approvato apposito regolamento, giusta deliberazione di Consiglio n° 25 del 21.12.2004.**

Localizzazione dell'intervento: **Ambito territoriale della Comunità Montana.**

Periodo di realizzazione: **Anno 2006**

Sintetica descrizione dei risultati attesi: **Incentivo agli operatori agricoli per aumentare i propri redditi derivanti dall'attività agricola. Aumento della ricettività e conseguente incremento del turismo nell'ambito territoriale della Comunità Montana.**

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
€. 300.000,00	----	----	**€. 300.000,00**

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006			***€. 300.000,00***	***€. 300.000,00***
TOTALE			***€. 300.000,00***	***€. 300.000,00***

N. priorità attribuito: **4**

Denominazione sintetica intervento: **Art. 9, c. 1, lett. a) L.R. 33/2002 – Interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali ed interpoderali, nonchè di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, 2° comma, L.R. 18/1965 e all'art. 11 L.R. 13/2001.**

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: **Trattasi di interventi necessari per la costruzione e soprattutto per la manutenzione delle numerose strade vicinali ed interpoderali, acquedotti ed elettrodotti rurali che caratterizzano il territorio della Comunità Montana. Per dare attuazione ai suddetti interventi è stata adottata apposita deliberazione giuntale n° 24 del 03.02.2005 che fissa i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti in argomento.**

Localizzazione dell'intervento: **Ambito territoriale della Comunità Montana.**

Periodo di realizzazione: **Anno 2006**

Sintetica descrizione dei risultati attesi: **Attraverso i suddetti interventi si auspica un incremento delle relative attività economiche rurali sul territorio montano.**

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
€. 200.000,00	----	----	**€. 200.000,00**

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006			***€. 200.000,00***	***€. 200.000,00***
TOTALE			***€. 200.000,00***	***€. 200.000,00***

N. priorità attribuito: **5**

Denominazione sintetica intervento: **Art. 25, c. 1, lett. i), L.R. 33/2002 – Acquedotti e fognature.**

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: **gli interventi verranno individuati con apposita deliberazione giuntale dopo aver esaminato le domande di finanziamento all'uopo pervenute e sono finalizzati a:**

a) opere per la realizzazione, completamento e straordinaria manutenzione della rete fognaria e depuratori: trattasi di interventi in quelle località non ancora dotate di fognature o interessate da insediamenti urbani di nuova previsione – gli interventi dovranno essere compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e previsti nei piani generali delle fognature;

b) opere per la realizzazione, ammodernamento, potenziamento e straordinaria manutenzione della rete acquedottistica, in particolare saranno realizzati interventi per sostituire vetuste condotte idriche, sfruttare nuove sorgenti e collegare con nuove condotte gli insediamenti urbanistici di nuova previsione - gli interventi dovranno essere compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e previsti nei piani generali degli acquedotti.

Localizzazione dell'intervento: **Ambito territoriale della Comunità Montana**

Sintetica descrizione dei risultati attesi: per gli acquedotti eliminare le perdite diffuse che causano problemi soprattutto nei periodi di siccità e, per entrambi i tipi di intervento (acquedotti e fognature), permettere il collegamento con gli insediamenti urbani di nuova previsione.

Modalità di finanziamento dell'intervento			
Costo complessivo previsto	*Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti*	*Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana*	*Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*
€. 1.028.244,80	----	----	**€. 1.028.244,80**

Anno	*Previsioni sul costo complessivo dell'intervento*		*Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano*	
	Impegni	*Pagamenti*	*Impegni*	*Pagamenti*
2006			**€. 1.028.244,80**	**€. 1.028.244,80**
TOTALE			**€. 1.028.244,80**	**€. 1.028.244,80**

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 comma 1, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua.

Le ditte Alessandrini Francesco, Fabris Federico e Mocchiutti Andrea, con sedi in Udine e Tavagnacco, congiuntamente hanno presentato in data 29 dicembre 2004, successivamente integrata negli atti, la domanda di concessione per derivare da sorgente alla quota di m 632 s.l.m., in località Grasia nel Comune di Socchieve, acqua nella misura di massimi 65 l/sec. e medi 55 l/sec, per uso idroelettrico, con restituzione alla quota di m 516 s.l.m. al Rio Grasia nel medesimo Comune.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 11 gennaio 2006, e pertanto fino a tutto il 25 gennaio 2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraindicata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 6 aprile 2006, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Socchieve.

Udine, 30 novembre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LLPP/B/1999/RIC5343 - 5468 - 5416 - 5428 - 5430 - 5364 - 5309 - 5356 - 5359 - 5406 - 5429 - 5453 - 5461 - 5382 - 4870 - 5450 emesso il 28 novembre 2005 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sotto elencati, fino alla data del 31 dicembre 2013.

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede		Ubicazione Derivazione	Fo-glio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5343	IACONIG PAOLO	FIUMICELLO	UD	FIUMICELLO	15	381 / 6	IRRIGAZIONE COLTURE	0,35
					19	483 / 1		
5468	AZIENDA AGRICOLA F.LLI RABBIOSI S.R.L.	POCENIA	UD	CASTIONS DI STRADA	18	8	IRRIGAZIONE COLTURE	0,33
5416	AZ. AGR. "DURANTI MICHELE E STEFANO S.S."	LATISANA	UD	LATISANA	28	820	IRRIGAZIONE COLTURE	0,014
5428	SALVADOR LUIGI	RIVIGNANO	UD	RIVIGNANO	19	10	IRRIGAZIONE COLTURE	0,31
					19	28		
5430	TORRESIN PAOLO	RIVIGNANO	UD	VARMO	29	27	IRRIGAZIONE COLTURE	0,57
					29	28		
5364	CHIMINELLO GIOVANNI	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	93	563	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
					92	270		
5309	VADORI ELIO	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	RIVIGNANO	5	91	IRRIGAZIONE COLTURE	0,58
5356	AZIENDA AGRICOLA BALLAMINUT CRISTIAN	TERZO D'AQUILEIA	UD	TERZO D'AQUILEIA	18	740 / 26	IGIENICO - SANITARIO	0,2
5359	BRUNNER EMILIA	TERZO D'AQUILEIA	UD	TERZO D'AQUILEIA	2	1155 / 4	ZOOTECNICO (allevamento equino)	0,02
5406	BERTOLI ENZO	TEOR	UD	RIVIGNANO	19	76	IRRIGAZIONE COLTURE	0,5
					20	101		
5429	SALVADOR LUIGI	RIVIGNANO	UD	TEOR	2	333	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5453	SEGAT BRUNO	CASTIONS DI STRADA	UD	CASTIONS DI STRADA	9	5	IRRIGAZIONE COLTURE	0,46
				CASTIONS DI STRADA	17	245		
5461	MAGRINO PAOLO E BATTELLO MIRELLA	TALMASSONS	UD	TALMASSONS	15	78	IRRIGAZIONE COLTURE	0,2
5389	TONEATTO GIUSEPPE	BERTIOLO	UD	BERTIOLO	15	142	IRRIGAZIONE COLTURE	0,15
5382	PANIGUTTI NELLO	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	CAMINO AL TAGLIAMENTO	74	187	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
				CAMINO AL TAGLIAMENTO	74	153		
4870	MARIOTTI GIORGIO	IVREA	TO	VARMO	19	51	IRRIGAZIONE COLTURE	0,17
				VARMO	11	145		
5450	PIU VITTORIO ELIA	GONARS	UD	GONARS	13	29	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LLPP/B/2055/5320 - 5446 - 4671 - 5443 - 5387 - 5372 - 5412 - 5426 - 5432 - 5502 - 5355 - 5407 - 5419 - 5409 - 5424 - 5459 - 5373 emesso il 5 dicembre 2005 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sotto elencati, fino alla data del 31 dicembre 2013.

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
5320	ZORAT ADRIANO	TERZO D'AQUILEIA UD	TERZO D'AQUILEIA	3	1321 / 1	LAVAGGIO BOTTI E LOCALI CANTINA	0,2
5446	PIGHIN ERMENEGILDO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	27 27	21 52	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
4671	DRI NIVES	TEOR UD	TEOR	1 4 4 4 6	147 61 58 209 68	IRRIGAZIONE COLTURE	0,16
5443	MAURO GIOVANNI	TEOR UD	RIVIGNANO	30 28 30	53 190 7	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5387	STEL FLAVIO	CODROIPO UD	CODROIPO	56 56	381 381	IRRIGAZIONE COLTURE	0,18
5372	DRIUTTI VIRGINIO	CODROIPO UD	CODROIPO	70 70 70	52 49 13	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5412	DELLA MORA DANILO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	19 19 19 26 20 18 19 7 27	233 233 72 72 110 75 276 222 32	IRRIGAZIONE COLTURE	0,62
5426	PERESSINI SANTO	VARMO UD	VARMO	12 11 19 11 11 20 20 20 20 11 12	138 179 43 46 8 84 31 159 135 136 205	IRRIGAZIONE COLTURE	0,41
5432	TREVISAN FERDINANDO ATTILIO	PRECENICCO UD	PRECENICCO	13	243	IRRIGAZIONE COLTURE	0,08
5502	GRUPPO A.R.E.A. S.N.C. DI GREGORIS R. E TELLINI G.	CERVIGNANO DEL FRIULI UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	18	480 / 21	IGIENICO SAN. (SERVIZI IGIENICI)	0,008
5355	AZIENDA AGRICOLA PASCOLAT DI PERUSIN ALDA & C S.N.C.	FIUMICELLO UD	FIUMICELLO	9	844 / 2	IGIENICO - SANITARIO	0,013
5407	BURAN CLAUDIO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	19 20 19 20	126 63 91 54	IRRIGAZIONE COLTURE	0,41
5419	MARIOTTI LUCIANO	VARMO UD	CODROIPO	95	137	IRRIGAZIONE COLTURE	0,31
5409	"AZ. AGR. AL FARC S.S." DI BRAVIN ADRIANO E BRAGATO DONATELL	BERTIOLO UD	BERTIOLO	4 13 14	12 170 138	IRRIGAZIONE COLTURE	0,41
5424	PERESSINI DINO	VARMO UD	VARMO	11 11 11 11 13	128 254 133 157 39	IRRIGAZIONE COLTURE	0,42
5459	SGARBOSSA ALBINO,GIOVANNI,SANDRA,SIMON E,SILVIA, MARA E EREDI	SANTA MARIA LA LONGA UD	TRIVIGNANO UDINESE	4 14	149 138	IRRIGAZIONE COLTURE	0,73
5373	FABBRO GALDINO	CODROIPO UD	CODROIPO	79 79 79	104 104 104	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso dell'acqua a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LLPP/B/2061/RIC 3827 - 5301 - 5449 - 5425 - 5439 - 5365 - 5362 - 5444 - 5445 - 3439 - 3689 - 3809 - 3840 - 3884 - 3918 - 3931 - 4230 emesso il 9 dicembre 2005 è riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, gli usi e le modalità di presa e nei luoghi descritti alle ditte/enti sotto elencati, fino alla data del 31 dicembre 2013.

N° Dom.	Richiedente	Indirizzo sede	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mapp.	Utilizzo	Portata Moduli
3827	COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO	LIGNANO SABBIADORO UD	LIGNANO SABBIADORO	51	608	IRRIGUO	0,16
5301	LARICE CARNI DI PIO E PAOLO LARICE S.N.C.	AMARO UD	AMARO	99	27	IRRIGUO, IG. SAN. (SERVIZI), ANTINCENDIO	0,08
5449	SIMIONATO GIOVANNI	CERVIGNANO DEL FRIULI UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	9	1012 / 1	IGIENICO - SANITARIO (SERVIZI)	0,01
5425	PERESSINI SANTO	VARMO UD	BERTIOLO	24	43	IRRIGAZIONE COLTURE	0,41
5439	GAZZOLA ANDREA, MASSIMO E MATTIUSSI CANDIDA	TEOR UD	TEOR	28	198	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
5365	DELLA MORA GIUSEPPE	VARMO UD	VARMO	2	54	IRRIGAZIONE COLTURE	0,22
				4	169		
				7	389		
				4	116		
				4	168		
				9	105		
5362	CASSIN ERMES	CODROIPO UD	CODROIPO	76	48	IRRIGAZIONE COLTURE	0,25
				87	175		
				77	8		
				77	8		
5444	MAURO GIOVANNI	TEOR UD	TEOR	3	71	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
				8	110		
				8	251		
				3	38		
				8	255		
5445	MERET DINO	RIVIGNANO UD	RIVIGNANO	19	59	IRRIGAZIONE COLTURE	0,3
				5	77		
				2	96		
3439	CASTELLO DI UDINE SPA	SAN GIORGIO DI NOGARO UD	SAN GIORGIO DI NOGARO	12	254	INDUSTRIALE, ANTINCENDIO, IGIENICO - SANITARIO prelievo 950000 m3/anno	0,75
				12	254		
				12	254		
				18	175		
3689	LOGIC P.A.	GONARS UD	GONARS	3	384	IGIENICO - SANITARIO	0,0083
3809	DEL BIANCO ACHILLE	SEDEGLIANO UD	SEDEGLIANO	20	224	ITTIOGENICO	0,05
3840	AZ. AGR. F.LLI RABBIOSI S.R.L.	POCENIA UD	CASTIONS DI STRADA	12	190	IRRIGUO	0,3
				18	2	IGIENICO - SANITARIO; ZOOTECNICO,	0,02
				22	109		
3884	SERETTI SERRAMENTI DI SERETTI G & C. SNC	SAN GIORGIO DI NOGARO UD	SAN GIORGIO DI NOGARO	12	140	IGIENICO - SANITARIO	0,0069
3918	CANTIERI MARINA SAN GIORGIO SPA	SAN GIORGIO DI NOGARO UD	SAN GIORGIO DI NOGARO	18	20	IGIENICO - SANITARIO E ASSIMILATI	0,0525
3931	SOCIETA' ITALIANA PER L'OLEODOTTO TRANSALPINO SPA	SAN DORLIGO DELLA VALLE TS	CAVAZZO CARNICO	41	166	ANTINCENDIO	0,03
4230	FRIULAUTO SPA	TAVAGNACCO UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	13	622 / 3	IGIENICO SANITARIO E ASSIMILATI	0,015

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ERDISU

TRIESTE

Modifiche ed integrazioni al «Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2005 da parte dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste».

(Approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 43/2005 del 15 novembre 2005 e con D.G.R. n. 3237 del 12 dicembre 2005).

MODIFICHE:

all'interno della F.OB 2 Servizio abitativo

Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 832 «E4» la frase: «all'installazione degli eventuali impianti di autospegnimento necessari, previa stipula del relativo contratto.» è sostituita con la seguente «all'esecuzione dei lavori necessari, previa stipula dei relativi contratti.».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 720 «Manutenzione ordinaria» è sostituito con il seguente importo «€ 110.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 730 «Canoni di manutenzione ordinaria» è sostituito con il seguente importo «€ 42.200,00».

Dopo la frase «Inoltre, oltre agli appositi corsi destinati agli addetti al servizio di portierato, è prevista la partecipazione di una cinquantina di studenti agli appositi corsi in materia di sicurezza organizzati dai vigili del fuoco, nonché ai corsi di pronto soccorso.» l'importo della spesa massima prevista sul capitolo 700 «Spese varie o casuali per le Cds» è sostituito con il seguente importo «€ 4.500,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 650 «Pulizia e lavanderia» è sostituito con il seguente importo «€ 250.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 610 «Spese di assicurazione» è sostituito con il seguente importo «€ 7.550,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 810 «Contributi ai convitti» è sostituito con il seguente importo «€ 18.592,48».

all'interno della F.OB 4 Erogazioni in denaro a favore degli studenti

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1028 «Assegni fondo regionale» è sostituito con il seguente importo «€ 510.834,87».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1024 «Assegni vincolati al fondo intervento integrativo» è sostituito con il seguente importo «€ 3.307.625,00».

Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 1090 «Indennità di alloggio» la frase: «per il quale sarà destinato l'importo di € 260.000,00.» è sostituita con la seguente: «per il quale sarà destinato l'importo di € 338.000,00.».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1090 «Indennità alloggio» è sostituito con il seguente importo «€ 410.000,00».

all'interno della F.OB 6 Progetto Move

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1260 «Spese per lo staff» è sostituito con il seguente importo «€ 00,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1270 «Spese di gestione» è sostituito con il seguente importo «€ 5.127,64».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1280 «Spese per borse di studio» è sostituito con il seguente importo «€ 100.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1281 «Spese per borse di studio (Fondi Università)» è sostituito con il seguente importo «€ 12.513,65».

Dopo l'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 1293 »Spese per borse di studio e di tirocini»

è soppressa la riga contenente l'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 1380 e sono inserite le seguenti proposizioni e tabelle:

«Progetto MULTI - MATCH - FOB 8 -»

All'interno del programma comunitario Leonardo, l'Ente è stato promotore del progetto pilota Multi-match che si è occupato della creazione di un corso modulare sulla formazione di operatori di mobilità internazionale in impresa. In relazione a tale attività l'ERDISU ha ricevuto un contributo dall'Unione europea che dovrà essere suddiviso tra i partner che hanno partecipato al progetto.

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
1360	Trasferimenti ai partner	11.428,43

Progetto Giovani - FOB 9 -

Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha l'obiettivo e la modalità di realizzazione del progetto Move.

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
1380	*Spese per borse di mobilità*	*63.193,21*

all'interno della F.OB 1 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 240 «Spese generali di pulizia» è sostituito con il seguente importo «€ 20.500,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 250 «Trasporto e facchinaggio» è sostituito con il seguente importo «€ 11.500,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 300 «Spese varie e casuali» è sostituito con il seguente importo «€ 16.155,49

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 380 «Pubblicità» è sostituito con il seguente importo «€ 00,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 520 «Acquisto macchinari» è sostituito con il seguente importo «€ 8.078,91».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 530 «Acquisto mobili» è sostituito con il seguente importo «€ 15.000,00».

all'interno delle spese obbligatorie e d'ordine:

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 220 «Spese telefoniche generali» è sostituito con il seguente importo «€ 36.853,38».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 630 «Acqua, luce e gas per le Cds» è sostituito con il seguente importo «€ 220.000,00».

Integrazioni:

all'interno della FOB 2 servizio abitativo

Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 730 «Canoni di manutenzione ordinaria» è inserita la seguente proposizione: «Poiché il contratto relativo alla manutenzione ordinaria della cabina elettrica e degli impianti elettrici degli edifici scade il 16 gennaio 2006, nel corso dell'anno 2005, sarà espletata la gara volta a stipulare un nuovo contratto che decorrerà dal 17 gennaio 2006 e la cui spesa graverà sul bilancio 2006.».

all'interno della FOB 3 servizio di ristorazione

Prima dell'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 932 «Appalto Gorizia» dopo la frase: «Il servizio di ristorazione a Gorizia è regolato da apposito contratto per tutto l'anno avente decorrenza 10 gennaio 2005» è inserita la seguente proposizione: »successivamente sarà stipulato un nuovo contratto, per il periodo 9 gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, la cui spesa graverà sul bilancio 2006.».

TERNA S.p.A.

Area Operativa Trasmissione

PADOVA

Pubblicazione del decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della TERNA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Padova del 27 dicembre 2005, n. TEAOTPD/P2005005278 si pubblica il seguente decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto n. LL.PP./1232/TDE/PN/1299 di data 5 dicembre 2005.

IL RESPONSABILE DELEGATO

(omissis)

VISTO lo Statuto Speciale di Autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia - L.C. 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L.;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 28 giugno 1986, n. 339;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO il D.M. LL.PP. 21 marzo 1988;

VISTO il D.P.G.R. n. 0164 del 5 aprile 1989 - registrato alla Corte dei conti di Trieste il 26 aprile 1989, registro 7, fg. 352;

VISTO il D.P.C.M. 8 luglio 2003;

VISTA la legge 8 agosto 1992, n. 359;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

VISTO la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30;

VISTA l'istanza in data 8 giugno 2005, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui la società TERNA S.p.A. -Area Operativa Trasmissione- di Padova, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza del sottoelencato tronco di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 132 kV, nel Comune di Caneva:

- Elettrodotto a 132 kV Porcia - Vittorio Veneto con derivazione Castelletto (t.23.738). Autorizzato con D.M. n. 1935 del 9 gennaio 1934.Variante in asse alla linea elettrica, con la costruzione di nuovi sostegni ai picchetti n. 73/4/A e 75/A, nonché demolizione dei sostegni n. 74/4 e 75/4; in Comune di Caneva, in Provincia di Pordenone.

VISTI gli atti dell'eseguita istruttoria, durante la quale non sono stati presentati reclami;

VISTO il consenso di cui all'articolo 111 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e all'articolo 95 del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia Sez. 2A di Trieste con lettera n. III/8375/GAN/18845 di data 15 luglio 2005;

VISTO che tutte le Autorità e gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, hanno rilasciato i nulla-osta e consensi di massima: - Min. delle comunic. - Isp.Territ. FVG-sez. 2 Interf. el. di TS, n. III/8375/GAN/18845 del 15 luglio 2005;

- Ministero per i beni e le attività culturali di Trieste, n. 2602/05 del 8 agosto 2005;
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio Geologico n. ALP 6.1/31779/25895 UM LE di data 26 agosto 2005;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio per la pianificazione territoriale regionale n. PMT/13585/5.409 del 9 agosto 2005 - Comune di CANEVA, n. 13245 del 18 agosto 2005;

Ispettorato dipartimentale foreste di Pordenone n. RAF/18/9.7/n. 115908 del 22 novembre 2005 (12) con prescrizioni da osservare in fase esecutiva;

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio valutazione impatto ambientale con nota n. ALP.11-30775-30616-VIA/V in data 17 agosto 2005 ha dichiarato di non avere osservazioni per il progetto in esame in quanto il caso in specie è rapportabile alle tipologie previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990.

VISTA la lettera n TEAOTPD/P2005003708 di data 1 settembre 2005 con allegato il parere di conformità urbanistica n. 4/2005 - prot. n. 13245 del 18 maggio 2005, inviata alla Direzione centrale pianificazione territoriale della mobilità e delle infrastrutture di trasporto Servizio sub-regionale di Udine, con la quale l'istante ha presentato denuncia ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 e legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 per la realizzazione dell'elettrodotto di cui trattasi;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n. P.M.T./741/2005 di data 26 luglio 2005 per opere ricadenti in località Val della Madonna, che interessano beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, articolo 142 lettere c) e g) Direzione centrale pianificazione territoriale energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Servizio tutela beni paesaggistici;

VISTA la dichiarazione in data 12 settembre 2005, mediante la quale la società TERNA S.p.A. Area Operativa Trasmissione di Padova, si è impegnato ad accettare le condizioni stabilite nei nulla-osta e consensi di massima predetti;

VISTA la nota n. TEAOTPD/P2005003077 del 20 luglio 2005 con cui la TERNA S.p.A. ha precisato che

la dichiarazione di pubblica utilità - delle opere costituenti la variante in oggetto non è da ritenersi un pronunciamento indispensabile in quanto il proprietario del fondo sul quale insisteranno i sostegni è lo stesso che ha richiesto l'esecuzione delle opere per consentire la coltivazione della cava sottostante. Pertanto, in possesso dell'assenso bonario non saranno necessari espropri per imposizione di asservimenlo coattivo di elettrodotto.

OSSERVATO che la società TERNA S.p.A. relativamente alla sicurezza per gli ostacoli al volo a bassa quota, come affermato si atterrà alla Circolare del Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore del 28 marzo 2001 - prot. SQA - 133/8373/01, e che al completamento delle opere comunicherà al CIGA le coordinate geografiche relative ai nuovi sostegni;

VISTA la relazione tecnica allegata alla domanda in cui si dichiara che il tratto di elettrodotto oggetto di modifica non determina interferenza con opere pubbliche;

CONSTATATO che, ai fini dell'adozione del presente atto, la società Terna S.p.A. ha già acquisito e presentato tutte le autorizzazioni, pareri e nulla-osta emessi dalle Amministrazioni interessate e che pertanto non risulta necessario convocare la Conferenza dei servizi previsti dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30/2000;

VISTA la Relazione istruttoria di questa direzione di data 29 novembre 2005;

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi è destinato a migliorare il servizio di erogazione dell'energia elettrica di interesse locale e regionale;

RITENUTO, pertanto, essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di detto impianto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. con il quale si conferma la competenza in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche a questa Direzione;

VISTO il decreto del Direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. 1469 di data 30 giugno 2005 con il quale è stato conferito, con decorrenza dalla data 1 luglio 2005 l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa «Attività di controllo tecnico e amministrativo nel settore idraulico e delle infrastnitture», istituita nell'ambito della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici al dott. Ferruccio Nilia;

VISTO il decreto del Direttore provinciale lavori pubblici di Pordenone n. LL.PP.862 di data 31 agosto 2005 con il quale al dott. Ferruccio Nilia è delegata , con decorrenza dalla data 1 luglio 2005, l'adozione degli atti espressi di volontà esterna relativi alle - linee elettriche - costruzione ed esercizio;

DECRETA

Art. 1

La società TERNA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione- di Padova (codice fiscale 05779661007) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 132 kV, in cavo aereo, di cui alle premesse:

Art. 2

La società TERNA S.p.A., prima dell'inizio dei lavori dovrà disporre degli atti attestanti la conformità dell'opera alle norme vigenti in materia sismica;

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, la società TERNA S.p.A. - Area operativa trasmissione - di Padova

viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

La società TERNA S.p.A. - Area operativa trasmissione - di Padova resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno; all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le linee saranno collaudate da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994), in applicazione del punto 3.1.03 (per le linee aeree) del D.M. LL.PP. 21 marzo 1988, previa produzione da parte della società TERNA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione- di Padova di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato, e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 7

La società Terna S.p.A. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare i lavori e le demolizioni secondo quanto dichiarato.

Art. 8

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione, come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente autorizzato.

Pordenone, lì 5 dicembre 2005

IL RESPONSABILE:
dott. Ferruccio Nilia

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia, per l'utilizzo presso la S.O.C di Chirurgia vertebro-midollare.

Con decreto del Direttore generale 30 novembre 2005, n. 1231-48383, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia, per l'utilizzo presso la S.O.C, di Chirurgia vertebro-midollare.

1) Veltri dott. Claudio - nato l'8 luglio 1964 - punti 80,582 su punti 100

ed è stato dichiarato vincitore il sig.: Veltri dott. Claudio.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Lionello Barbina

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»

PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico.

In esecuzione della deliberazione n. 406 in data 27 settembre 2005 del Direttore generale, si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale: infermieristico, infermiere pediatrico - categoria «D» - fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 70/1997, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. diploma universitario di infermiere pediatrico conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

2. iscrizione all'Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

PROVE D'ESAME:

Prova scritta: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

Legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali, qualità dei servizi sanitari e accreditamento professionale, elementi di metodologia per l'educazione sanitaria al bambino ed ai genitori. Metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto in ambito pediatrico. Metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali dell'età pediatrica.

oppure

svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

A) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale dell'infermiere pediatrico: infermieristica generale e clinica

B) l'area etico deontologica:

– la responsabilità deontologica e il codice deontologico dell'infermiere pediatrico

C) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:

– legislazione sanitaria nazionale e regionale

– norme e decreti sul profilo professionale a concorso

D) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:

– il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale

– codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico

– cenni sulla 626/1994;

- *Prova pratica*: Tecniche di assistenza diretta. Analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale

oppure

esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue:

– predisposizione di piani assistenziali; esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e simulazioni di interventi clinici infermieristici.

- *Prova orale*: Legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale, principi di organizzazione e gestione dei processi assistenziali, qualità dei servizi sanitari e accreditamento professionale, elementi di metodologia per l'educazione sanitaria al bambino ed ai genitori, metodologia dell'autoformazione e della formazione del personale di supporto in ambito pediatrico, metodi e strumenti per la gestione infermieristica delle diverse problematiche assistenziali dell'età pediatrica nonchè elementi di informatica.

Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra quelle indicate nel bando di concorso: inglese, o francese, o tedesco.

oppure

Colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica.

Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra quelle indicate nel bando di concorso: inglese, o francese, o tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N. prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti del S.S.N.;

c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione (Allegato 2)

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'azienda sanitaria e precisamente:

– Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - 33170 Pordenone;

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;

j) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87 in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria, come di seguito specificato:

Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» presso «Unicredit Banca S.p.A.» - Via Mazzini, n. 3 - Pordenone (conto corrente postale n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 del D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'Iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata al Direttore generale dell'azienda (come precisato al punto 3) deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- inoltro a mezzo del servizio pubblico postale;
- presentazione diretta al Protocollo generale della sede centrale dell'azienda e presso la struttura operativa gestione e sviluppo delle risorse umane della sede centrale dell'azienda - stanza 65 - nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, potrà essere rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli viene così stabilita:

a) titoli di carriera:	15 punti;
b) titoli accademici e di studio:	5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:	3 punti;
d) curriculum formativo e professionale:	7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova,

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dall'articolo 18 del decreto legislativo 215/2001 successive modifiche e integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per

l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del Personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - Pordenone (tel. 0434/369868 - 369877) nei giorni feriali, sabato escluso.

L'estratto del presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

Sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabrizio Oleari

Allegato 1

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 ad oggetto Codice in materia di Protezione dei dati personali, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:

– Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

   a) dell'origine dei dati personali;

   b) delle finalità e modalità di trattamento;

   c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3) L'interessato ha diritto di ottenere:

   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la: Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane, tel. 0434/369877 - 0434/369868 - fax 0434/369911.

Per esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: Ufficio relazione con il pubblico (URP) dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone - tel. 0434/369988 - fax 0434/523011 - e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it.

Allegato 2

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda Servizi Sanitari
n. 6 «Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (Prov. ....)
Via ...., n. .... - tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ....
post... di ....
presso codesta Azienda con scadenza il ....

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: .....
....);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

   – Diploma di .... conseguito il .... presso ....;

   – ....;

   – ....;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....
indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;

8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);

9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza);

10) lingua straniera prescelta: ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a . . . .
(cognome) (nome)

nato/a a . . . . (. . . . .) il . . . .
(luogo) (prov.) (data)

residente a . . . . (. . . . . . .) in Via . . . .
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

. . . .
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
. . . .

Bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 511 in data 22 novembre 2005 del Direttore generale, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di medico dirigente di anestesia e rianimazione.
- Ruolo: Sanitario
- Profilo professionale: Medici
- Area della medicina diagnostica e dei servizi.
- Disciplina: Anestesia e Rianimazione.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000 ed inoltre dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della G. U. n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Sono di seguito riportati:

nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;

nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56 - comma 2 - del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella G.U. di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di Dirigente Medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta*: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *Prova pratica*: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;

c) *Prova orale*: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione (Allegato 2)

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei di-

ritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Unicredit Banca S.p.A.» - Pordenone, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Unicredit Banca S.p.A. - Tesoreria - Via Mazzini, n. 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'A.S.S. n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2º comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferi-

ti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'Iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio Concorsi - Via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:

  Lunedì - Martedì - Mercoledì 10.00-12.00 14.30-15.30

  Giovedì - Venerdì 10.00-12.00

  All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

  È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

– ore 9.00 - Sede della Direzione generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5° piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2 - comma 9 - della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dall'articolo 18 del decreto legislativo 215/2001 successive modifiche e integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni - 4° piano della Sede Centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

(sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it)

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio Oleari

Allegato 1

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 ad oggetto Codice in materia di Protezione dei dati personali, si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:

- Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

   a) dell'origine dei dati personali;

   b) delle finalità e modalità di trattamento;

   c) della logica applicata n caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3) L'interessato ha diritto di ottenere:

   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la: Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane, tel. 0434/369877 - 0434/369868 - fax 0434/369911.

Per esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: Ufficio relazione con il pubblico (URP) dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone - tel. 0434/369988 - fax 0434/523011 - e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it.

Allegato 2

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda Servizi Sanitari
n. 6 «Friuli Occidentale»
Pordenone

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... (Prov. ....)
Via ...., n. .... - tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ....
post... di ....
presso codesta Azienda con scadenza il ....

A tal fine dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....) (a);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);

3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: .....
....);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

a. laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il . . . . presso . . . .;

b. specializazione in . . . . conseguita il . . . . presso . . . .;

c. isrizione all'Albo dell Ordine dei Medici della Provincia di . . . . ;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);

7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S. n. 6;

8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);

9) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;

10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata a cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);

11) che l'indirizzo al quale deve esseergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: . . . . (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data . . . .

Firma . . . .

a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a . . . .
(cognome) (nome)

nato/a a . . . . (. . . . .) il . . . .
(luogo) (prov.) (data)

residente a . . . . (. . . . . . .) in Via . . . .
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE
....

ASP «DANIELE MORO»

CODROIPO

(Udine)

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato (settore cucina) a tempo indeterminato - cat. BS - C.C.N.L. comparto sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16 dicembre 2005

RENDE NOTO

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - addetto al settore cucina - Cat. Bs (ex 5ª q.f.) - a tempo indeterminato - C.C.N.L. Sanità - Area servizi generali.

Al posto suddetto è attribuito il seguente trattamento economico:

a) stipendio tabellare iniziale annui € 15.722,16 (C.C.N.L. Sanità di data 19 aprile 2004 - parte economica biennio 2002/03)

b) tredicesima mensilità € 1.310,18

c) fondo della produttività collettiva

d) assegno nucleo familiare, se dovuto.

Tutti gli emolumenti sono sottoposti a trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

Periodo di prova mesi sei.

Il concorso è disciplinato dalle norme contenute dal C.C.N.L. Comparto Sanità, dal decreto legislativo 165/2001 e dal D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996 e del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Per il presente bando si rende applicabile la legge 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Requisiti richiesti:

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
2. idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
3. diploma di tecnico della ristorazione o equivalenti titoli di abilitazione professionale e dieci anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo con funzioni analoghe presso pubbliche amministrazioni o imprese private.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 - articolo 3 - comma 6º - la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiagati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono produrre all'Ente domanda di ammissione, redatta in carta semplice, nella quale oltre al cognome e nome dovranno espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il luogo di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi);

h) il possesso di diploma di tecnico della ristorazione o equivalente titolo di abilitazione professionale e dell'esperienza lavorativa richiesta;

i) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso;

j) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso (la mancanza di detta dichiarazione equivale a dichiarazione negativa);

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) il domicilio od il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria comunicazione;

m) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata all'Azienda per i Servizi alla Persona «Daniele Moro» di Codroipo e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando.

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento entro la stessa data.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente bando, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.

L'Amministrazione dell'ASP non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, se per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda (articolo 3 - comma 5° - legge 127/1997).

Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso di € 10,33, da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 0000033001/90 intestato all'Azienda di Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo (Banca Popolare Friuladria - filiale di Codroipo - ABI 05336 CAB 63751 CIN X).

Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.

Il diploma deve essere prodotto in originale o in copia conforme, ovvero autocertificato mediante apposizione di copia fotostatica di un documento d'identità, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il curriculum formativo e professionale, ha unicamente un scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcuni punteggio, né costituisce autocertificazione.

Preselezione

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso superi le 20 unità, gli stessi verranno convocati per l'effettuazione di una preselezione.

Se a tale preselezione si presenteranno candidati in numero non superiore a 20 non si procederà all'effettuazione della preselezione e gli stessi verranno ammessi alle prove d'esame.

Se invece alla preselezione si presenteranno in più di 20 unità, la preselezione verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice del concorso mediante l'espletamento di una prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti attinenti il posto da ricoprire.

La preselezione si intenderà superata ed i candidati verranno ammessi alla prova d'esame con l'attribuzione del punteggio di almeno 7/10 o multipli.

Il suddetto punteggio è utilizzato ai soli fini della preselezione per l'ammissione alla partecipazione della prova concorsuale e non è valutato nella formulazione della graduatoria finali di merito.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati anche in forma automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso costituisce autorizzazione all'ASP al trattamento dei dati forniti con la domanda, ai soli fini dell'espletamento del concorso stesso.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione dell'Azienda.

Elementi di valutazione

Per la valutazione delle prove si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Prove d'esame

1ª prova: scritta - a contenuto teorico-pratico inerente il servizio di ristorazione (risoluzione di appositi test in un tempo predeterminato o prova pratico-attitudinale tendente ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati in relazione all'attività del posto messo a concorso);

2ª prova: orale - verterà sulle materie oggetto della prova scritta.

Le prove non comprendono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse né di una lingua straniera in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30.

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.

Comunicazioni:

La sede e il calendario della preselezione e della prova d'esame sono i seguenti:

prova pratica ore 9.00 del giorno 19 aprile 2006

prova orale ore 9.00 del giorno 21 aprile 2006

Tutte le prove si svolgeranno presso l'ASP « Daniele Moro» di Codroipo (UD) in Viale Duodo, n. 80.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di valido riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari al concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

L'esito della prova verrà parimenti reso noto mediante pubblicazione all'albo dell'ASP.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto riportato nelle prove d'esame.

Titoli di preferenza a parità di merito:

I concorrenti che, superate le prove, si trovino a parità di valutazione, dovranno far pervenire a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui questa Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

A parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenza sono:

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per servizio per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi no risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Vincitore

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti:

a) copia autenticata del diploma od attestato scolastico richiesto o del certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del Casellario Giudiziale;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato medico, rilasciato dai competenti Organi Sanitari, attestante l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi della legge regionale n. 82/1988;

g) situazione di famiglia.

Le certificazioni di cui alla lettera c) - d) - e) - f) - g) dovranno essere di data non anteriore a mesi sei da quella della predetta comunicazione.

Al posto dei documenti di cui alle lettere b) - c) - d) - e) - g) può essere trasmessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'assunzione avverrà nella forma prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente per il comparto, ed acquisterà carattere di stabilità dopo il prescritto periodo di prova di sei mesi.

Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. Qualora il vincitore assuma servizio per giustificato motivo, con ritardo sul temine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Varie

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 352/1992, con le modalità ivi previste.

La graduatoria del concorso avrà efficacia per diciotto mesi, dalla data di approvazione della medesima da parte del Consiglio di Amministrazione, per eventuali coperture di posti per cui il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Non verrà dato luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Il presente bando è stato emanato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Per ogni chiarimento ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici Amministrativi dell'Azienda (centralino 0432 / 909311 fax 0432 / 909306 - Uffici 0432/909325) - Viale Duodo n. 80 - Codroipo (UD) da lunedì a venerdì.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere, annullare, revocare o modificare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Codroipo, lì

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Bruno Braida

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

(in carta semplice)

All'Azienda di Servizi alla Persona
«Daniele Moro»
Viale Duodo, 80
33033 - CODROIPO (UD)

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - addetto al settore cucina - a tempo indeterminato - area servizi generali - Cat. Bs (ex 5ª q.f.), bandito da codesta Amministrazione in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16 dicembre 2005.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) di essere nato a .. .. il .... ;

b) di essere residente a .... ;

c) di possedere la cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero specificare i motivi della non iscrizione);

e) di essere fisicamente idoneo all'impiego da ricoprire;

f) di (o di non) aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (specificare il periodo e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro);

g) di aver assolto gli obblighi militari (in caso di mancato assolvimento specificare i motivi - solo per i candidati di sesso maschile);

h) di essere in possesso del diploma di scuola professionale alberghiera, tecnico della ristorazione o equivalente titolo di abilitazione professionale e di esperienza lavorativa con analoghe funzioni per anni .... ;

i) di aver effettuato il pagamento della tassa concorso di € 10,33 in data .... ;

j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (oppure dichiarare le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso);

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) di eleggere il seguente domicilio e recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria comunicazione:

....
....

m) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa.

Data ....

Firma ....

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di operatore socio-sanitario - O.S.S. a tempo indeterminato - cat. BS - C.C.N.L. comparto sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16 dicembre 2005

RENDE NOTO

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di operatore socio-sanitario - Cat. Bs (ex 5^ q.f.) - a tempo indeterminato - C.C.N.L. Sanità - Area Assistenza.

Al posto suddetto è attribuito il seguente trattamento economico:

a) stipendio tabellare iniziale annui € 15.722,16 (C.C.N.L. Sanità di data 19 aprile 2004 - Parte economica biennio 2002/03)

b) tredicesima mensilità € 1.310,18

c) fondo della produttività collettiva

d) assegno nucleo familiare, se dovuto.

Tutti gli emolumenti sono sottoposti a trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

Periodo di prova mesi sei.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché dai vigenti C.C.N.L. Comparto Sanità, e del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dal vigente Regolamento Organico per il personale dipendente, recepiti ed applicati da questa ASP.

Per il presente bando si rende applicabile la legge 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Requisiti richiesti:

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2. idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

3. specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 (C.C.N.L. 20 settembre 2001) e secondo quanto previsto dal Prov. 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nonché dall'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario;

4. esperienza di almeno cinque anni maturata nei servizi territoriali come assistente domiciliare;

5. possesso della patente di guida di tipo B o superiore.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 - articolo 3 - comma 6° - la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiagati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono produrre all'ASP domanda di ammissione, redatta in carta semplice, nella quale, oltre al cognome e nome dovranno espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il luogo di residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi);

h) il possesso del titolo di studio richiesto;

i) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso;

j) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso (la mancanza di detta dichiarazione equivale a dichiarazione negativa);

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 487/1994;

m) il domicilio od il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria comunicazione;

n) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). per uso amministrativo con l'indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge 196/2003 si informa che questo Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata all'Azienda per i Servizi alla Persona «Daniele Moro» di Codroipo e presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12.00 dal 30° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando.

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento entro la stessa data.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente bando, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.

L'Amministrazione dell'ASP non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, se per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda (articolo 3 - comma 5º - legge 127/1997).

Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso di € 10,33, da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 0000033001/90 intestato all'Azienda di Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo (Banca Popolare Friuladria - filiale di Codroipo - ABI 05336 CAB 63751 CIN X).

Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative al titolo richiesto.

Il curriculum formativo e professionale,ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Preselezione

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso superi le 20 unità, gli stessi verranno convocati per l'effettuazione di una preselezione.

Se a tale preselezione si presenteranno candidati in numero non superiore a 20 non si procederà all'effettuazione della preselezione e gli stessi verranno ammessi alle prove d'esame.

Se invece alla preselezione si presenteranno in più di 20 unità, la preselezione verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice del concorso mediante l'espletamento di una prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti attinenti il posto da ricoprire.

La preselezione si intenderà superata ed i candidati verranno ammessi alla prova d'esame con l'attribuzione del punteggio di almeno 7/10 o multipli.

Il suddetto punteggio è utilizzato ai soli fini della preselezione per l'ammissione alla partecipazione della prova concorsuale e non è valutato nella formulazione della graduatoria finali di merito.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati anche in forma automatizzata, anche successiva-

mente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso costituisce autorizzazione all'ASP al trattamento dei dati forniti con la domanda, ai soli fini dell'espletamento del concorso stesso.

Elementi di valutazione

Per la valutazione dei titoli e delle prove si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dal Regolamento Organico per il Personale dipendente non dirigente dell'Azienda.

Prove d'esame

1ª prova: scritta - (pratica o a contenuto teorico pratico): Consistente in test bilanciati da risolvere in tempo determinato ovvero in prova pratica attitudinale con riferimento alle attività proprie della figura professionale, come sopra indicato.

2ª prova: orale - Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sui compiti connessi alla funzione da svolgere.

Le prove non comprendono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse né di una lingua straniera; ciò in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguiranno l'ammissione al colloquio i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30.

La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.

Comunicazioni:

La sede e il calendario della preselezione e delle prove d'esame sono i seguenti:

prova pratica ore 9.00 del giorno 27 marzo 2006

prova orale ore 9.00 del giorno 29 marzo 2006

Tutte le prove si svolgeranno presso l'ASP « Daniele Moro» di Codroipo (UD) in Viale Duodo, n. 80.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di documento valido di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Il risultato della valutazione della prova pratica noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle prove d'esame.

Titoli di preferenza a parità di merito:

I concorrenti che, superate le prove, si trovino a parità di valutazione, dovranno far pervenire a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui questa Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

A parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenza sono, nell'ordine:

1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo precedente.

La votazione complessiva è data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.

La graduatoria di merito è pubblicata all'albo pretorio dell'ASP.

Vincitore

I candidati vincitori del concorso sono invitati dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, i sottoindicati documenti:

a) copia autenticata del diploma od attestato scolastico richiesto o del certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del Casellario Giudiziale;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato medico, rilasciato dai competenti Organi Sanitari, attestante l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi della legge regionale n. 82/1988;

g) situazione di famiglia.

h) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le certificazioni di cui alla lettera c) - d) - e) - f) - g) dovranno essere di data non anteriore a mesi sei da quella della predetta comunicazione.

Al posto dei documenti di cui alla lettera b) - c) - d) - e) - g) può essere trasmessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'assunzione avverrà nella forma prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente per il comparto, ed acquisterà carattere di stabilità dopo il prescritto periodo di prova di sei mesi.

L'ASP, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Qualora i candidati vincitori non producano tutta la documentazione di cui sopra entro il termine assegnato, l'Amministrazione comunicherà agli stessi di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

I vincitori che non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dall'assunzione. Qualora i vincitori assumano servizio per giustificato motivo, con ritardo sul temine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Costituzione del rapporto di lavoro

L'assunzione avverrà nella forma prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente del Comparto Sanità, attualmente recepito ed applicato dall'ASP, ed acquisterà carattere di stabilità dopo il prescritto periodo di prova di sei mesi.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, le normativa comunitarie e il C.C.N.L. di riferimento.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vi-

genti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere, annullare, revocare o modificare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Comunicazioni varie

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 352/1992, con le modalità ivi previste.

Non verrà dato luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

Il presente bando è stato emanato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Per ogni chiarimento ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici Amministrativi dell'Azienda (centralino 0432 / 909311 - fax 0432 / 909306 - Uffici 0432/909325) - Viale Duodo, n. 80 - Codroipo (UD) dal lunedì al venerdì.

Codroipo, lì . . . .

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Bruno Braida

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

(in carta semplice)

All'Azienda di Servizi alla Persona
«Daniele Moro»
Viale Duodo, 80
33033 - Codroipo (UD)

Il sottoscritto . . . .

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) a tempo indeterminato - area servizi generali - Cat. Bs (ex 5ª q.f.), bandito da codesta Amministrazione in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16 dicembre 2005.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) di essere nato a .... il ....;

b) di essere residente a .... ;

c) di possedere la cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero specificare i motivi della non iscrizione);

e) di essere fisicamente idoneo all'impiego da ricoprire;

f) di (o di non) aver prestato servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (specificare il periodo e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro);

g) di aver assolto gli obblighi militari (in caso di mancato assolvimento specificare i motivi - solo per i candidati di sesso maschile);

h) di essere in possesso di specifico titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), conseguito in data ....
.... a seguito di corso di formazione tenuto presso .... ;

i) di aver effettuato il pagamento della tassa concorso di € 10,33 in data .... ;

j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (oppure dichiarare le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso);

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) di (non) possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, secondo quanto indicato nel bando di concorso;

m) di eleggere il seguente domicilio e recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta recapitare ogni necessaria comunicazione:

....
....

n) di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali forniti trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega:

❏ fotocopia di un documento d'identità

❏ fotocopia del versamento della tassa di concorso

Data ....

Firma ....

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI»

TRIESTE

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) in disciplina «medicina interna».

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del D.P.R. 483/97 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico (ex 1º livello) in disciplina «Medicina interna, approvata con deliberazione n. 693 di data 11 novembre /2005:

N.	COGNOME	TITOLI	P. SCRITTA	P. PRATICA	P. ORALE	TOTALE
1	ZORAT dr.a Francesca	11,000	26	30	20	87,000
2	ALTAMURA dr. Nicola	10,200	23	30	20	83,200
3	SARTORI dr. Michelangelo	9,500	26	28	19	82,500
4	SCAPIN dr. Lorenzo	13,750	25	27	16	81,750
5	FIOR dr. Francesco	6,425	28	29	18	81,425
6	RESTUCCIA dr.a Tea	10,100	23	24	20	77,100
7	COCCHIA dr.a Lucia	5,200	25	27	19	76,200
8	OMICIUOLO dr.a Cinzia	3,700	23	29	18	73,700
9	FAVARETTO dr.a Elisabetta	6,200	24	25	16	71,200
10	GUIDONE dr.a Bruna	7,050	25	22	15	69,050
11	MACALUSO dr.a Loredana	4,800	23	24	17	68,800
12	LENTINI dr.a M. Giovanna	7,325	22	23	14	66,325
13	FIOROTTO dr.a Angela	4,500	24	21	16	65,500
14	CONCA dr.a Stefania	4,200	23	22	16	65,200

IL RESPONSABILE DELL'U.O. CONCORSI,
SELEZIONI ED ASSUNZIONI
Gianfranco Foschi

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Bando di concorso per l'assegnazione di quattro premi di laurea per tesi in discipline di interesse regionale.

Art. 1

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia bandisce un concorso per l'assegnazione di quattro premi di laurea, di euro 2.000,00 ciascuno, agli autori di tesi di laurea specialistica (di secondo livello) in discipline di interesse regionale, svolte presso le Università degli studi con sede nel territorio regionale nell'anno accademico 2004/2005.

I premi saranno assegnati rispettivamente:

1) ad una tesi in materie giuridiche di interesse regionale;

2) ad una tesi riguardante la storia e la cultura delle nostre terre;

3) ad una tesi in materie economiche di interesse regionale;

4) ad una tesi di interesse regionale in sociologia, antropologia ed etnologia.

Ad uno dei vincitori sarà assegnato un ulteriore premio, da determinarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza, qualora la tesi presenti potenzialità di applicazioni o ricadute operative ritenute di rilevante interesse.

Art. 2

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno inviare alla Segreteria Generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan, n. 6, Trieste, la seguente documentazione:

- domanda in carta legale;
- copia della tesi di laurea, che in ogni caso non verrà restituita, firmata dal concorrente e munita di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dalla segreteria dell'Università, ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 19 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e copia della stessa su supporto informatico;
- certificato dell'Università, ovvero autocertificazione dell'interessato, attestante la data di conseguimento della laurea, la votazione ottenuta ed i voti riportati nei singoli esami del corso universitario.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 15 maggio 2006.

Art. 3

L'assegnazione dei premi, che potranno essere attribuiti anche ex aequo, a non più di due tesi per ciascuna disciplina, sarà effettuata insindacabilmente da quattro Commissioni nominate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e composte ciascuna da un membro dell'Ufficio di Presidenza, con funzioni di Presidente e da due docenti universitari, uno dell'Università degli Studi di Trieste e uno dell'Università degli Studi di Udine. Fungerà da segretario un funzionario del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati personali forniti dai partecipanti al suddetto concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso medesimo.

Trieste, 22 dicembre 2005

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)